



Roma 19 dicembre 1995

**COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO**

**NUOVI SOGGETTI
NUOVI STRUMENTI
NUOVE POLITICHE**

Le proposte dell'area progressista

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 15794

21 DIC. 1995

BIBLIOTECA


Segreteria della Conferenza:
CENTRO INTERNAZIONALE FRANCO BASAGLIA
Letizia Cesarini Sforza e Cosetta Crosti
P.zza Orazio Marucchi 5
00162 Roma
Tel. (06) 8601504/8600265
Fax (06) 8611067



AGENZIA dei SERVIZI
INTERPARLAMENTARI

**COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO:
NUOVE POLITICHE, SOGGETTI E STRUMENTI**
Gruppo progressisti-federativo
Parlamento europeo. Delegazione italiana del PSE
Roma, 19/XII/1995

- a. Programma
1. "Cooperazione allo sviluppo: le proposte politiche dei progressisti"/ Ennio Grassi
 2. "Il nuovo quadro della cooperazione allo sviluppo"/ José Luis Rhi-Sausi
 3. "Per una riforma normativa della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo"/
Gildo Baraldi
 4. "Schede sintetiche dell'aiuto pubblico allo sviluppo in Europa
 5. "La sussidiarietà tra regioni ed enti locali nel finanziamento della cooperazione decentrata"/
Clelia Boesi
 6. "Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione
decentralizzata"/ Parlamento europeo. Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
 7. "Cooperazione allo sviluppo: documentazione di base"/ Camera dei Deputati. Servizio studi
(Dossier indagini conoscitive, 11)





GRUPPO PROGRESSISTI-FEDERATIVO
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica



DELEGAZIONE ITALIANA DEL PSE
Parlamento Europeo

**AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA
18 DICEMBRE 1995**

**COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Nuove politiche, soggetti e strumenti
Le proposte dell'area progressista**

**Roma, Residence di Ripetta, via di Ripetta
martedì 19 dicembre 1995**

Promosso dal:

Gruppo parlamentare Progressisti-Federativo della Camera
Gruppo parlamentare Progressista del Senato
Delegazione italiana del PSE al Parlamento europeo

ore 9 Apertura dei lavori

**ore 9,30 Prima sessione
Politiche, priorità ed obiettivi della Cooperazione
allo sviluppo**

**Presiede On. Paola Gaiotti De Biase
Responsabile Commissione Esteri, Gruppo Progressisti-
federativo, Camera dei Deputati**

**Relazioni: On. Ennio Grassi, Vicepresidente Commissione
bicamerale d'inchiesta sulla Cooperazione
"Le proposte politiche dei Progressisti"**

**José Luis Rhi Sausi, Vicedirettore Centro Studi
Politiche internazionali (Cespi)
"Il nuovo quadro della Cooperazione allo sviluppo"**

**Interventi Gianfranco Imperatori, Presidente Mediocredito Centrale
Federico Galdi, Direttore Rapporti con l'estero,
Confindustria
Sabina Siniscalchi, (Segretario nazionale "Mani Tese");
Forum permanente per lo sviluppo umano e la lotta
contro l'esclusione sociale
On. Rinaldo Bontempi, Vicepresidente Commissione
"Libertà pubbliche", Parlamento europeo**

ore 11,15 Pausa caffè

ore 11,45 **Seconda Sessione**
Attori e strategie: decentramento e Terzo Settore

Presiede **Sen. Cesare Salvi**
Presidente, Gruppo Progressisti-Federativo, Senato

Interventi **Flavio Zanonato** (Sindaco di Padova); Vicepresidente
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Giampiero Rasimelli, Presidente ARCI
Nadan Petrovic', Coordinatore Consorzio italiano di
solidarietà per l'ex Jugoslavia (ICS)
On. Luciano Guerzoni (Vicepresidente Gruppo Progressisti-
federativo, Camera dei Deputati); Membro dell'Osservatorio
nazionale per il Volontariato

ore 13,30 **Pranzo**

ore 15,00 **Terza sessione**
Nuovi strumenti per la cooperazione allo sviluppo

Presiede **On. Marco Pezzoni**
Coordinatore della politica estera e della difesa,
Gruppo Progressisti-Federativo, Camera dei Deputati

Interventi **Cristophe Bouvier**, Responsabile Unità Riabilitazione
e sviluppo sostenibile (RES), UNOPS/UNDP
Paolo Sannella, Direzione generale per la Cooperazione
allo sviluppo, Ministero degli Esteri
On. Fiorello Provera, Presidente Commissione bicamerale
d'inchiesta sulla Cooperazione
On. Luciano Vecchi, Commissione per lo Sviluppo e la
Cooperazione, Parlamento europeo
Carlo Borgomeo, Presidente Società per l'imprenditorialità
giovanile
On. Gianni Mattioli, Vicepresidente Gruppo
Progressisti-Federativo, Camera dei Deputati

ore 16,30 **Pausa caffè**

ore 17,00 **Quarta sessione**
Comunicazioni programmate e conclusioni

Presiede **On. Luigi Berlinguer**
Presidente Gruppo Progressisti-Federativo,
Camera dei Deputati

Comunicazioni programmate di:

Ermete Realacci, Presidente Legambiente
Raffaele Salinari, Presidente Coordinamento delle
Organizzazioni per la cooperazione internazionale
allo sviluppo (COCIS)
Rosario Lembo, Presidente Coordinamento iniziative
popolari di solidarietà nazionale (CIPSI)
Luca Jahier, Presidente Federazione Organismi
cristiani servizio volontario (FOCSIV)
Claudio Bernabucci, Presidente MOVIMONDO
Paolo Sarfatti, Istituto Agronomico per l'Oltremare
Eduardo Missoni, Presidente Associazione degli
operatori di Cooperazione allo sviluppo (ADOCS)
Fiorina Mugione, Divisione delle Società Transnazionali
e Investimento, Nazioni Unite (UNCTAD)

Interventi **Fabrizio Onida, Amministratore straordinario**
dell'Istituto per il Commercio estero (ICE)
On. Valdo Spini, Vicepresidente Gruppo Progressisti
federativo, Camera dei Deputati

Relazione di Gildo Baraldi (Forum permanente per lo
sviluppo umano e la lotta contro l'esclusione sociale)
"Per una riforma normativa della Cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"

ore 18,30 **Conclusioni**
On. Piero Fassino Commissione esteri della Camera;
coordinatore del Gruppo Progressista per il semestre
di Presidenza Italiana dell'Unione Europea

E' previsto l'intervento del Ministro degli Esteri, Susanna Agnelli

Segreteria della Conferenza
Centro Internazionale Franco Basaglia
Letizia Cesarini Sforza e Cosetta Crosti
piazza Orazio Marucchi 5
Tel. 06 8601504 / 8600265
Fax 06 8611067

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 15794
21 DIC. 1995

BIBLIOTECA

①

**CONFERENZA SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LE PROPOSTE DELL'AREA PROGRESSISTA
ROMA, 19 DICEMBRE 1995**

RELAZIONE: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. LE PROPOSTE POLITICHE DEI PROGRESSISTI

Ennio Grassi, Vice-presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Vorrei partire da un paradosso della cooperazione italiana: stiamo discutendo e organizzando conferenze su una materia praticamente inesistente. Basti osservare gli stanziamenti di Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) previsti dalla Finanziaria 1996, per ottenere conferma della drammatica riduzione degli aiuti ai Pvs. Ormai il volume di cooperazione gestito direttamente dal nostro governo è dell'ordine di 700 miliardi di lire all'anno, mentre i contributi obbligatori agli organismi internazionali ammontano a 1.700 miliardi di lire. In cinque anni l'Italia è passata da un Aps equivalente allo 0,39% del Pnl allo 0,14%.

In pratica la cooperazione italiana oggi esiste in funzione degli impegni obbligatori con la comunità internazionale; la nostra cooperazione è diventata soltanto cooperazione multilaterale passiva.

Perché dibattere quindi sulla cooperazione allo sviluppo dell'Italia?

Perché siamo convinti -noi Progressisti- che l'Italia non possa costruire la sua politica estera, né assolvere i suoi compiti europei, senza una politica di cooperazione allo sviluppo. Ciò si sustenta almeno su tre elementi indiscutibili: il riconoscimento nel Trattato di Maastricht della cooperazione come impegno comune dell'Unione europea, le nuove dimensioni della sicurezza e della politica internazionale che attribuiscono un rinnovato e più incisivo ruolo alla cooperazione allo sviluppo e, infine, la posizione di frontiera del nostro paese in uno spazio economico e politico, come è quello mediterraneo, particolarmente soggetto all'instabilità e all'esplosione delle crisi.

Vogliamo discutere di cooperazione anche perché la possibilità di crescita delle risorse destinate a questo scopo si presenta -apparentemente- come incompatibile con la suprema ragione di ridurre il deficit pubblico per entrare nell'Europa di Maastricht.

Il dibattito sulla cooperazione italiana, in estrema sintesi, deve rispondere a questo doppio imperativo: come costruire una reale politica di cooperazione e come tale costruzione può essere compatibile con i vincoli di bilancio. Prima di indicare le nostre proposte all'interno di questo quadro, voglio dire alcune parole su due possibili soluzioni semplificatorie.

La prima è quella di chi crede che per l'Italia non sia necessario avere una propria politica di cooperazione, ma che sia sufficiente mantenere gli impegni con gli organismi internazionali. Cioè che all'Italia basti pagare la sua quota di cooperazione multilaterale per rimanere nel "club" dei paesi che contano e anche per affrontare i problemi di sicurezza e di politica estera legati all'azione di cooperazione.

Fermo restando che siamo per una forte vocazione multilaterale dell'Italia, pensiamo che sia illusoria la funzionalità di una strategia fondata sulla rinuncia ad assumersi delle responsabilità in questo campo. La comunità internazionale, in primo luogo l'Unione europea, esige dai vari paesi un impegno ben maggiore che il mantenimento delle quote obbligatorie di risorse. La crisi della cooperazione internazionale mostra come non esista un soggetto o un piccolo gruppo di soggetti sui quali deporre la responsabilità dell'attività di cooperazione. La stessa Banca Mondiale, per citare il soggetto più significativo dell'assistenza internazionale, vive anche essa una fase di ripensamento e di revisione delle sue politiche. La crisi politica e finanziaria messicana di un anno fa ha messo in seria crisi l'ottimismo sull'aggiustamento strutturale.

L'Italia è chiamata a contribuire allo sviluppo internazionale non solo con risorse finanziarie, ma anche con idee, con proposte, con politiche.

Una seconda semplificazione da evitare, è quella di chiedere all'Italia un semplice aumento delle risorse. Si tratta di una posizione che prescinde della storia specifica della nostra cooperazione. La crisi della cooperazione italiana, ricordiamolo, è prodotta inanzitutto della sua stessa azione, della malacooperazione, prima che dei vincoli del bilancio. E' impensabile quindi che senza una seria critica ed una seria riforma la cooperazione possa trovare il consenso -politico e sociale- necessario perché l'Italia rinnovi i suoi impegni finanziari.

Una prima proposta, di tipo metodologico, dei Progressisti è quindi quella di seguire un percorso di breve durata, da concludersi entro marzo 1996, che veda nella Commissione parlamentare d'inchiesta il luogo della critica costruttiva e della riflessione per un dibattito sulla cooperazione non solo fra le forze politiche, ma anche con la DGCS e il governo, con le Ong, con gli esperti, con il mondo economico e finanziario, con le associazioni e il terzo settore, affinché si arrivi ad un corpo di proposte da presentare alle sedi legiferanti del Parlamento.

La cooperazione italiana non può rinnovarsi che all'interno del quadro e del dibattito della cooperazione europea. Non si tratta perciò di inventarsi obiettivi e priorità, ma di adottare e dare un contributo italiano agli orientamenti più efficaci e innovativi che ha raggiunto la cooperazione internazionale.

In primo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi si è affermata la convinzione che l'orientamento fondamentale della cooperazione allo sviluppo deve essere la riduzione della povertà. Le dimensioni della povertà nel mondo (1.300 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta) e i suoi effetti dirompenti in termini umani e di instabilità e

conflittualità, insieme ai più di trent'anni di tentativi falliti di fare della cooperazione uno strumento della politica economica e della sicurezza dei paesi donatori, sembrano coniugarsi per determinare che la riduzione della povertà costituisca la principale ragione di essere della cooperazione allo sviluppo. Questa è stata la principale conclusione del Summit di Copenhagen. Per l'Italia, la cui politica di cooperazione è stata caratterizzata da un costante mutamento di obiettivi e di priorità, è particolarmente necessaria questa definizione strategica che l'ancori all'interno della cooperazione europea e internazionale.

Sulla base di questo orientamento l'Italia deve definire il suo contributo di collaborazione con gli altri soggetti donatori. Specificamente, come è stato più volte indicato dalla DGCS, la nostra cooperazione deve puntare su quattro principali punti di forza:

1. la nostra relativa maggiore conoscenza rispetto ad altri donatori di alcuni paesi beneficiari, come ad esempio i paesi del Corno d'Africa e la nostra maggiore intensità e complessità di rapporti con alcuni paesi mediterranei ;
2. l'esperienza acquisita nel settore socio-sanitario;
3. la qualità dei progetti di sviluppo sociale portati avanti dalle nostre Ong;
4. la promozione dell'imprenditoria locale, compresa la microimprenditorialità, come meccanismo innovativo di lotta alla povertà.

Per poter affrontare questo obiettivo è necessario un contesto economico internazionale favorevole ai paesi beneficiari, affinché possa spiegarsi l'azione della cooperazione. In particolare, si richiede che i rapporti commerciali e il debito estero, non solo non tolgano ai Pvs quello che ricevono della cooperazione allo sviluppo, ma che sia avviato un processo che cerchi di integrare anche i paesi poveri nell'economia internazionale. In altre parole, risulta imprescindibile una forte coerenza nell'azione esterna dei paesi donatori, in primo luogo dell'Unione europea.

Per l'Italia ciò significa un doppio impegno. Da un lato, dovrà sostenere le proposte di cambiamento della politica agricola e della politica commerciale europee che favoriscano i paesi più poveri. L'azione della cooperazione esterna è sostenibile soltanto se prepara le condizioni per lo sviluppo dei rapporti e degli strumenti economici internazionali, in primo luogo il commercio. Dall'altro lato, l'Italia dovrà articolare la sua politica economica estera considerando anche gli orientamenti della cooperazione. A differenza del passato, quando si cercava soltanto una funzionalità della cooperazione in termini di politica economica, ora si dovranno inserire le tematiche della cooperazione nella politica economica. Ad esempio, l'impatto ambientale e sociale degli investimenti, la promozione della cultura imprenditoriale nei paesi riceventi, la cancellazione del debito dei paesi più poveri. La politica economica e la politica di cooperazione verso i Pvs hanno molti punti in comune, basta che non si confondano e che i rapporti fra le due politiche non siano asimmetrici.

L'individuazione della riduzione della povertà come obiettivo centrale della nostra cooperazione non significa modificare le priorità geografiche dell'Italia, ma qualificare il contenuto e il ruolo della nostra politica di aiuti. Esiste ormai un forte consenso, a che la cooperazione italiana si debba concentrare in non più di una diecina di paesi e che siano due le nostre aree prioritarie: il Mediterraneo in senso esteso, comprendendo il Medio oriente, e il Corno d'Africa.

Nei paesi prioritari, la lotta alla povertà è l'azione specifica della cooperazione allo sviluppo, ma in nessun caso è la nostra unica politica. In particolare verso i paesi del Mediterraneo è indispensabile articolare tutti gli strumenti disponibili: politica estera, politica economica, cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Cioè creare un'ampia offerta di cooperazione in senso esteso, ma con una divisione di funzioni e un coordinamento sia all'interno dell'Italia, che con i programmi di cooperazione mediterranea dell'Unione europea.

La riduzione della povertà è un obiettivo coerente con i programmi multilaterali che l'Italia sostiene finanziariamente, in particolare con il principale accordo di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea: la Convenzione di Lomé.

La riflessione sull'esperienza di Lomé ci offre inoltre alcuni insegnamenti particolarmente importanti per il rinnovamento della nostra cooperazione bilaterale.

1. La lotta alla povertà non solo è strettamente legata agli orientamenti che ormai tutti i modelli di cooperazione hanno adottato: diritti umani e democrazia, sviluppo sostenibile, sviluppo umano e partecipativo, ma costituisce il principio ordinatore dell'azione di cooperazione.

2. L'efficacia degli aiuti è direttamente legata alla vocazione verso lo sviluppo del paese ricevente e alla sua capacità di ricezione degli aiuti esterni.

3. La cooperazione da governo a governo, che ha caratterizzato la storia della cooperazione internazionale, mostra ormai enormi limiti in termini di utilizzazione ed efficacia degli aiuti. I segni di crisi della Convenzione di Lomé dipendono in parte da una struttura istituzionale che ha considerato i governi centrali dei paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) quasi come unici interlocutori dell'Unione europea.

4. Non è casuale che il nuovo approccio della cooperazione decentrata proposto dalla Commissione europea abbia origine soprattutto nei fallimenti del modello di cooperazione centralistico di Lomé. Il decentramento della cooperazione non riguarda solo i paesi donatori (iniziative delle Regioni e gli Enti locali), ma anche quelli beneficiari; si tratta di riportare la cooperazione alle popolazioni direttamente interessate, facendole partecipi del processo decisionale. La cooperazione decentrata è una cooperazione fra comunità del Sud e del Nord, che mette in moto le risorse disponibili sul territorio.

Siamo convinti che la cooperazione italiana, anche essa fortemente centralistica, può trovare un'opportunità di rinnovamento nell'approccio della cooperazione decentrata,

approccio che già sta mostrando una maggiore efficacia, pur nella sua breve esperienza.

Ci sembra inoltre che questo tipo di approccio avvicini le tematiche della cooperazione allo sviluppo ai cittadini, in particolare ai giovani. La mancanza di consenso e di entusiasmo per i problemi della cooperazione che si riscontra nel nostro paese è legato anche alla lontananza delle attività di cooperazione del mondo reale.

Peraltro, anche con una cooperazione riformata e con maggiori risorse, sarà comunque necessario mobilitare risorse non pubbliche a questo scopo.

E' poi un fatto consolidato la tendenza del nostro paese verso un ordinamento di tipo federalista. Ciò imporrà che Regioni ed Enti locali abbiano maggiori competenze anche nei rapporti internazionali. Bisogna quindi ampliare e regolamentare più compiutamente le attività di cooperazione decentrate già previste nel nostro ordinamento, ma in modo ancora disorganico e contraddittorio.

Infine, non si può ignorare che uno dei rapporti più complessi fra l'Italia e il Sud del mondo è dato dai flussi migratori. Speso con facilità si ipotizza un rapporto quasi meccanico fra la cooperazione e il controllo dell'immigrazione. Si tratta, invece, di un rapporto particolarmente difficile, ma l'approccio probabilmente più utile è quello della cooperazione decentrata. Da un lato, perché sono le amministrazioni decentrate quelle che affrontano i problemi dell'immigrazione, e dall'altro, perché la cooperazione territoriale permette il coinvolgimento dello stesso immigrante nei programmi di aiuto.

La moltiplicazione dei soggetti della cooperazione, sia nei paesi donatori che nei paesi riceventi, è ormai una tendenza consolidata. C'è chi vede in questo processo un disordine ancora maggiore che in passato, con un'offerta frammentata in piccoli progetti di cooperazione disarticolati. Si tratta, effettivamente, di un pericolo reale. Ma non è negando o nascondendo la molteplicità dei soggetti che possiamo affrontare il problema. Basti pensare che la prevista crescita del settore non profit, anche grazie alla legge Fantozzi, sicuramente incrementerà il ruolo di questo settore nella cooperazione allo sviluppo. Le esperienze di una delle federazioni di Ong, il Cipsi, con la Ras Assicurazioni e quella della Banca Etica per creare finanze alternative per lo sviluppo sono solo i primi esempi di una tendenza che si moltiplicherà.

La cooperazione allo sviluppo non potrà più essere un'attività esclusiva del governo e una vera regolazione di questa tendenza non può che essere il risultato dell'esperienza. Anche a questo proposito, così come nel caso del rapporto fra cooperazione bilaterale e multilaterale, si deve cercare il massimo di coordinamento, ma si deve mettere in conto, soprattutto in una prima fase, un certo disordine. Perciò più che avanzare proposte articolate di coordinamento costruite a tavolino, mi interessa a questo proposito proporre alcune linee di discussione.

E' imprescindibile che l'Italia articoli una vera politica estera. Che la cooperazione allo sviluppo diventi una componente strutturale della politica estera, non uno strumento o

un surrogato di essa, che le priorità geografiche della cooperazione non cambino ogni anno, che le condizionalità politiche siano guidate per i principi della cooperazione. E' necessaria una politica estera attiva in Europa e nel mondo, in grado di rappresentare la cooperazione italiana e dialogare alla pari con la politica economica.

Fissate, da parte del governo, le priorità e gli obiettivi della politica di cooperazione è necessario un corpus tecnico qualificato in grado di esercitare una vera leadership intellettuale nel campo degli aiuti. Questo organo deve preparare tecnicamente i programmi-paesi nei casi prioritari per l'Italia, deve contribuire alla discussione dei programmi co-finanziati dall'Italia con gli organismi multilaterali, deve orientare e offrire consulenza alle amministrazioni decentrate e alle organizzazioni non pubbliche nelle loro attività di cooperazione, deve fare il monitoraggio e le valutazioni interne dei programmi della cooperazione italiana. Per queste funzioni ci sembra particolarmente appropriata la creazione di un'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo che supporti tecnicamente gli orientamenti della politica di cooperazione adottati dal governo e ad esso risponde direttamente.

La mia idea, voglio essere chiaro, è che al momento di decisione politica e di attività diplomatica corrisponda un momento altrettanto qualificato, e con margini di autonomia, nella gestione della cooperazione allo sviluppo. La nostra esperienza fondata sul doppio ruolo del diplomatico -rappresentante della politica estera e gestore della cooperazione- non è stata assolutamente positiva. Si è caratterizzata per essere una struttura fragile, in condizioni di subire quello che la commissione di studio sulla cooperazione dell'ex-Ministro Colombo chiamava "incrostazioni" degli interessi dei soggetti esterni. Sulle caratteristiche concrete dell'Agenzia avremmo tempo di discutere, ma fin d'ora faccio un appello a tutti gli interessati ad avanzare delle proposte in questa e in altre sedi.

La repressione degli eventuali abusi, nel campo della cooperazione, spetta evidentemente alla magistratura; per il controllo amministrativo e di legittimità formale ci sono gli organi istituzionali a ciò preposti, quali la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti. Ma resta aperto il problema del controllo politico, che come per tutte le attività del governo deve competere al Parlamento, E' quindi opportuno che il Parlamento costituisca un'apposita authority dotata delle competenze e dei supporti necessari.

Vorrei concludere la mia relazione sollevando un problema più generale. La cooperazione allo sviluppo non deve essere concepita come un settore della politica estera, come un fondo dal quale prelevare risorse. E' un modo di capire i rapporti Nord-Sud, è una "fabbrica di conoscenza" sullo sviluppo del mondo, come scrive il comitato consultivo della cooperazione olandese. E' un investimento nella pace, nella sicurezza di tutti, nel nostro futuro.

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 15794
21 DIC. 1995

BIBLIOTECA

**COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. LE PROPOSTE DELL'AREA
PROGRESSISTA
ROMA, 19 DICEMBRE 1995**

RELAZIONE: IL NUOVO QUADRO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

José Luis Rhi-Sausi, *Vice-direttore del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI)*

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo mostra molti segni di stanchezza, se non di aperta crisi. La riduzione dei fondi pubblici, nazionali e internazionali, non sembra fermarsi. Fra i paesi OCSE, solo il Giappone ha mantenuto il suo livello abituale di aiuti. Fra gli organismi multilaterali, la situazione non è molto diversa: la diminuzione del budget del gruppo Banca mondiale ha colpito in modo particolare l'IDA, cioè l'organismo che più direttamente si occupa dei paesi poveri. L'UNIDO, l'organizzazione dell'ONU per lo sviluppo industriale dei Pvs, non conterà più con il contributo degli Stati Uniti (circa la quarta parte del suo bilancio), ma anche la situazione economica dell'UNDP, un altro organismo chiave della cooperazione internazionale, non è affatto positiva.

2. Contemporaneamente, ben altro quadro offrono i flussi privati destinati ai Pvs. Nel 1994 tale afflusso ha raggiunto i 227 miliardi di dollari (un vero record) contro i 54 miliardi dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps). Appena quattro anni prima, nel 1990, l'Aps, era pari a 57 miliardi di dollari, rappresentando più della metà del totale delle risorse finanziarie (capitale e crediti) destinate ai paesi del Sud del mondo.

Fondi privati che si moltiplicano e fondi pubblici che rallentano. Questa è la caratteristica essenziale dei rapporti finanziari attuali fra il Nord e il Sud del mondo. E da qui che parte la nostra riflessione.

3. Questo quadro dei rapporti finanziari Nord-Sud è uno dei principali indicatori delle trasformazioni economiche avvenute nei Pvs, soprattutto nell'ultimo decennio. Il Sud del mondo si è profondamente diversificato e sono emersi molti Sud. Sono molteplici i fattori che spiegano questa differenziazione per poter tentare qui una spiegazione sintetica. Il percorso generale però va rintracciato nella capacità o nella possibilità dei Pvs di riuscire ad inserirsi nell'economia internazionale. Il grado d'integrazione nel mercato mondiale -di paesi, regioni, popolazioni- è diventata la vera frontiera fra lo sviluppo e il sottosviluppo.

LA GEOGRAFIA DELLA MARGINALITA'

4. I flussi finanziari non sono soltanto un'indicatore dell'inserimento dei Pvs nella globalizzazione, ma ci offrono anche anche la geografia della marginalità internazionale. Seguendo la destinazione

dei 227 miliardi di dollari del 1994 possiamo osservare come essi si fermano in Asia e in America latina, anzi in meno di dieci paesi di queste aree; non li troviamo nell'Africa Sub-sahariana, tranne che marginalmente negli investimenti nelle miniere e nell'energia della Nigeria, e probabilmente nemmeno l'entrata del Sudafrica nel mercato finanziario modificherà la sostanziale emarginazione del continente.

5. La geografia della marginalità internazionale ci ricorda il ritardo e i limiti dei processi di modernizzazione e mondializzazione. Per integrare la maggior parte della popolazione della terra, sono necessarie, ma completamente insufficienti le politiche macroeconomiche. L'integrazione dei due terzi del mondo, richiede politiche di sviluppo e riforme sostanziali nei principali rapporti economici fra Nord e Sud, in primo luogo i rapporti commerciali. Ma richiede anche che i paesi e le popolazioni emarginate del Sud diventino soggetti del proprio riscatto. Queste due condizioni offrono l'occasione per riqualificare le politiche e gli strumenti della cooperazione allo sviluppo internazionale.

6. Dalla geografia della marginalità emergono con chiarezza le priorità geografiche e settoriali della cooperazione internazionale. Dove e come concentrare gli aiuti. Forse non è un caso l'individuazione, da parte di tutti gli organismi internazionali e le agenzie nazionali, della lotta alla povertà come obiettivo principale della cooperazione.

7. Le dimensioni dell'esclusione e le sue conseguenze in termini di sicurezza globale richiedono di pensare in termini innovativi il problema delle risorse finanziarie necessarie per la cooperazione internazionale.

8. L'obiettivo fondamentale della riduzione della povertà e dell'esclusione dovrebbe incentivare il miglioramento della qualità dell'offerta di cooperazione, compresa la ristrutturazione delle agenzie nazionali e internazionali.

9. Sui contenuti della lotta alla povertà possono essere individuati due percorsi innovativi, due nuovi approcci: la cooperazione decentrata e la promozione, mediante strumenti finanziari, della microimprenditorialità. Si tratta di due "tecnologie" strettamente legate sia alle trasformazioni dei Pvs (la "scomparsa" dello Stato, la crescita della società civile, l'incorporazione dei criteri di mercato nell'economia informale, la nascita di una nuova istituzionalità pubblica a partire dalle amministrazioni locali), che ai nuovi paradigmi dello sviluppo (le persone prima delle cose, lo sviluppo come un processo di apprendistato, la democrazia e la partecipazione come valori).

LA COOPERAZIONE DECENTRATA

10. La cooperazione decentrata è un nuovo approccio della cooperazione internazionale, perché supera la cooperazione delle amministrazioni decentrate, è comprende una azione, come segnala la Commissione europea, che mobilita il know how europeo e le risorse delle organizzazioni europee nella forma di partenariato con i Pvs. Esprime rapporti di solidarietà fra comunità locali, associazioni e gruppi, e settori produttivi nella Comunità e nei Pvs. Essa è emersa come una delle innovazioni della quarta Convenzione di Lomé nel 1989. La cooperazione decentrata permette ad

altri partner locali, oltre alle amministrazioni centrali, di svolgere progetti e ottenere assistenza finanziaria della Comunità.

11. Forse l'elemento più interessante ed innovativo della cooperazione decentrata è che offre una forma di convergenza fra le due visioni tradizionalmente separate dell'attività di cooperazione: quella top-down, caratteristica della cooperazione pubblica che punta sulla dimensione *macro*, e quella bottom-up, tipica delle Ong che privilegia la dimensione *micro*. La dimensione *meso* di quest'approccio può creare o rafforzare le istituzioni intermedie, pubbliche e private, che migliorano l'impatto degli aiuti.

12. La cooperazione decentrata è ancora molto nuova per poter valutare la sua qualità. Ma vogliamo segnalare un'esperienza particolarmente interessante all'interno della Convenzione di Lomé: quella portata avanti dall'Uganda e dalla Danimarca. L'elemento qualificante di questo successo è il decentramento amministrativo avviato dal governo ugandese. I 39 distretti che compongono il paese godono di alti margini di autonomia amministrativa e controllano risorse pubbliche per lo sviluppo locale. La cooperazione danese, da parte sua, è servita soprattutto a migliorare la capacità (*capacity building*) dei soggetti e delle istituzioni a livello locale.

13. E' importante tenere presente almeno due condizioni per una buona qualità della cooperazione decentrata: un processo in atto di decentramento nel paese ricevente e una capacità di gestione e di coordinamento da parte dei soggetti locali dei paesi donatori.

14. In ogni caso, è prevedibile una forte affermazione della cooperazione decentrata, sia perché esiste una forte spinta verso il decentramento amministrativo nella maggior parte dei Pvs, sia perché le Regioni e gli Enti locali europei stanno moltiplicando la loro attività internazionale.

LE FINANZE DELLE MICROIMPRESE

15. La seconda "tecnologia" nella lotta alla povertà è anche essa legata alle trasformazioni avvenute nei Pvs nell'ultimo decennio. In particolare alla trasformazione non solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa della povertà. In termini schematici si possono individuare tre tipi di risposta da parte dei poveri nei Pvs.

16. Una prima tipologia è quella fondata sulla mobilità fisica: si cerca altrove il lavoro perso o il lavoro mai trovato. In molte occasioni questa mobilità è anche migrazione internazionale, e una parte di essa è diretta verso i paesi industrializzati. E' impressionante la dimensione di questa mobilità fisica nell'ultimo decennio.

17. Una seconda tipologia integra l'esercito dell'economia informale. In non pochi Pvs questo settore è più importante dell'economia formale. Si tratta di un'economia estremamente composita. Una parte, piccola in realtà, riesce ad inserirsi nel circuito formale, un'altra parte segue il conosciuto "arte d'arrangiarsi" e un'altra ancora passa dall'economia informale al giro della criminalità.

18. Fra le tipologie che agiscono nell'economia informale, esiste poi un settore che possiamo definire quello dei poveri che si sono stancati di essere poveri. Cioè quei 500 milioni di poveri, con

un'alta percentuale di donne, che gestiscono con profitto microimprese. La letteratura economica li chiama microimprenditori. Ed effettivamente condividono molti elementi della cultura imprenditoriale.

19. In termini di riduzione della povertà questa è una delle strade più efficaci, sia per la sua sostenibilità fondata sull'impegno e la responsabilità dei propri soggetti, che per gli effetti culturali contro l'assistenzialismo e le attività delittive. Il principale problema per la crescita, il consolidamento e il necessario salto qualitativo della microimpresa è costituito dal fatto che questi imprenditori -privi di garanzie patrimoniali- non hanno accesso al credito. La Banca Mondiale stima che non più del 2% dei microimprenditori dei Pvs partecipa a qualche tipo di servizio finanziario.

20. Rendere accessibile il credito a questo settore può diventare una significativa qualificante attività della cooperazione internazionale. Su questa linea ormai si dispone di una discreta esperienza. L'antecedente più importante è la Grammeen Bank e l'appoggio di un'organizzazione dell'Onu, l'Ifad, a quest'iniziativa. Si tratta di una banca, nel Bangladesh, specializzata in microcrediti e che ormai raggiunge una clientela di più di 2 milioni di mutuatari, coprendo quasi la metà dei villaggi del paese.

21. Le istituzioni finanziarie di sostegno alle microimprese si sono moltiplicate negli ultimi anni. Il BRI in Indonesia ha una clientela di 2 milioni di mutuatari e 12 milioni di risparmiatori e i microcrediti del BancoSol in Bolivia rappresentano circa il 10% del mercato potenziale, mentre i suoi mutuatari superano la terza parte dei mutuatari totali della Bolivia. Un primo studio complessivo del fenomeno -elaborato dall'Agenzia americana per la cooperazione, l'USAID- che prende in considerazione 12 casi dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina, arriva a conclusioni molto interessanti.

22. Di queste conclusioni due ci sembrano particolarmente rilevanti: la prima è che i poveri pagano i prestiti. Le sofferenze bancarie sono minime. Il sistema dei "gruppi solidali", ispirato all'esperienza della Grammeen Bank, date le dimensioni dei crediti (200-400 dollari) e la scadenza a breve (anche poche settimane), è in grado di supplire le garanzie patrimoniali.

23. La seconda conclusione dello studio è che, contrariamente a quanto si crede, queste istituzioni finanziarie hanno molti punti di forza per diventare sostenibili ed stabilire circuiti di autofinanziamento-risparmio interno-credito.

24. Per i paesi donatori sono tre le principali raccomandazioni da fare: appoggiare le istituzioni finanziarie e non i progetti della microimprenditorialità, cercare la vitalità di queste istituzioni e offrire know-how per la loro crescita.

25. Tutto ciò significa che altri soggetti dei paesi donatori, che tradizionalmente hanno avuto un ruolo passivo di semplici enti esecutori o finanziatori, possono e debbono giocare un ruolo di primo piano nella riduzione della povertà. In particolare, la partecipazione delle istituzioni finanziarie e delle imprese europee, quindi italiane, può costituire una garanzia sulla qualità di questi programmi. In un recente studio per il Mediocredito Centrale, nel quale ho partecipato, abbiamo potuto osservare che la struttura finanziaria dei prestiti ai poveri può disporre di numerosi

strumenti (fondi rotativi, leasing, garanzie, venture capital, ecc.) e che la loro gestione non è meno complessa di altre attività finanziaria.

VERSO NUOVE PARTNERSHIP NELLA COOPERAZIONE

26. Le nuove "tecnologie" della cooperazione accennate richiedono non solo un diverso partenariato fra il Sud e il Nord, come è auspicato nelle riflessioni della cooperazione internazionale, ma anche un nuovo "partenariato" fra i soggetti e gli agenti degli aiuti. In particolare la partecipazione -ripeto non in quanto semplici enti esecutori o erogatori- delle amministrazioni locali, delle imprese e delle istituzioni finanziarie dei paesi donatori deve essere accompagnata da un dialogo sistematico, da una "contaminazione di mondi", con le amministrazioni centrali della cooperazione e, soprattutto, con le Ong e le organizzazioni sociali presenti da tempo nelle realtà dei Pvs. L'altrettanto necessaria riqualificazione delle Ong può trovare un impulso in un rapporto di collaborazione con il mondo economico e finanziario. Le attività di alcune Ong italiane come il Molisv-Movimondo (promozione dell'imprenditoria locale nella Provincia di Buenos Aires) e il Cicsene (promozione delle piccole imprese in Burkina Faso) costituiscono dei segnali incoraggianti a questo riguardo.

LA GESTIONE DEGLI AIUTI

27. L'orientamento della riduzione della povertà sta modificando l'organizzazione e il ruolo delle amministrazioni nazionali e internazionali della cooperazione allo sviluppo. La cooperazione è diventata una materia che richiede ancora maggiore expertising e specializzazione che in passato. Strutture agili e in grado di dialogare con una ampia varietà di soggetti costituiscono dei requisiti fondamentali.

28. Le strutture nazionali tendono ad essere più snelle e con maggiori capacità propositive. Si richiede da loro un minore ruolo gestionale a favore di un ruolo leader negli indirizzi e nel coordinamento, così come una rappresentanza forte nelle sedi multilaterali. Non solo, e non tanto, per difendere interessi nazionali, quanto per proporre e negoziare politiche favorevoli allo sviluppo internazionale.

29. Nel caso europeo predominano attualmente due dibattiti: quello sul coordinamento e sulla possibile divisione di lavoro fra la Commissione e le amministrazioni nazionali e quello sulle riforme organizzative all'interno dei vari paesi. Al di là delle forme specifiche che adotta questo dibattito, i suoi termini si centrano soprattutto sul come incrementare l'efficacia degli aiuti. Ed è constatabile una tendenza verso una maggiore autonomia delle strutture tecniche della cooperazione. La maggiore indipendenza del GTZ in Germania, la proposta in discussione in Olanda per costituire un'Agenzia, la maggiore specializzazione del SIDA in Svezia, la privatizzazione in Gran Bretagna.


LE RISORSE FINANZIARIE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

30. La riqualificazione della cooperazione internazionale deve essere accompagnata comunque da un sostanziale incremento del volume di risorse finanziarie. Ma la formula tradizionale sembra avere poche probabilità di successo: la proposta di un contributo dei paesi donatori per la cooperazione equivalente allo 0,7% del Pnl è stato approvato dal 1972 nell'Assemblea dell'Onu, e solo quattro paesi, Danimarca, Olanda, Norvegia e Svezia, hanno superato questo obiettivo.

31. Il problema non solo si presenta con l'inadempimento del impegno, ma anche dalla gestione nazionali degli aiuti. I problemi globali non trovano una corrispondenza con soluzioni altrettanto globali.

32. A questo riguardo ci sembra particolarmente interessante e percorribile la proposta avanzata dal Nobel Tobin su l'idea di fissare una piccola commissione (tipo l'uno per mille) sulle transazioni finanziarie internazionali. Per avere una stima delle dimensioni di quest'iniziativa basti pensare che le transazioni in securities pubbliche, nel solo mondo industrializzato, ammontano a circa 55 mila miliardi di dollari, perciò una commissione per la cooperazione internazionale dello 0,1% sarebbe equivalente al volume attuale dell'Aiuto pubblico allo sviluppo.

33. Intanto, tutte quelle amministrazioni nazionali che stanno riducendo le risorse per cooperazione, potrebbero accogliere la proposta del Giappone, nel senso che tale riduzione sia accompagnata da una cancellazione del debito estero dei paesi più poveri. Non è una soluzione, ma è un segnale importante.



iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 15794
21 DIC. 1995

BIBLIOTECA

**COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LE PROPOSTE DELL'AREA PROGRESSISTA
Roma, 19 dicembre 1995**

**RELAZIONE: PER UNA RIFORMA NORMATIVA DELLA COOPERAZIONE
DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

Gildo Baraldi, *Forum permanente per lo sviluppo umano e la lotta contro l'esclusione sociale*

1. PREMESSA

In questa relazione intendo proporre alcuni suggerimenti per una riforma normativa della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, finalizzati a renderla più funzionale ed efficace, più facilmente armonizzabile con la cooperazione dell'Unione europea, del sistema delle Nazioni unite, degli organismi di Bretton Wood e degli altri Paesi donatori, più snella e flessibile, ma al tempo stesso meglio controllabile nelle scelte degli interventi e nella correttezza delle realizzazioni.

Nella stesura di questa relazione ho tenuto conto della mia esperienza in quest'anno di lavoro con la Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, con cui ho l'onore di collaborare. Infatti la legge istitutiva della Commissione le attribuisce anche il compito di proporre al Parlamento i correttivi legislativi, normativi e organizzativi che l'inchiesta permetterà di individuare come più idonei. Sono pertanto emerse in quell'ambito molte riflessioni, che a mio avviso già costituiscono un'importante patrimonio comune dei gruppi parlamentari e delle forze politiche. E' infatti necessario che una riforma non si limiti, come in parte avvenne per l'attuale legge n.49 dell'87, a tradurre in norme legislative un'insieme di valori, idee e proposte, anche valide, ma senza averne verificato e sperimentato la compatibilità con la macchina della pubblica amministrazione e l'applicabilità concreta. Bisogna pertanto analizzare approfonditamente gli elementi che hanno reso possibile molti fallimenti e rimuoverne le cause.

2. PRIMA DI OGNI RIFORMA NORMATIVA

Non ci si può illudere che basti una nuova legge, per quanto buona essa possa essere. Una legge è solo uno strumento: certamente con una zattera sconnessa non si va molto lontano, ma anche il panfilo più moderno e meglio attrezzato serve a poco se il mare è in burrasca, se non si conosce la rotta e se l'equipaggio è inadatto o insufficiente.

E il mare, in Italia, è sempre meno navigabile: non c'è consenso per la cooperazione ed è proprio questo uno dei primi problemi da risolvere. Eppure vari episodi di mobilitazione su fatti specifici hanno dimostrato che la nostra società civile è sensibile alla solidarietà, sia interna che esterna, non meno di quelle scandinave, olandesi o di altri Paesi in cui la cooperazione gode di vasto consenso. Perché questa contraddizione?

Innanzitutto scandali, abusi e fatti di malacooperazione, che i mass-media hanno enfatiz-

zato ignorando i molti interventi positivi, hanno abbattuto ogni residuo di fiducia in un'opinione pubblica che una troppo lunga storia di inefficienza e corruzione aveva già maldisposto a credere nell'intervento statale. E' dunque indispensabile capovolgere questa immagine, assicurando da subito trasparenza e controlli rigorosi e, al tempo stesso, informando adeguatamente anche su ciò che ha funzionato.

Poi bisogna considerare che quasi tutti gli interventi, anche i più riusciti, sono stati concepiti, progettati e realizzati molto lontano dal Paese reale, che non è stato in nulla coinvolto, se escludiamo almeno in parte l'azione del volontariato e delle ONG e qualcuno dei pochi progetti basati su piccole e medie imprese o proposti dalla cooperazione decentrata.

Infine, ed è forse questa la principale causa di disaffezione, il cittadino non ha mai potuto capire la necessità di sacrificare risorse per la cooperazione allo sviluppo. Non solo perché non vi è mai stato un serio sforzo di informazione e di educazione. Nei fatti finora la cooperazione italiana si è mossa prevalentemente sul doppio binario di un assistenzialismo quasi elemosiniero verso i popoli del Sud e di un sostegno quasi parassitario ad alcune imprese italiane, poco facendo per l'obiettivo prioritario della lotta strutturale contro la povertà e per favorire sul territorio quello sviluppo economico, sociale, occupazionale, manageriale e di interscambio che si traduce, anche in Italia, in vantaggio reciproco su molti piani.

Torno ora all'esempio della navigazione per affrontare un altro elemento preliminare a qualsiasi riforma: la rotta. Finora dietro l'affermazione, corretta ma troppo generica, che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera, si è celata la totale assenza di una politica della cooperazione, che consenta di definire con chiarezza obiettivi e priorità da poi attuare tramite una coerente programmazione pluriennale. Non approfondirò oltre questo tema: la mia relazione ha un profilo più "tecnico" e vuole solo contribuire a costruire un natante che regga il mare ed a trovare un equipaggio che sappia farlo funzionare, quale che sia la rotta. Peraltro oggi l'area progressista ha già esposto con chiarezza le sue proposte di politica di cooperazione, proposte che personalmente condivido. Ovviamente sono possibili anche opzioni differenti. In ogni caso però la cooperazione allo sviluppo deve rispondere ad una sua politica non appiattita su quella estera e non confusa con quella di commercio estero (che abbisogna di diversi strumenti), anche se coerente con la prima e correlata con entrambe, come del resto con la politica comunitaria, con quella economica nel suo complesso, con gli affari sociali, con l'immigrazione, in alcuni casi con la difesa e con la protezione civile e, più in generale, con l'intera proposta per il Paese.

3. I SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE

Quando parlavo di un equipaggio adatto e sufficiente non pensavo solo allo staff di funzionari, tecnici, esperti ed operatori, ma a tutti quei soggetti della società italiana che possono riportare la cooperazione allo sviluppo dentro il Paese reale, facendola diventare parte integrante della sua vita.

Il volontariato internazionale e le ONG hanno preceduto la cooperazione pubblica ed hanno avuto con essa un intenso rapporto di stimolo, critica e collaborazione, divenuto sempre più difficile negli ultimi anni. Tuttavia, anche se le recenti proposte del ministro Fantozzi di facilitazione fiscale per il "non profit" e per chi vi contribuisce incrementeranno inevitabilmente una sua maggior presenza sullo scenario della cooperazione, non

è stato coinvolto l'intero mondo del terzo settore. Anzi, le stesse ONG sono state sostanzialmente marginalizzate ed isolate in un ghetto in cui operare da sole o con le istituzioni centrali della cooperazione pubblica, ma comunque ad di fuori di una rete integrata con tutti gli altri soggetti.

La piccola e media impresa, le imprese sociali, gli istituti di credito, le cooperative, il commercio solidale e il piccolo investimento costituiscono le componenti del secondo settore più appropriate per operare nei e con i Paesi in via di sviluppo in un quadro di vantaggio reciproco, eppure il loro coinvolgimento è sempre stato irrisorio.

La cooperazione non può certo risolvere il problema dell'immigrazione né frenarne i flussi, ma potrebbe modificare positivamente il contenuto di tali flussi, renderli utili per i Paesi di origine e più governabili per quello di destinazione. Eppure le comunità di immigrati non sono considerate come possibile soggetto.

Infine Regioni ed Enti locali sono paralizzati e le loro iniziative poste in un'insostenibile situazione di precarietà, perché non si è saputa risolvere la contraddizione tra il necessario centralismo della politica estera e l'opportunità di decentrare la cooperazione, valorizzando, in Italia e nel terzo mondo, la capacità delle autonomie locali di mobilitare le forze vive del territorio e di inserirle attivamente in rapporti integrati di sviluppo, muovendo anche risorse private.

Ebbene, sono proprio questi i soggetti che è necessario imbarcare sul natante della cooperazione perché essa possa prendere il largo.

4. LIMITI DELLA NORMATIVA ATTUALE; LEGGE-PONTE E RIFORMA

E veniamo finalmente al natante. Quali che saranno la rotta, l'equipaggio e le condizioni del mare, non si potrà comunque navigare con la barca attuale, che ormai fa acqua da tutte le parti. Tuttavia bisogna tener ben distinti due diversi livelli: l'architettura del natante e i danni prodotti dai troppi fortunali. La prima è obsoleta, inadatta alle necessità e va radicalmente riprogettata. Ma bisogna anche evitare che intanto la barca vada a fondo e per questo servono delle riparazioni urgenti.

La legge 49 del 1987, al di là dei suoi limiti intrinseci, è divenuta oggettivamente inapplicabile a causa dei numerosi interventi normativi successivi. Già al momento della sua approvazione essa appariva difficilmente conciliabile con l'organizzazione del ministero degli esteri dettata dal DPR 18 del '67, organizzazione a mio avviso incompatibile con le necessità della cooperazione allo sviluppo. Un anno dopo il regolamento attuativo, DPR 177 dell'88, ha introdotto cunei disgreganti nelle molte ambiguità e farraginosità della legge, sostanzialmente contraddicendola. Poi vi sono state la riforma delle amministrazioni pubbliche (DL 29 del '93), l'abolizione degli organi collegiali, la legittimazione di interventi del tutto autonomi da parte di comuni e provincie (legge 68/93, art.19, comma 1 bis) e soprattutto la soppressione della contabilità speciale e della "gestione fuori bilancio" a partire da quest'anno, il tutto aggravato dall'irrigidirsi dei controlli (spesso più di forma che di sostanza) e dall'eccesso di cautela che è conseguito all'azione dei magistrati. Si è così arrivati ad una paralisi pressoché totale della cooperazione bilaterale, compensata solo in minima parte da un maggior ricorso al canale multi-bilaterale (ma l'Italia non può rinunciare ad una propria responsabilità diretta); nel '95, nonostante i fondi siano stati ridotti a poco più di un decimo rispetto agli "anni grassi", si è riusciti a spenderne solo la metà; le

ONG stanno morendo, soffocate dai debiti contratti per tenere in piedi i progetti ed anticipare i contributi già deliberati da due o tre anni, che l'amministrazione non riesce ad erogare; inevitabili tragedie nei Paesi più a rischio evidenziano la situazione di volontari e cooperanti cui non si è riusciti a dare assicurazione, contributi sociali e conservazione del posto di lavoro; i borsisti stranieri in Italia non riescono ad incassare la magra borsa di studio; sindaci ed amministratori locali, compressi tra norme contraddittorie, temono sanzioni per gli interventi di solidarietà che hanno promosso; la pubblica amministrazione della cooperazione si regge in gran parte su contrattisti e comandi che rischia di perdere già tra pochi giorni. E' dunque urgente mettere pezze e rattoppi, senza attendere una riforma organica che richiede tempi non brevissimi, ma, proprio per questo, senza neppure anticipare e in qualche modo ostacolare la futura riforma.

In questa direzione si è mosso il Governo, che ha approvato nell'agosto scorso e sottoposto al Parlamento un disegno di legge-ponte oggi all'esame del Senato. Al di là delle intenzioni il testo non era del tutto convincente: da un lato i rattoppi proposti non sembravano sempre efficaci, d'altro lato alcune norme potevano forse pregiudicare una riforma più radicale. Tuttavia credo che l'attento lavoro della Commissione esteri del Senato stia migliorando il testo in modo sufficiente e sarei lieto di apprendere uscendo da questa conferenza dell'approvazione almeno da parte di quel ramo del Parlamento.

Diversa e più complessa è l'analisi dei limiti strutturali della normativa attuale, limiti che devono essere individuati e conosciuti perché, riformando la cooperazione, sia possibile superarli.

Un confronto con gli altri Paesi europei evidenzia subito che in Italia vi è una grande confusione di ruoli. Nella vaghezza delle attribuzioni, è stato gioco-forza che la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli esteri (DGCS) concentrasse al suo interno quasi tutte le funzioni. Essa supplisce nei fatti il compito politico di indirizzo e di programmazione, progetta gli interventi, li concorda con i partner, è ente finanziatore, è organismo di gestione, è esecutore diretto o procuratore degli appalti, gestisce la valutazione delle attività da essa stessa promosse e, in mancanza di altri soggetti, diviene anche ente di controllo politico e dei risultati. Credo che questa concentrazione abbia anche contribuito alla crescente conflittualità con gli organi di controllo amministrativo e di legittimità formale (la Ragioneria generale del ministero del tesoro e la Corte dei conti). Nella maggior parte degli altri Paesi OCSE l'organo corrispondente alla nostra DGCS si concentra sulle funzioni proprie dell'ente finanziatore: attuando le scelte politiche e la programmazione del Governo, individua, formula e finanzia programmi e progetti di cooperazione e verifica in corso d'opera che gli esecutori li attuino in modo efficace ed efficiente sul piano amministrativo e su quello tecnico.

Inoltre la legge 49 non ha osato attuare compiutamente la scelta di un'agenzia specifica per la cooperazione e si è illusa di poter costruire una specie di "agenzia virtuale" all'interno del ministero degli esteri, aggiungendo ai funzionari diplomatici ed amministrativi un nucleo di tecnici. L'insufficiente definizione delle competenze e l'oggettiva contraddizione con l'attuale organizzazione del ministero degli esteri e della carriera diplomatica hanno reso non funzionale questa scelta.

In gran parte a questa stessa contraddizione ed alle conseguenti incomprensioni tra ambasciate e UTL attribuisco anche la difficoltà di costituire, come voleva la legge, unità periferiche di cooperazione nei Paesi prioritari. Eppure l'Unione europea e la gran parte degli

altri donatori ricorrono intensamente a proprie strutture in loco, che consentono di identificare i progetti, gestire gare di appalto in loco, monitorare le attuazioni in modo più efficace e con la necessaria flessibilità.

Infine l'intera macchina è concepita come apparato centrale e centralistico, che può erogare fondi ad Organismi multilaterali o ai Governi partner e può stipulare contratti con imprese private (per lo più consorzi temporanei costituiti ad hoc da grandi imprese), ma non ha strumenti per interagire adeguatamente con gli altri soggetti autonomi della nostra società, per unire le sue ad altre risorse private, per in terloquire con le autonomie locali italiane.

5. COLLOCARE CORRETTAMENTE LE RESPONSABILITA' POLITICHE E QUELLE ESECUTIVE

La responsabilità politica della cooperazione compete esclusivamente al Governo; non al Parlamento, tanto meno alla DGCS o all'eventuale agenzia, che hanno solo compiti di attuazione.

Al Parlamento compete però il controllo politico dell'intero operato del Governo ed in particolare, per quanto riguarda la cooperazione, il controllo politico delle scelte e dei risultati. A tal fine è opportuna la costituzione di una apposita Commissione parlamentare permanente, dotata di un proprio staff di esperti e che possa costituire una vera e propria "authority di garanzia".

Data la prevalente correlazione con la politica estera, di cui la cooperazione è e deve rimanere parte integrante, la responsabilità del Governo si concentra innanzitutto nel ministro degli esteri. Se tuttavia la cooperazione ha bisogno di una sua politica specifica e di non ridursi ad un semplice settore della politica estera, essa deve coinvolgere anche altre competenze, come quelle proprie dei ministeri economici e finanziari, degli affari sociali, del commercio estero, dei rapporti comunitari, dell'immigrazione, ... Pertanto, pur evitando comitati interministeriali e vincoli inefficienti in cui si impegna il ministro degli affari esteri ad operare "d'intesa con" altri ministri, è opportuno che egli sia affiancato dai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, secondo le regole delle conferenze di servizi per gli affari concernenti più amministrazioni, e che, su sua proposta, le linee della politica di cooperazione, le sue priorità, la sua programmazione ed i profili generali dei piani-paese siano approvati dal Consiglio dei ministri.

La determinazione del bilancio italiano prevede una programmazione triennale a scorrimento annuale, in cui solo gli impegni annuali sono certi, mentre le regole della Commissione dell'Unione europea impongono una programmazione quinquennale e certa; sarebbe meglio adottare questo criterio o quantomeno assicurare una certezza almeno triennale.

Le priorità non possono essere generiche e aggirabili: con le sole eccezioni delle iniziative promosse dalle ONG (ma non quelle loro affidate), degli interventi di emergenza, delle iniziative autonome della cooperazione decentrata (quando non utilizzino fondi gestiti dal governo) e dei contributi obbligatori agli organismi internazionali e comunitari, tutte le risorse della cooperazione italiana, a dono ed a credito, bilaterali, multilaterali (contributi volontari) e multilaterali devono essere concentrate nei soli Paesi prioritari. I quali peraltro devono essere pochi e ragionevolmente costanti nel tempo. Nelle aree prioritarie è opportuno procedere non con interventi e progetti sparsi, ma con "programmi-paese"

dettagliati.

Approvati i profili generali dei piani-paese (obiettivi concreti, priorità interne, settori di intervento e disponibilità finanziarie complessive) il ministro degli esteri, prima di procedere all'approvazione del "programma-paese", incarica un'apposita struttura tecnica degli studi di fattibilità per la messa a punto dei programmi ottimali e delle diverse alternative, analizzando gli aspetti tecnici, economici, sociali, ambientali e di sostenibilità. Questa struttura può anche essere interna all'agenzia di cui parlerò più avanti, purché ben individuata e separata, nelle responsabilità, dagli altri compiti dell'agenzia stessa.

Per governare la cooperazione il ministro degli affari esteri deve disporre di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, che è opportuno sia retto da un diplomatico e sia collocato nel ministero degli esteri, ma in posizione di particolare autonomia e con la possibilità di avvalersi di particolari professionalità, all'interno ed all'esterno dell'amministrazione. Tale ufficio di staff, oltre ad assistere il ministro nei suoi compiti, assicura il raccordo tra gli organi di studio preliminare, di cui ho parlato sopra, quelle negoziali, gestite dal Corpo diplomatico e dalla rete delle ambasciate, e quelle affidate all'agenzia sia a livello centrale che periferico.

Infine suggerisco di sopprimere l'attuale direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e di costituire un'apposita agenzia, con il compito di formulare in forma esecutiva i progetti, organizzare le gare e le procedure concorsuali, erogare ratealmente i finanziamenti in base alla verifica degli stati di avanzamento, effettuare i collaudi e le accettazioni, monitorare e valutare la realizzazione. Tale agenzia dispone di personale proprio, dotato delle necessarie competenze tecniche, economiche ed amministrative ed è organizzata in un nucleo centrale ed in unità periferiche in ciascuna delle aree prioritarie. Le unità periferiche provvedono anche, per parte italiana, ai compiti propri della "gestione in loco", costituendo appositi organi di gestione con, secondo il caso, i partner locali, gli organismi multilaterali, gli altri donatori.

Tranne che per alcune categorie specifiche di progetti, di cui parlerò più avanti, l'agenzia non deve essere anche esecutrice delle iniziative di cooperazione. Gli esecutori dei singoli progetti o di loro parti devono essere scelti caso per caso, tramite gare o altre procedure concorsuali da effettuare preferibilmente in loco. Anche l'affidamento di iniziative bilaterali o multilaterali ad ONG deve avvenire tramite apposite procedure concorsuali tra le ONG che hanno maggiore e meglio valutata esperienza del Paese e del settore e limitatamente alle (tutte e sole) iniziative la cui tipologia porta a identificare le ONG come esecutori ottimali.

E' invece plausibile che rimangano concentrati nell'agenzia i diversi ruoli di ente finanziatore, gestore e realizzatore per alcune categorie di interventi, come quelli rivolti alla creazione ed al sostegno di piccole imprese nei Paesi beneficiari, quelli di sostegno alle istituzioni locali (appoggio ai processi di democratizzazione, alle politiche di decentramento e di costruzione delle amministrazioni locali, alla tutela dei diritti civili, alla difesa dell'ambiente, alla micro-imprenditorialità, in particolare femminile, ed alle organizzazioni non governative locali, ecc), quelle di appoggio alle iniziative della cooperazione decentrata ed a quelle promosse dalle ONG.

7. DECENTRAMENTO

Quando parlo di decentramento della cooperazione penso a tre aspetti diversi e in qualche modo complementari: il decentramento degli organi della cooperazione italiana nei Paesi beneficiari, la cooperazione decentrata promossa dalle Regioni e dagli Enti locali, il decentramento dei beneficiari, degli interlocutori e dei partners rispetto ai governi dei Paesi beneficiari.

Del primo aspetto ho già parlato; ribadisco solo che un'efficiente struttura della cooperazione italiana nelle aree di intervento è essenziale per verificare le condizioni preliminari di fattibilità e di progettazione, per assicurare un monitoraggio continuativo delle iniziative, per consentire la flessibilità necessaria in contesti in rapido cambiamento e, soprattutto, per interloquire efficacemente con le strutture locali, con gli altri donatori e con le altre due forme di decentramento sopra indicate.

Quanto alla cosiddetta "cooperazione decentrata", essa costituisce una realtà ormai consolidata nella maggior parte dei Paesi OCSE, a partire dalla Francia, e rappresenta una delle innovazioni più importanti anche per il riassetto della cooperazione italiana. Può essere infatti il principale strumento per riavvicinare il Paese reale alla cooperazione allo sviluppo e per valorizzare le potenzialità dei soggetti minori, a partire dalla piccola e media impresa, dal credito e dagli enti pubblici e privati di ricerca, formazione, ecc.

La normativa attuale è molto contraddittoria: da un lato tende ad escludere ogni ruolo attivo delle Regioni e degli Enti locali, confinandoli al più a terminale esecutivo della cooperazione centralizzata; d'altro lato la legge n. 68 del '93, all'art.19, comma 1 bis, legittima addirittura interventi del tutto autonomi delle Provincie e dei Comuni, senza alcuna correlazione con la politica nazionale di cooperazione, purché autofinanziati con lo 0,8% del loro bilancio ordinario. Ne risultano azioni frammentarie e dispersive. Spesso questi enti tendono, su scala microscopica, a svolgere un ruolo analogo a quello dell'attuale DGCS finanziando ed eseguendo, direttamente e con i soli fondi pubblici locali, azioni nel terzo mondo o concedendo alle ONG contributi marginali, integrative di quelli dello Stato o dell'Unione europea.

E' dunque opportuno mettere meglio a fuoco quale dovrebbe essere il ruolo di questi nuovi soggetti: la specificità dell'Ente locale non consiste nel finanziare propri progetti così come oggi fa la DGCS, nè nell'erogare finanziamenti aggiuntivi a quelli dello Stato, bensì nella sua capacità di raccordare i soggetti attivi del proprio territorio (ONG ed associazionismo; piccole e medie imprese; imprese sociali; istituti di formazione, ricerca e informazione; istituti di credito; enti per il commercio; municipalizzate e pubblici servizi; comunità di immigrati); nel costruire con enti omologhi del Sud e dell'Est degli accordi-quadro di cooperazione e di interscambio, sorta di nuovo tipo di gemellaggio, che poi i soggetti attivi sopra indicati e quelli analoghi che operano nel territorio beneficiario possano implementare. Questo nuovo tipo di gemellaggi, oltre a concentrare le iniziative con continuità verso pochi e ben identificati territori beneficiari, deve basarsi su criteri di affinità e complementarità con tali territori, in termini di "vantaggi comparati", vocazione geografica ed interessi settoriali di sviluppo.

L'Ente locale, oltre a contribuire finanziariamente alla definizione di questi accordi-quadro, deve anche svolgere il ruolo di organo di gestione, congiuntamente al suo partner omologo, e promuovere l'evoluzione delle iniziative verso rapporti di interscambio economico, culturale e sociale.

Questo tipo di iniziative devono essere legittimate a livello nazionale, verificata la condi-

zione che rientrino nelle finalità e negli indirizzi politici della cooperazione italiana e, solo quando utilizzano anche contributi governativi, anche nelle sue priorità geografiche e settoriali.

Le iniziative di cooperazione decentrata devono poter mobilitare, oltre a fondi propri tratti dai bilanci locali, anche e soprattutto risorse private provenienti dal territorio e dai suoi soggetti attivi; devono inoltre poter accedere ai cofinanziamenti multilaterali (già l'Unione europea ed alcune agenzie delle Nazioni unite hanno stanziato fondi a questo scopo) e, quando rientrano anche nei vincoli di concentrazione geografica e settoriali della cooperazione governativa, anche a cofinanziamenti parziali di quest'ultima.

Il decentramento dei soggetti partner nei Paesi in via di sviluppo è in molti casi una realtà già consistente, che la cooperazione deve aiutare a consolidarsi ma di cui soprattutto deve tenere conto. Mi limiterò quindi solo ad evidenziare la necessità di superare il limite di una cooperazione da governo e governo, anche per poter operare nelle molte situazioni in cui i governi locali sono di fatto inconsistenti o non riconosciuti o, ed è un caso frequente, poco rappresentativi degli interessi reali delle popolazioni governate o di sue componenti etniche o sociali.

8. SOGGETTI AUTONOMI DI COOPERAZIONE

In Italia gli unici altri soggetti completamente autonomi di cooperazione sono le ONG. Tuttavia il rapporto tra cooperazione pubblica e cooperazione non governativa va completamente reimpostato.

Ho già parlato dei criteri di individuazione tipologica e di quelli di successiva assegnazione di progetti della cooperazione pubblica, bilaterali o multilaterali, di cui affidare l'esecuzione ad ONG. Questi interventi andrebbero estesi anche ai crediti di aiuto, quando si tratti di gestire in loco fondi di credito rotativo, soprattutto nei settori della piccola produzione rurale, artigianale, micro-imprenditoriale e cooperativa.

Peraltro lo strumento del credito, anche al di là delle ONG, va utilizzato con molta più oculatezza e riservato al co-finanziamento di iniziative produttive o quantomeno in grado di sostenersi economicamente e di restituire. Va inoltre rivolto direttamente agli operatori locali, in particolare alla piccola e media impresa, ed alle imprese miste in cui partecipino investitori italiani.

Per tutto il resto i progetti "affidati" ad ONG vanno trattati come gli altri, fatta salva la soppressione della richiesta di fidejussioni assicurative o bancarie che le ONG non possono ottenere, essendo per legge senza fini di lucro e quindi di norma prive di un consistente capitale sociale o di rilevanti beni immobiliari; tali garanzie possono essere acquisite dalla pubblica amministrazione provvedendo direttamente ad una polizza assicurativa e caricandone i costi sul progetto. Vi è naturalmente un'esigenza di maggiore flessibilità per interventi di medio-lungo periodo che si sviluppano nel territorio, prevalentemente in campo sociale e dello sviluppo umano, ma tale esigenza non riguarda solo le ONG e deve essere assicurata comunque, valorizzando adeguatamente il ruolo delle unità periferiche dell'agenzia.


Diversa è la situazione per le attività promosse autonomamente dalle ONG e per le quali esse chiedono alla pubblica amministrazione la tutela dei volontari e dei cooperanti, alcuni benefici fiscali e normativi e, a volte, un contributo finanziario. Per queste attività ritengo

che vada eliminato, come già fa l'Unione europea, il riconoscimento di una "idoneità" una tantum e costruito con ogni ONG un rapporto di "fiducia controllata" (la commissione dell'Unione europea lo definisce "bona fide"). In pratica:

- la tutela di volontari e cooperanti ed il riconoscimento di legittimità delle iniziative proposte (senza contributi) possono essere concessi avendo verificato, con procedure snelle e rapide, che si tratta effettivamente di un ente senza fini di lucro, che l'iniziativa rientra nelle finalità generali della cooperazione e che i contratti dei volontari e cooperanti e le loro qualifiche rispondono ai criteri prestabiliti; anche questa procedura può essere omessa in caso di iniziative già accolte dall'Unione europea o da altri organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte;

- dopo tre anni di attività dell'ONG, valutata positivamente dagli organi di valutazione, è possibile concedere un contributo globale a condizioni predeterminate (utilizzo in misura non superiore al 50% dei costi complessivi, ecc.), chiedendo alla ONG di dichiarare prima l'utilizzazione e di rendicontarlo successivamente. L'anno successivo il contributo viene confermato, aumentato o ridotto sulla base della valutazione delle iniziative per cui è stato utilizzato. Naturalmente devono essere restituiti i contributi impiegati per spese non accolte nella rendicontazione e la valutazione non sostituisce il controllo contabile formale e le eventuali sanzioni amministrative o penali.

Infine, trattandosi di iniziative autonome di cooperazione non governativa, esse non possono essere vincolate alle priorità geografiche della cooperazione pubblica e quindi le disponibilità finanziarie per i contributi alle ONG non possono discendere dalla ventilazione geografica. E' pertanto necessario confermare l'apposita riserva istituita dalla legge n.121 del 1994, pari ad almeno il 10% della disponibilità complessiva.



iai Istituti Affari
Internazionali - ROMA

n° Inv. 15794
21 DIC. 1995

BIBLIOTECA

FRANCIA

- La politica estera influenza la politica di APS
- Nel 1990/91, il 26% dell'APS è stato destinato ai paesi a sviluppo minimo (a)

Obiettivi:

- sostegno alla crescita economica auto-sostenibile
- sostegno ai processi di democratizzazione
- alleviamento degli effetti sociali dei programmi di aggiustamento strutturale
- promozione della cultura francese e degli scambi scientifici e tecnologici

FATTORI CHE INFLUENZANO LE POLITICHE DI APS

- Finalità umanitarie
- sicurezza
- legami post-coloniali (pays du champ)
- prestigio internazionale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- L'Aps è gestito da tre Ministeri: il Ministero per l'Economia, la Finanza ed il Bilancio (che amministra la maggior parte dell'APS attraverso la Direzione per il Tesoro e la Caisse Francaise de développement); il Ministero per la Cooperazione allo Sviluppo (che opera nei 37 pays du champ); e il Ministero degli Affari Esteri (che amministra il 10% delle risorse dell'APS).
- Le decisioni vengono prese dal Presidente della Repubblica o dal Primo Ministro (dipende dalla coabitazione politica) e dai Ministri incaricati dell'APS.
- Il grande decentramento (ambasciate, agenzie, centri culturali, ecc.) ha condotto ad una amministrazione molto complessa. Le Missioni di Cooperazione e Azioni Culturali coordinano l'APS e definiscono la sua politica in 31 pays du champ.
- La complessità amministrativa non favorisce il coordinamento; a questo riguardo, è stato creato un Comitato di Orientamento e Programmazione all'aiuto.
- Il ruolo delle ong sta crescendo ma esse sono molto frammentate.
- Il ruolo degli enti locali è in crescita.
- La rete degli istituti di ricerca è estesa e di considerevole importanza.

Prospettive:

Il nuovo governo prevede una crescita dell'influenza politica del Ministero per la Cooperazione allo Sviluppo e ha in programma la creazione di un'Agenzia esecutrice quale responsabile delle risorse dell'APS.

FONDI, STRUMENTI E STRUTTURA DELL'APS

- La quota percentuale del PNL destinata all'APS è diminuita dallo 0,67% del 1980/81 allo 0,61% nel 1990/91.
- La percentuale della cooperazione tecnica sul totale dell'APS era, nel 1990, del 30% ma essa si sta riducendo mentre sta aumentando la percentuale di cooperazione finanziaria destinata ai progetti ed ai programmi.
- Nel 1991, la componente a dono dell'APS è stato dell'86,2%.
- Nel 1990, il 39,5% degli aiuti è stato non vincolato mentre il vincolato ha rappresentato il 39,5%.
- L'aiuto per programma sta crescendo in rapporto al sostegno economico e finanziario ai programmi di aggiustamento.
- L'aiuto multilaterale è diminuito e, per il 1994, ammonta a circa il 20% del totale dell'APS. Metà di questo ammontare va all'Unione Europea.

PRIORITA' GEOGRAFICHE E SETTORIALI

- Nel 1990/91, le priorità geografiche sono state:
Africa sub-sahariana (59%), resto dell'Asia ed Oceania (18%), Nord Africa e Medio Oriente (15%), Asia (3%), America Latina e Caraibi (5%)
- Chiara preferenza per i pays du champ (Africa sub-sahariana) e per i territori d'oltremare.
- Nel 1990, il settore prioritario è stato quello sociale, in particolare l'istruzione - 43%. Il 17% delle risorse sono state devolute alle infrastrutture economiche. La quota per il settore produttivo (in particolare, il settore agricolo) è stata del 10%; gli approcci multisettoriali hanno avuto il 13%. L'aiuto alimentare è stato di scarsa importanza (0,2%).

GERMANIA

- La politica di APS è distinta dalla politica estera
- Nel 1990/1, il 24% dell'APS è stato destinato ai paesi a sviluppo minimo

Obiettivi:

- assicurare le condizioni di vita di base e sostenere l'auto-aiuto
- sviluppare un'economia efficiente ed una articolazione della società come precondizione di sviluppo auto-sostenibile
- promuovere la cooperazione regionale tra PVS e la loro integrazione nell'economia mondiale.

Criteri politici per l'erogazione dell'APS: diritti umani, partecipazione della popolazione alle decisioni politiche, stato di diritto, economia di mercato, politiche orientate verso lo sviluppo.

FATTORI CHE INFLUENZANO LA POLITICA DELL'APS

- Finalità umanitarie
- la riunificazione tedesca e la cooperazione allo sviluppo con l'Europa dell'est ha indirettamente portato ad una riduzione degli stanziamenti dell'APS
- fattori economici e politici (per esempio, in rapporto alla Turchia).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- A livello politico, l'APS è gestito dal Ministero Federale per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (BMZ); a livello esecutivo dall'Agenzia Tecnica di Cooperazione della Germania (GTZ) e, per la cooperazione finanziaria, dalla Banca Tedesca per lo Sviluppo (KFW).
- Il processo decisionale è complesso data la corresponsabilità di diversi ministeri sui singoli settori (per es., tra il BMZ e il Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda gli aiuti alimentari).
- La struttura della GTZ, ed in parte anche quella della KFW, è decentrata, mentre il BMZ è un organismo fortemente centralizzato malgrado il numero crescente di rappresentanze locali.
- Esistono alcuni meccanismi per il coordinamento degli attori dello sviluppo, ma la ripartizione delle risorse su un'ampia gamma di soggetti crea difficoltà di coordinamento. Esistono diverse altre agenzie pubbliche che gestiscono progetti (per es., per le joint-ventures - DEG - o per i volontari - DED).
- Esistono molte ed importanti ong che ricevono il 9% circa degli stanziamenti per lo sviluppo.
- Le responsabilità degli enti locali (i 16 stati federali) è aumentata ed essi finanziano i propri progetti di sviluppo.
- Gli istituti di ricerca sono ben sviluppati ed importanti.

Prospettive:

La GTZ ha iniziato ad operare come Agenzia tecnica "privata", "prestando" i propri servizi alle organizzazioni internazionali.

FONDI, STRUMENTI E STRUTTURA DELL'APS

- La quota percentuale del PNL destinata all'APS è rimasta invariata allo 0,41% ma si stanno tagliando le risorse: per es., l'assistenza finanziaria è stata notevolmente ridotta (dai DM 3,7 miliardi del 1990, a DM 2,8 miliardi nel 1992).
- La cooperazione tecnica è diminuita da DM 1,4 miliardi del 1990, a DM 1,2 miliardi del 1992.
- In media, nel 1990/91, la componente a dono dell'APS è stata del 76,1%.
- Nel 1990, il 19,5% degli aiuti è stato non vincolato mentre il vincolato ha rappresentato il 38,2%.
- L'aiuto per progetto è lo strumento principale ma l'aiuto per programma sta assumendo sempre più importanza: per es., all'interno del nuovo strumento (gestito dalla KfW) in appoggio alla dimensione sociale dei programmi di aggiustamento.

La quota degli aiuti multilaterali sarà, per il 1994, del 35%. La quota dell'APS tedesco destinata alla cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea è stata, nel 1994, di circa il 26-30%.

PRIORITA' GEOGRAFICHE E SETTORIALI

- Nel 1994 le aree di priorità geografiche sono state:
Africa (43%), Asia (44%), America Latina e Caraibi (13%)
- I paesi destinatari sono diminuiti dai 78 del 1992 ai 66 del 1994.
- Nel 1990 il settore principale è stato quello del settore amministrativo e sociale che ha ricevuto il 25% dell'APS (in particolare il settore dell'istruzione); seguito dalle infrastrutture economiche (23%). L'aiuto al settore produttivo è stato del 16% ed il 13% è andato all'aiuto per programma. Gli aiuti alimentari sono stati di scarsa importanza (1%).

GRAN BRETAGNA

- La politica estera influenza la politica dell'APS
- Nel 1990/91 il 30% dell'APS è andato ai paesi a minor sviluppo

Obiettivi:

- promuovere riforme economiche e la crescita economica a lungo termine
- promuovere il "buon governo"
- aiutare i PVS a definire, eseguire ed implementare strategie per la riduzione della povertà
- promuovere lo sviluppo umano, incluse istruzione, sanità e scelte a favore dei bambini
- promuovere lo status sociale, economico e giuridico delle donne nei PVS
- aiutare i PVS ad affrontare i problemi dell'ambiente

FATTORI CHE INFLUENZANO LA POLITICA DELL'APS

- Finalità umanitarie
- finalità commerciali
- sicurezza (mantenimento della pace)
- legami post-coloniali (Commonwealth)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Gli aiuti bilaterali dell'APS sono gestiti dalla Overseas Development Administration (ODA), facente parte del Ministero degli Affari Esteri. Il direttore è il Ministro per Overseas Development.
- Le decisioni, in caso di conflitto o di interesse afferenti l'economia e la sicurezza, competono al Ministro degli Esteri e al Primo Ministro.
- La struttura organizzativa è decentrata, con Divisioni di sviluppo nelle principali regioni destinatarie.
- I soggetti gestori dell'APS sono stati fortemente privatizzati rendendo più difficile il coordinamento dell'APS. Anche il coordinamento delle strutture coinvolte nel commercio estero è difficoltoso.
- Le ong stanno aumentando di peso e sono appoggiate dalla politica del governo.
- Gli enti locali non partecipano all'APS.
- La rete di istituti di ricerca privati è stata ulteriormente sviluppata.

Prospettive:

Privatizzazione della implementazione dell'APS e sostegno alle ong, istituti privati di ricerca e consulenti. I risultati appaiono positivi.

FONDI, STRUMENTI E STRUTTURA DELL'APS

- La quota percentuale del PNL destinata all'APS è diminuita dallo 0,39% del 1980/81 allo 0,30% del 1990/91. La cooperazione finanziaria per progetti è in diminuzione (21%).
- Nel 1989/90, la cooperazione tecnica è aumentata in media al 25% dell'APS.
- Nel 1990/91, la componente a dono dell'APS è stata, in media del 99,1%.
- Negli anni '80, l'aiuto vincolato è rimasto stabile a circa il 43 - 44% dell'APS (dati sul non vincolato non disponibili).
- L'aiuto per progetto sta cedendo il passo a quello per programma, ottenendo, in media nel 1989/91, il 33,5% del totale dell'APS.
- Gli aiuti agli organismi multilaterali sono aumentati (44,1% nel 1990/91). Circa la metà come contributo alla cooperazione dell'Unione Europea.

PRIORITA' GEOGRAFICHE E SETTORIALI

- In media, nel 1989/91, le aree geografiche prioritarie sono state: Africa sub-sahariana (49%), Asia (36%), America Latina (11%), Altre (4%).
- Tendenza a privilegiare i paesi del Commonwealth.
- Sono aumentati gli stanziamenti a favore del settore sociale e di sviluppo locale (nel 1991/92 hanno rappresentato il 32% circa), come quelli per le risorse naturali riproducibili (20%). Gli stanziamenti per le infrastrutture sono scesi al 35%, in particolare quelli per i settori manifatturiero, commerciale e turistico (7%). Gli aiuti alimentari sono stati di scarsa rilevanza (1%).

ITALIA

- La politica dell'APS è parte integrante della politica estera
- Nel 1990/1, il 20% dell'APS è stato destinato ai paesi a sviluppo minimo

Obiettivi:

- salvaguardia della vita umana
- auto-sufficienza agricola
- sviluppo delle risorse umane
- tutela dell'ambiente
- sviluppo auto-sostenibile
- crescita economica, sociale e culturale

FATTORI CHE INFLUENZANO LA POLITICA DELL'APS

- Finalità umanitarie
- finalità commerciali
- sicurezza (regione mediterranea e mantenimento della pace)
- legami storici e culturali
- prestigio internazionale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- L'APS è gestito dalla Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (DGCS) interna al Ministero degli Affari Esteri (MAE). Il Ministero del Tesoro, attraverso banche e fondi internazionali, è responsabile per gli aiuti finanziari.
- Il processo decisionale investe il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del Tesoro e il Direttore generale della DGCS.
- La struttura organizzativa è centralizzata.
- La DGCS è ora in fase di riorganizzazione al fine di facilitare il coordinamento attraverso l'adozione di programmi-paese e l'applicazione del ciclo del progetto.
- Le ong hanno un ruolo importante quali portatrici di una "cultura di sviluppo". La loro quota dei fondi bilaterali, nel 1994, è del 10%.
- Fino ad ora gli enti locali non sono stati importanti ma è possibile un loro coinvolgimento futuro.
- Una rete di istituti di ricerca privati, università e consulenti, è quasi inesistente.

Prospettive:

la legge n. 46 del 17/1/94 incarica una "Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cooperazione" di indicare al Parlamento anche le linee di una riforma legislativa della cooperazione allo sviluppo.

FONDI, STRUMENTI E STRUTTURA dell'APS

- La quota percentuale del PNL destinata all'APS è aumentata dallo 0,16% del 1980/81 allo 0,41% del 1989, per poi ridiscendere sotto lo 0,19% nel 1995.
- La percentuale di cooperazione tecnica dell'APS è stata, in media, di solo l'11% negli anni '90.
- Nel 1991 la componente a dono dell'APS è stata del 73,41% .
- Nel 1991, il 9,4% dell'APS è stato non vincolato mentre il vincolato ha rappresentato il 47,2%.
- Si prevede una crescita dell'aiuto per programma.
- Per il 1994 circa la metà dell'APS è destinato all'aiuto multilaterale. Nel 1990, il 18,3% dell'APS è andato all'Unione europea.

PRIORITA' GEOGRAFICHE E SETTORIALI

- Nel 1992 le aree geografiche prioritarie sono state:
Africa sub-sahariana (27%), Nord Africa e Medio Oriente (27%), America Latina e Caraibi (20%), Asia (17%), Altri (9%)
- Tendenza alla concentrazione geografica (non oltre dieci paesi prioritari).
- Nel 1990 l'aiuto è stato principalmente devoluto all'infrastruttura sociale (22%), a quella economica (19,5%, in particolare, energia - 13,5%) e produzione (20,3%, in particolare, agricoltura - 15,6%). Gli aiuti alimentari hanno avuto una quota del 5%.

PAESI BASSI

- La politica di APS è distinta dalla politica estera ma stanno sempre più integrandosi.
- Nel 1990/91, il 26% dell'APS è stato destinato ai paesi a sviluppo minimo

Obiettivi:

- Sradicamento della povertà strutturale
- libertà, democrazia e diritti umani
- sviluppo ecologicamente sostenibile
- riforma e rafforzamento dell'ordine economico internazionale
- sviluppo umano (approccio "dal basso verso l'alto")
- rafforzamento del ruolo delle donne
- sostegno ai gruppi marginali
- equilibrio economicamente sostenibile dei mercati nazionali

FATTORI CHE INFLUENZANO LE POLITICHE DI APS

- Finalità umanitarie
- legami post-coloniali ("colpa comune")
- finalità commerciali (investimenti privati)
- sicurezza (mantenimento della pace)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- L'APS bilaterale è gestito da uffici nazionali/direttorati continentali del Dipartimento di Cooperazione allo Sviluppo (DGIS) presso il Ministero degli Affari Esteri. Dirige il Dipartimento il Ministro per la Cooperazione allo Sviluppo. Il DGIS è un'organizzazione matrice con un asse geografico (uffici nazionali) ed un asse settoriale (contenuti dei programmi).
- Le decisioni vengono prese dal Ministro per la Cooperazione ma i dirigenti degli uffici nazionali godono di ampia autonomia.
- L'amministrazione è centralizzata; gli uffici nazionali e le altre strutture complementari sono gestite e coordinate dal DGIS. L'assistenza tecnica è appaltata ad Agenzie di consulenza e al Corpo Volontari dei Paesi bassi (SNV).
- La DGIS è in fase di ristrutturazione al fine di facilitare il coordinamento. Le unità geografiche (uffici nazionali) saranno incaricati del coordinamento.
- Le ong sono soggetti importanti sia come enti gestori che come gruppo di pressione per la formulazione delle politiche. La loro quota degli stanziamenti sta aumentando e, nel 1992, è stata del 10,3%.
- Gli enti locali sono attivamente impegnati nella cooperazione allo sviluppo, "adottando" enti locali nei PVS.
- Gli istituti di ricerca sono importanti e ben radicati.

Prospettive:

la DGIS è in fase di riorganizzazione al fine di migliorare la propria efficienza/efficacia: stanno nascendo unità geografiche (punti di coordinamento) e programmi di settore (implementazione). Ruolo protagonista ai riceventi.

FONDI, STRUMENTI E STRUTTURE DELL'APS

- La quota percentuale del PNL destinata all'APS è diminuita dall'1,01% del 1980/81 allo 0,90% del 1990/91.
- La percentuale di cooperazione tecnica, nel 1989/90, è stata in media del 31% dell'APS.
- Nel 1991, la componente a dono dell'APS è stata del 93,4%.
- Nel 1991, il 34,7% dell'APS è stato non vincolato mentre il vincolato ha rappresentato il 5,4%.
- Dal 1987, l'approccio per programma è aumentato (dal 3,6% al 12,6%).
- Nel 1990, il 25% circa dell'APS è andato all'aiuto multilaterale e il 9,1% circa all'Unione Europea.

PRIORITA' GEOGRAFICHE E SETTORIALI

- Per il 1990/91 le priorità geografiche sono state:
Africa sub-sahariana (40%), Asia del Sud (20%), America Latina e Caraibi (19%), Resto dell'Asia ed Oceania (15%), Medio Oriente e Nord Africa (6%).
- La caduta dei paesi dell'Est ha causato un aumento del numero dei paesi riceventi. Nel 1992, 12 paesi sono stati esclusi ed altri 9 inclusi. Nel 1993 sono state create quattro nuove categorie di paesi (paesi a cooperazione regolare, paesi con i quali è stato firmato un trattato, paesi da ripristinare dopo un conflitto, paesi in via di transizione).
- Nel 1990, gli aiuti sono stati, per la maggior parte, stanziati per il settore sociale (29% , in particolare settore istruzione - 12,7%). E' diminuito il sostegno al settore produttivo, in particolare per quello agricolo (12%). Gli aiuti per infrastrutture economiche (6,9%) e per il settore alimentare (2,9%) sono stati di scarsa importanza.

SPAGNA

- La politica di APS è parte integrante della politica estera e, in particolare, delle politiche di commercio (estero)
- Nel 1990/91, il 15% dell'APS è andato ai paesi a sviluppo minimo

Obiettivi:

- sostegno ad uno sviluppo auto-sostenibile
- miglioramento dei rapporti economici
- promozione delle relazioni estere e della cultura spagnola

FATTORI CHE INFLUENZANO LE POLITICHE DELL'APS

- Finalità umanitarie
- finalità commerciali (Fondo de Ayuda al Desarrollo - FAD)
- sicurezza (regione del Mediterraneo)
- legami post-coloniali (America Latina e paesi di lingua spagnola e portoghese nella regione africana)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Il 20% circa dell'APS bilaterale è gestito dalla SECIPI (Segreteria de Estado para la Cooperacion Internacional y para Iberoamerica) e dalla AECI (Agencia Espanola de Cooperacion Internacional), organismi del Ministero degli Affari Esteri. Il rimanente (Crediti FAD) è gestito dal Ministero per il Commercio.
- Le decisioni vengono prese tra l'AECI (per la cooperazione tecnica), il Ministero per il Commercio ed il Ministero per l'economia (cooperazione finanziaria).
- L'amministrazione della cooperazione tecnica è decentrata: in tutti i paesi dell'America Latina e nei paesi più importanti, esistono Uffici per la cooperazione tecnica.
- La struttura organizzativa non favorisce il coordinamento tra la cooperazione finanziaria (FAD - Ministero per il Commercio) e la cooperazione tecnica (AECI).
- L'attività delle ong sta acquistando importanza così come lo è la loro dipendenza dal finanziamento pubblico.
- Il ruolo degli enti locali è importante ed è in crescita.
- Una rete di istituti privati di ricerca, università e consulenti è quasi inesistente.

Prospettive:

Malgrado l'accordo di Helsinki, il Ministero per il Commercio non sembra intenzionato a cambiare la sua politica rispetto al FAD anche se il Ministero degli Affari Esteri sostiene la necessità di cambiare l'attuale orientamento.

FONDI, STRUMENTI E STRUTTURA DELL'APS

- La quota percentuale del PNL destinata all'APS è aumentata dallo 0,10% del 1980/81, allo 0,21% del 1990/91, ma si prevede una riduzione delle risorse.
- La cooperazione tecnica è scesa da circa il 25% dell'APS bilaterale del 1989, a circa il 13% del 1992. La cooperazione finanziaria, comunque, è cresciuta dal 27% al 52%.
- Dati sulla componente a dono non sono disponibili. La componente a dono rappresenta il 50% circa dell'APS.
- Ad oggi, il vincolato rappresenta circa il 50% dell'APS mentre il non vincolato ne rappresenta circa il 25%.
- Strumento primario è l'aiuto per progetto.
- L'aiuto multilaterale è progressivamente cresciuto per attestarsi, nel 1990, a circa il 40% dell'APS. I contributi all'Unione Europea rappresentano il 25% dell'APS.

PRIORITA' GEOGRAFICHE E SETTORIALI

- Nel 1992, le priorità geografiche sono state:
America Latina (50-60%), Africa, in particolare Nord Africa (20%), Asia (Cina e Filippine) (20%).
- C'è una spiccata preferenza per i paesi dell'America Latina, per la regione del Maghreb, per alcuni paesi sub-sahariani (Guinea equatoriale, Angola e Mozambico) e per alcuni paesi asiatici (Cina, Filippine ed Indonesia).
- Gli stanziamenti per il settore sociale (in particolare, sanità ed istruzione) assorbono il 45% circa della cooperazione tecnica. L'amministrazione pubblica il 15% ed il settore industriale e commerciale il 7%. Gli aiuti alimentari rappresentano l'8% dell'assistenza tecnica.

SVEZIA

- La politica dell'APS è distinta dalla politica estera
- Nel 1990/91, il 39% dell'APS è andato ai paesi a minor sviluppo

Obiettivi:

- promozione del livello di vita e della qualità della vita per i "più poveri tra i poveri"
- crescita economica
- promozione dell'uguaglianza
- sostegno all'economia politica ed economica
- democrazia
- protezione dell'ambiente

FATTORI CHE INFLUENZANO LE POLITICHE DELL'APS

- Finalità umanitarie (aiutare "i più poveri tra i poveri")
- gli interessi commerciali hanno un ruolo secondario, anche se in crescita, ma esistono forti gruppi di pressione contro questa tendenza

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- L'APS bilaterale è coordinato dal Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Direttore del Dipartimento è il Ministro per la Cooperazione allo Sviluppo. L'APS è amministrato da quattro enti pubblici: SIDA (cooperazione bilaterale tecnica e finanziaria); BITS (cooperazione tecnica e crediti agevolati); SAREC (ricerca) e SWEDENFUND/SWEDECORP (promozioni di joint-ventures).
- Il Parlamento decide sul bilancio e sua distribuzione. I quattro enti amministrativi godono di alta autonomia decisionale e di spesa nei confronti del Ministero degli Affari Esteri.
- L'amministrazione decentrata. L'Agenzia principale, SIDA (circa il 52% dell'APS nel 1993/94) ha uffici in 19 paesi. Nessun istituto privato è coinvolto nella cooperazione. Però, le imprese private sono stimolate a cooperare con le loro controparti nei paesi a minor sviluppo.
- Il Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri coordina le attività delle quattro agenzie.
- Le ong sono attori importanti. Nel 1992, il 25% circa dei pagamenti totali della SIDA sono stati devoluti alle ong.
- Gli enti locali partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo.
- Gli istituti di ricerca sono ben sviluppati.

Prospettive:


Nel 1994/95, gli interventi di aiuto in caso di disastri e sostegno attraverso le ong costituiranno le due maggior voci di bilancio del SIDA (40%). Si prevede anche un cambiamento nella struttura organizzativa che porterà a solo due Agenzie: una di assistenza ai poveri e l'altra per l'economia e le infrastrutture. Ruolo centrale per i riceventi.

FONDI, STRUMENTI E STRUTTURA DELL'APS

- La quota percentuale del PNL destinata all'APS è aumentata dallo 0,80% del 1980/81, allo 0,91% del 1990/91.
- Nel 1989/90, la cooperazione tecnica è stata in media del 13% dell'APS.
- Nel 1991, la componente a dono dell'APS è stata del 100%.
- Nel 1990, il 53,1% dell'APS è stato non vincolato mentre il vincolato ha rappresentato il 14,5%.
- SIDA opera con un approccio di programma e non di progetto.
- Dal 1980, la quota di aiuto multilaterale è stata mantenuta stabile al 30% del netto dell'APS. Nessun contributo all'Unione Europea.

PRIORITA' GEOGRAFICHE E SETTORIALI

- Nel 1990, le aree geografiche prioritarie sono state:
Africa sub-sahariana (54%), Sud Asia (15%), America Latina e Caraibi (11,4%), resto dell'Asia ed Oceania (11%), Medio Oriente e Nord Africa (8,6%).
- Nel 1991/92, cinque paesi hanno ottenuto il 55% circa delle erogazioni SIDA: Tanzania, Mozambico, India, Vietnam e Nicaragua.
- L'approccio del SIDA è orientato a programmi integrati e multisettoriali. Nel 1990, settori prioritari sono stati il produttivo (24,8%) e le infrastrutture sociali (23,9%). Nessun contributo per gli aiuti alimentari. Il 25% circa dell'assistenza bilaterale svedese è andato a programmi multisettoriali di sviluppo rurale.



(a) I paesi a sviluppo minimo sono i 47 paesi più poveri secondo la graduatoria ONU del 1991.

Elaborazione del CESPI su dati delle relazioni annuali OCSE/CDA.

CONVEGNO

"FONDAMENTI LEGISLATIVI E COSTITUZIONALI DELL'ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI"

Clelia Boesi - Vice Presidente Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo

RELAZIONE

"La sussidiarietà tra Regioni ed Enti Locali nel finanziamento della cooperazione decentrata"

1. Premessa

I fondi destinati allo sviluppo sono per l'Italia in continua diminuzione: dai 5.210 miliardi nel 1992 ai 2.976 nel 1993 all'incertezza che la nuova finanziaria 1996 esprime. Nelle previsioni ancora non certe, nel 1996 sembrano esser stati destinati 1500 miliardi di cui 700 miliardi per la cooperazione. Di questi 700 destinati alla cooperazione l'ipotesi distributiva risulta ipotizzabile sui seguenti criteri: 500 miliardi per i progetti già avviati; 5 miliardi per l'infanzia, 100 miliardi da distribuire alle Regioni.

Tale situazione è ancor più aggravata nell'ultimo quinquennio dal ruolo svolto dalla Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale, che dovendo operare in un clima di incertezza e con un sempre maggiore ruolo di controllo appaiono agli operativi molto pesanti. Ogni azione o progetto di cooperazione allo sviluppo deve in ogni caso essere sottoposto ad accordi centrali per poter essere avviato, ma deve operare con il grosso peso dei controlli.

I riferimenti legislativi sono sempre: la Costituzione, la legge 49/87, i D.P.R. 616/77, 617/77 e 618/77¹. La seconda meta' del 1993, ha prodotto ad integrazione delle normative citate, il decreto legge 543/93, definito decreto Andreatta, convertito nella legge 121/94 "Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo". Lo stesso all'art. 8 stabilisce che all'interno del fondo speciale per la cooperazione debbano essere destinate le somme del 15% per le ONG e per i relativi controlli (allegare la legge).

¹. fonte: relazione sulla cooperazione decentrata del Seminario CNEL OICS 1995

Ed è in tale quadro istituzionale che vengono definite le finalità per una cooperazione decentrata e dal quale emergono alcuni punti, utili alla nostra discussione, schematizzabili nelle due tavole seguenti:

PUNTI INDISCUTIBILI:

1. L'APPROCCIO PER PROGETTI, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità nazionali, europee, locali
2. L'ADOZIONE DELLE PROCEDURE DELLA COMUNITA' EUROPEA E DEL MINISTERO AFFARI ESTERI
3. IL TETTO MASSIMO DEL 50% DEL COSTO, QUALE CONTRIBUTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ALLE INIZIATIVE
4. LE ONG DEVONO CONTRIBUIRE CON ALMENO IL 15% DEL COSTO DEL PROGETTO, DI CUI ALMENO IL 5% CON CONTRIBUTI MONETARI²
5. ESIGENZA DI ESSERE EFFICACI ATTRAVERSO UN COORDINAMENTO ED UN'INTEGRAZIONE

². Nel 1991 le 90 ONG studiate nella ricerca LABOS secondo la catena dei finanziamenti ha offerto come risultato che metà dei fondi era di origine governativa, mentre il resto per il 52% proveniva dal Ministero Affari Esteri, 3% da altri Ministeri, 18% dall'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali, 4% dagli enti locali, 5% da istituzioni ecclesiastiche (diocesi, parrocchie e congregazioni), 6% da istituzioni ed organismi privati, 12% da contributi dei membri, da donazioni varie e dalle campagne promozionali.

E' POSSIBILE?

1. AVVIARE UN PROCESSO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO, NEL PIENO RISPETTO DEI PUNTI DELLA TAVOLA PRECEDENTE?
2. RIFLETTERE SULLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI IN RACCORDO CON AMBASCIATE ED UNITA' TECNICHE?
3. COME IN SPAGNA UNA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CHE PUR FACENTE CAPO AL MINISTERO AFFARI ESTERI, VEDA IL GROSSO CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI LORO PROPRIE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE COMUNITA' LOCALI. DA DECIDERSI IN BASE ALLA NATURA DEL PROGETTO DI VOLTA IN VOLTA?

Delle 17 Comunita' autonome spagnole, 13 dispongono di politiche di cooperazione allo sviluppo

4. AGGREGARE, nel rispetto del principio di sussidiarieta', ATTORNO ALLE REGIONI TUTTI I SOGGETTI CHE INTERESSATI INTENDONO ASSUMERE NELLE PRIORITA' E SCELTE PAESE UN AREA "DA ADOTTARE" CON STRUMENTI E METODI COORDINATI ED INTEGRATI?
5. precisare gli STRUMENTI:
 - A. FUNZIONI, PROGETTI, LEGGI E CAPITOLI DI BILANCIO REGIONALI
 - B. PROGRAMMI E PROGETTI DELL'UNIONE EUROPEA
 - C. L'8 PER MILLE CHE I COMUNI POSSONO DESTINARE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LEGGE 8 GENNAIO 1993)

2. FONTI UTILI A DIMOSTRARE L'IPOTESI ESPOSTA

Il paragrafo precedente dimostra la crisi del settore, ma al tempo stesso stimola al collegamento con l'UNIONE EUROPEA ed altre realtà internazionali che, al contrario aiutano a continuare tali progettualità.

In questa fase, infatti, l'Unione europea è organizzazione internazionale di riferimento, dotata di un programma stabile di cooperazione allo sviluppo.

Certo, il trattato di Roma su cui l'Unione è nata ha visto culture nazionali abituate, attraverso le colonie ad avere rapporti con altri paesi, per cui probabilmente gli impegni assunti hanno risentito di tali culture.

Nel 1975 con la Convenzione di Lome' ha introdotto il concetto di cooperazione decentrata.

L'Unione Europea con tale convenzione passo' i propri finanziamenti per i Paesi in via di sviluppo da 2,7% al 5,3% del proprio bilancio nel 1993. Certo, ciò è avvenuto anche grazie al ruolo che il Parlamento europeo ha assunto in tale materia.

Sia a livello europeo che nazionale AL DI LÀ DEGLI SPAZI esistenti per tali politiche è importante distinguere alcune tipologie di cooperazione, perchè da tale distinzione emergono funzioni, ruoli, gerarchie ed interazioni:

- a. aiuti umanitari
- c. emergenza
- d. progetti di cooperazione decentrata
- e. sostegno alle piccole e medie imprese

In particolare, PER OGNUNO DI ESSI devono essere definiti i criteri ed i metodi di cofinanziamento nazionale e comunitario E LOCALE.

3. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Sussidiarietà e flessibilità sono stati oggetto del Consiglio Europeo di Corfu', nel giugno 1994, come concetti guida su cui era ed è necessario riflettere ed investire per finalizzare le nostre analisi e politiche di solidarietà e di sviluppo equo e solidale.

Sussidiarietà' e' un principio guida per molte realtà', pur non essendo lo stesso scritto nelle specifiche Costituzioni dei singoli Stati o negli Statuti delle realtà locali.

In una comunità' l'organizzazione di un gruppo deve avere delle regole, le quali devono essere condivise e quindi per le quali e' necessario un riconoscimento dell'individuo-persona nel rappresentante-collettivo.

In tal senso, l'autorità', meglio se autorevole, deve:

- assumere la responsabilità' dei problemi, superando il sembrare "ovvio";
- definire parametri e criteri di misurazione dei bisogni e delle percezioni della gente;
- essere aiutata dalla struttura burocratico-programmatoria ed operativa.

Autorità', organizzazione e legittimazione di un'organizzazione e' messa alla prova con l'efficacia della decisione e dei progetti che realizza.

Sussidiarietà quindi come principio guida che ponendo al centro della riflessione la persona aiuta nella definizione delle comunità per:

- la rappresentanza
- l'autonomia e l'autosufficienza dei popoli nelle loro comunità di vita
- la definizione di tutti i livelli pubblici di potere: europei ed extra europei, nazionali, regionali e/o locali
- la trasparenza di ogni livello di responsabilità ed operativa
- le responsabilità di ogni livello operativo e di progetto
- la definizione di "interessi comuni" sui quali si organizzano le istituzioni degli Stati: persona, comunità, famiglia, ecc.
- la definizione delle autorità territoriali e dei rispettivi collegamenti con le autorità superiori
- la formulazione del consenso e dei progetti dal basso attraverso un processo costante e continuo di confronto e di partecipazione
- il decentramento quale strumento di lettura della domanda sociale e di definizione delle responsabilità più vicino al cittadino.

E, sono questi principi che hanno portato a concepire in un mondo sempre piu' multietnico ed interetnico una metodologia di cooperazione che interpretando il principio della sussidiarieta' si trasformasse in solidarieta' multietnica ed interetnica locale e cioe' nei territori 'italiani, regionali' e con i territori di provenienza di molti nostri nuovi concitadini. Cittadinanza che supera il concetto di "razza" per un nuovo mondo ancor senza regole per una convivenza di pace e di benessere.¹

4. DALLA COOPERAZIONE SOSTITUTIVA ALLA COOPERAZIONE PARTECIPATA: IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Considerando che le Regioni e gli Enti Locali e tutti i soggetti che operano nei programmi di cooperazione allo sviluppo, in Italia devono essere componenti organici della politica estera nazionale, che si realizza "sul piano bilaterale, sia come apporto all'azione che in questo campo forniscono l'Unione Europea ed i più importanti Paesi industrializzati, sia nel quadro delle più generali politiche elaborate in sede Nazioni Unite e dalle Istituzioni finanziarie internazionali, di concerto con gli stessi Paesi in via di sviluppo".¹

In tale riflessione, a livello metodologico si riportano:

- a. i soggetti di cooperazione, con le relative funzioni definiti nella legge quadro sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo, la L.49/87;

¹. Documento approvato dal CIPE nella seduta del 23 giugno 1995 inerente gli "Indirizzi di una politica di cooperazione allo sviluppo".

- b. le priorità geografiche;
- c. le priorità settoriali.

allo scopo di poterne dedurre valutazioni, regole e decisioni che siano frutto e risultato della conoscenza delle regole vigenti.

Con ordine, si riportano di seguito i punti precedenti:

- a. i soggetti di cooperazione e con le relative funzioni definiti nella legge quadro sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo, la L.49/87;

- livello nazionale

- a. Ministero Affari Esteri (MAE), per valutazioni e monitoraggio delle attività e degli interventi di cooperazione allo sviluppo;
- b. Comitato interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo (CICS), per stabilire gli indirizzi generali della politica di cooperazione, le linee programmatiche, le aree geografiche, i settori, gli strumenti di intervento (art.3 L.49/87);
- c. Comitato Consultivo (C.C.) per assicurare (art.8 L.49/87) la partecipazione delle forze sociali, imprenditoriali, culturali;
- d. Comitato di direzione (C.D.) per definire le direttive per l'attuazione degli indirizzi predisposti dal CICS, delibera la programmazione annuale, approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i 2 miliardi (art. 9 L.49/87);
- e. Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) per svolgere le attività di cooperazione di cui all'art.2 della L.49/87. Essa opera in conformità con le direttive e le Deliberazioni del Comitato direzionale, attende all'istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali, prevede l'istituzione di unità tecniche (UTC) di paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana (art.10 L.49/87).

- Organismi Internazionali

- a. Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
- b. Comunita' economica europea (CEE), oggi Comunita' europea (CE);
- c. Africa Caraibi Pacifico (ACP)

Tutti gli organismi internazionali secondo il dettato legislativo possono partecipare alle attivita' di cooperazione anche finanziaria

- Regioni e Province autonome

- possono proporre al Ministero Affari esteri progetti di cui all'art. 2 della Legge 49/87⁴ da svolgere sul territorio nazionale e attivita' da inserire in programmi bilaterali di sviluppo dei Paesi in Via di Sviluppo
- partecipano con ruolo consultivo al Comitato Direzionale ed al Comitato Consultivo (artt.8-9 L.49/87)
- mettono a disposizione della D.G.C.S. strutture pubbliche per porre in essere attivita' di cooperazione e stipulare convenzioni

- gli altri Enti Locali

- promuovono attivita' di cooperazione allo sviluppo direttamente svolte sul territorio in raccordo con le Regioni
- partecipano, con fondi raccolti tramite iniziative, al "fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo"

⁴. Art. 2 della legge 49/87 recita:

- **Associazioni, Organizzazioni non governative e tecnico scientifiche**
 - a. **Organismi non Governativi (O.N.G.)**
 - propongono al Ministero Affari esteri iniziative e programmi di cooperazione da inserire negli accordi governativi;
 - si collegano con i diversi livelli istituzionali a tutti gli interlocutori individuati dalla legge 49/87;
 - richiedono al MAE il riconoscimento di idoneita' ministeriale
 - c. **Confederazioni Sindacali**
 - partecipano con tre rappresentanti alle riunioni del Comitato Consultivo
 - d. **Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze**
 - fornisce consulenza nel campo scientifico e tecnico alla D.G.C.S.
 - e. **Universita'**
 - intervengono in programmi gestiti direttamente dalla D.G.C.S. -M.A.E.
 - f. **Centri studi formazione e ricerca**
 - intervengono nel settore della formazione nei confronti dei cittadini dei PVS in Italia, sia nella formazione di tecnici italiani impegnati nei progetti.
 - g. **Banche e fondi di sviluppo**
 - concedono crediti finanziari agevolati per la programmazione economica
 - h. **Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo**
 - interloquisce tra le entita' amministrative e la D.G.C.S.

i. Soggetti economici privati ed enti di assistenza dell'export ed al commercio con I paesi in via di sviluppo

- sono soggetti autorizzati a partecipare ad attivita' di cooperazione definiti dall'art.2 della legge 49/87

1. Volontari

- Cittadini italiani che in possesso delle conoscenze tecniche, assumono contrattualmente l'impegno di cooperare con i paesi in via di sviluppo.

Tali ruoli dovevano poi essere concretizzati nelle linee della delibera n.12 del CICS "Linee di indirizzo del CICS per lo svolgimento di attivita' di cooperazione allo sviluppo da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti Locali".

In essa, vengono elencati i soggetti che a rete possono collaborare ai piani regionali, le funzioni regionali, le strutture di ricerca, il sistema socio sanitario, i tecnici con esperienza di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative, le imprese ed i sindacati.

A livello locale sono previste strutture di coordinamento ed organi di collegamento con la Direzione Generale, in particolare le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo centrale per:

- a. la promozione, l'informazione ed il coordinamento delle iniziative di cooperazione (art.2 punto 5 L.49/87) nel rispetto della autonomia degli Enti Locali;
- b. il collegamento con la Direzione Generale attraverso un unico interlocutore: unita' organizzativa regionale. Presso la Direzione generale e' costituita analoga struttura di collegamento con compiti di informazione sugli indirizzi, prioritari metodologie, procedure, assistenza e coordinamento con uffici territoriali. Collegamento con

Unita' tecnica centrale e con gli altri uffici della Direzione generale nelle fasi propositive ed attuative dei programmi affidati.

Se questi sono i riferimenti legislativi utili alla nostra analisi e' necessario tenere presenti le categorie di soggetti che operano attivamente nel campo della cooperazione allo sviluppo:

1. Organismi non governativi ed Associazioni di volontariato internazionali attive nei paesi in via di sviluppo
 - Organizzazioni non governative riconosciute dal MAE e/o dalla CE;
 - Associazioni di solidarieta' internazionale con interventi nei paesi in via di sviluppo;
 - Associazioni di solidarieta' internazionale attive prevalentemente in Italia;
 - Enti ed Organismi religiosi, Ordini e Congregazioni missionarie, Curie Diocesane ed Organismi collegati quali Caritas e parrocchie
2. soggetti attivi nel settore della formazione
 - Universita', Istituti e Dipartimenti di Facolta', Scuole di perfezionamento post -grado;
 - Centri studi Formazione e Ricerca con attivita' diretta in programmi di Cooperazione (Corsi in PVS);
 - Centri studi formazione e ricerca prevalentemente attivi in Italia sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo
3. Soggetti economici privati ed Enti di assistenza all'export ed al commercio con i Paesi in Via di Sviluppo
 - Imprese, Societa' ed Associazioni di Impresa, Associazioni di categoria di imprese, Cooperative, associazioni e studi professionali, Societa' di consulenza;

- Camere di Commercio ed Uffici Commerciali esteri

4. altri Soggetti di cooperazione

- Enti Locali e loro consorzi

- Società regionali

5. Soggetti attivi in rapporti diplomatici con i PVS e con organismi internazionali

- Rappresentanze diplomatiche -Consolati;

- Agenzie e/o rappresentanze di organismi Internazionali.

b. le priorità geografiche

| N. | PRIORITA' GEOGRAFICA DEGLI INTERVENTI |
|----|--|
| 1. | MEDITERRANEO ORIENTALE per la pace mediorientale da realizzare dal negoziato israelo-palestinese |
| 2. | MEDITERRANEO OCCIDENTALE ed in ALBANIA per accompagnare lo sviluppo |
| 3. | EX IUGOSLAVIA aiuti umanitari, per poter contribuire alla ricostruzione |
| 4. | PAESI DEL CORNO D'AFRICA ED IN AFRICA AUSTRALE (area SADC) per contribuire al processo di pacificazione e ricostruzione |
| 5. | <p>Gli interventi residui in America Latina ed in Asia saranno selettivi, al di fuori di veri e proprie programmi paese e riferiti alla disponibilità di bilancio.</p> <p>In particolare in:</p> <p>a. America Latina: i progetti dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo delle risorse umane (cooperazioni fra università e per le fasce più povere) e sull'imprenditoria privata</p> <p>b. Asia: sostegno dell'imprenditoria sviluppo delle risorse umane soprattutto nei grandi paesi quali Cina ed India.</p> |

c. le priorità settoriali

| N. | PRIORITA' SETTORIALI |
|-----|---|
| 1. | AIUTI DI EMERGENZA |
| 2. | AIUTO ALIMENTARE |
| 3. | INTERVENTI DI SVILUPPO UMANO INTEGRATO |
| 4. | INTERVENTI DI APPOGGIO ALL'IMPREDITORIA PRIVATA |
| 5. | INTERVENTI PER SVILUPPARE LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E SVILUPPO DEI PROCESSI DEMOCRATICI |
| 6. | ISTITUTION BUILDING: formazione ed assistenza tecnica nel campo delle istituzioni pubbliche, amministrative ed economiche in senso lato, comprese le istituzioni a tutela della condizione femminile |
| 7. | FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ASSISTENZA TECNICA |
| 8. | INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PVS |
| 9. | INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DEI PVS |
| 10. | APPOGGIO ALLE BILANCE DEI PAGAMENTI E RIDUZIONE DEI DEBITI |
| 11. | INFRASTRUTTURE SOCIALI O DESTINATE ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DI MERCATO, nei limiti ridotti in cui lo consentano gli stanziamenti , facendo ricorso ove possibile al cofinanziamenti dell'UE e degli Organismi internazionali |

Ed e' da tale quadro di rete di soggetti e di procedure per i cofinanziamenti che a vario titolo partecipano alla progettualita' della cooperazione che emerge un'esigenza di criteriologia e cioe' "del come" la cooperazione decentrata si deve muovere a livello locale italiano ed in paesi terzi.

In armonia con i principi della sussidiarieta' e dello sviluppo umano promossi dalle Nazioni Unite la cooperazione decentrata deve essere strumento per garantire la massima autonomia ed autosufficienza della persona e della sua comunita' di vita secondo quanto recitato dall'art.3 del D.P.R. 616/77 e cioe' attraverso 3 sottosistemi che compongono la realta' sociale e le funzioni degli Enti Locali italiani: l'economia, il territorio, i servizi alla persona e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Ed e' in tale quadro che e' necessario sempre seguire con problematicita' e tolleranza i seguenti criteri:

- a. definire con il MAE come deve essere attuato il principio contenuto del "Documento approvato nel giugno 1995 dal CIPE", in particolare al punto dove vengono elencati I soggetti esterni che possono contribuire al progetto di cooperazione allo sviluppo:

"Gli Enti locali, vista la tendenza alla decentralizzazione politica ed amministrativa che si verifica in molti PVS, possono essere esecutori qualificati di interventi nel settore dell'Istitution Building, della formazione e della educazione allo sviluppo."

Sempre per la medesima fonte con il MAE si devono definire le modalita' di coordinamento con Bruxelles e di cofinanziamento con l'Unione Europea.

- b. individuazione di soggetti con i quali sviluppare confronto, dialettica, in base alle finalita' ed obiettivi definiti ed esplicitati in progetti od in programmi;

- c. coordinare tutti i soggetti che hanno avuto esperienza in progetti di cooperazione o sono disponibili ad acquisirla ~~avendone~~ le capacita' professionali. Essi potrebbero essere i primi interpreti del bisogno perche' con lo stesso sono in relazione;
- d. integrazione e/o interazione di letture del fabbisogno e delle politiche erogate, collegando tutti gli interventi economico, sociali, territoriali e ~~degli Enti Locali~~;
- e. valorizzazione delle comunita' locali decentrate per avviare letture dei bisogni e del fabbisogno e per erogare secondo i criteri precedenti le politiche di rafforzamento delle strutture locali, pubbliche e private;
- f. sostenibilita' e continuita' degli interventi per un periodo medio-lungo;
- g. partecipazione in ogni fase del progetto degli interessati sia tecnicamente che destinatari, allo scopo di rendere le politiche strumento di evoluzione sociale e di autonomia dei popoli delle singole comunita';
- h. privilegiare l'efficacia degli interventi e cioe' la qualita' degli stessi allo scopo di migliorare le relazioni e la responsabilita' della popolazione.
- i. comprendere ed intervenire senza modelli precostituiti negli spostamenti delle popolazioni causate dal rischio alla sicurezza dei popoli e dei diritti umani, collegando se possibile le politiche dell'immigrazione nei nostri territori con le politiche di cooperazione internazionale.


Ipotizzare policy finalizzate all'integrazione sociale degli immigrati ed alla loro autonomia puo' benissimo essere realizzata con policy che supportano il rimpatrio volontario ed il sostegno al reinserimento nei processi produttivi dei paesi di origine.

E' in tale quadro che potrebbe essere valutato nella logica e nei rispetti della legge 142/90 inerente la riforma delle autonomie locali il primo comma dell'art.19 della legge n.8 del gennaio 1993, nella quale si recita che "i Comuni e le Province possono

destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta' internazionale".

Gli obiettivi da perseguire con le politiche di cooperazione a favore dei paesi svantaggiati ed in quelli in via di sviluppo sono:

- lo sviluppo economico e sociale sostenibile;
- l'inserimento armonioso e progressivo nell'economia;
- lotta contro la poverta';
- lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto;
- il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.



I N D I C E

| | <u>Pagina</u> |
|---|---------------|
| Pagina regolamentare | 3 |
| A. PROPOSTA LEGISLATIVA | 4 |
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA | 8 |
| B. MOTIVAZIONE | 9 |
| Parere della commissione per i bilanci | 22 |
| Parere della commissione per il controllo dei bilanci | 27 |

Con lettera del 9 agosto 1995, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo, a norma degli articoli 189C e 130W del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata.

Nella seduta del 18 settembre 1995 il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci nonché alla commissione per il controllo dei bilanci.

Nella riunione dell'8 settembre 1995 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione aveva nominato relatore l'on. Vecchi.

Nella riunione del 13 novembre 1995 ha esaminato la proposta della Commissione nonché il progetto di relazione.

Nella riunione del 23 novembre 1995 ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Kouchner, presidente; Wurtz e Fassa, vicepresidenti; Vecchi, relatore; Aelvoet (in sostituzione dell'on. Telkämper), Andrews, Baldi, Bannasch (in sostituzione dell'on. Anoveros Trias de Bes), Corrie, Cunningham, Kelleth Bowman (in sostituzione di Lord Plumb), Kinnock, Liese, Martens, McGowan, Needle, Paakkinen, Pettinari, Pons Grau, van Putten (in sostituzione dell'on. Junker) e Sauquillo Perez del Arco.

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci sono allegati alla presente relazione.

La relazione è stata depositata il 24 novembre 1995.

Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

A.
PROPOSTA LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (COM(95)0290 - C4-0327/95 - 95/0159(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

Testo della Commissione (1)

Emendamenti

(Emendamento 1)
Considerando 1

considerando che l'importanza di metodi di sviluppo del tipo della cooperazione decentralizzata è stata sottolineata nella quarta convenzione di Lomé, nel regolamento del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo d'America latina e d'Asia, nonché nella risoluzione del Consiglio del 27 maggio 1991;

considerando che l'importanza di metodi di sviluppo del tipo della cooperazione decentralizzata è stata sottolineata nella quarta convenzione di Lomé, nel regolamento del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo d'America latina e d'Asia, nella risoluzione del Consiglio del 27 maggio 1991, nonché in numerose risoluzioni del Parlamento europeo, in particolare quelle che accompagnano le sue decisioni annuali sul discarico per il bilancio generale e per il Fondo europeo di sviluppo;

(Emendamento 2)
Articolo 2

Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento vertono in via prioritaria sui seguenti settori:

- valorizzazione delle risorse umane e tecniche, sviluppo locale, rurale o urbano, nei settori sociali ed economici;
- informazione e mobilitazione degli operatori decentralizzati;
- sostegno al potenziamento delle istituzioni e della capacità d'azione di questi operatori.

Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento vertono in via prioritaria sui seguenti settori:

- valorizzazione delle risorse umane e tecniche, sviluppo locale, rurale o urbano, nei settori sociali ed economici nei paesi in via di sviluppo;
- informazione e mobilitazione degli operatori decentralizzati;
- sostegno al potenziamento delle istituzioni e della capacità d'azione di questi operatori.

(1) GU C 250 del 26.9.1995, pag. 13.

(Emendamento 3)
Articolo 2, secondo trattino

- valorizzazione delle risorse umane e tecniche,
- valorizzazione delle risorse umane, in particolare per quanto riguarda l'istruzione per tutti, e tecniche,

(Emendamento 4)
Articolo 4, paragrafo 5, lettera b)

- b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel o nei paesi beneficiari interessati.
- b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel o nei paesi beneficiari interessati.

(Emendamento 5)
Articolo 6, paragrafo 3

3. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi.
3. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, dello Stato beneficiario e di altri paesi in via di sviluppo. Essa può essere estesa, in casi eccezionali regolarmente giustificati, ad altri paesi. All'atto dell'aggiudicazione, in caso di pari qualità dell'offerta, si deve tener conto in via preferenziale degli offerenti dello Stato beneficiario nonché dei paesi in via di sviluppo della stessa regione.

(Emendamento 6)
Articolo 6, paragrafo 4

4. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

4. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi. All'atto dell'aggiudicazione, in caso di pari qualità dell'offerta, si deve tener conto in via preferenziale degli offerenti dello Stato beneficiario nonché dei paesi in via di sviluppo della stessa regione.

(Emendamento 7)
~~Articolo 7, primo comma~~

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta l'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione.

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta l'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione. Allo scambio di opinioni partecipa un rappresentante del Parlamento europeo.

(Emendamento 8)
Articolo 7

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta all'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione.

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta all'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione.

Questo scambio di pareri sarà organizzato nel quadro di una riunione congiunta dei seguenti comitati:

(resto soppresso)

- a) il comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'accordo interno n. 91/401/CEE, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito della Quarta Convenzione di Lomé, concluso il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;
- b) il comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92, adottato dal Consiglio il 29 giugno 1992;
- c) il comitato ALA, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92, adottato dal Consiglio il 25 febbraio 1992.

(Emendamento 9)
Articolo 7, lettera c bis (nuova)

c bis. Le riunioni svolte conformemente al presente articolo saranno pubbliche e i loro processi verbali integrali verranno trasmessi al Parlamento europeo ed al Consiglio per informazione entro 10 giorni lavorativi successivi ad ogni riunione.

(Emendamento 10)
Articolo 8, secondo comma

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

La sintesi fornisce in particolare dettagli riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (COM(95)0290 - C4-0327/95 - 95/0159(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0290 - 95/0159(SYN) (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 189C e 130W del trattato CE (C4-0327/95),
 - visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione ed i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0301/95),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 250 del 26.9.1995, pag. 13.

B.
MOTIVAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'introduzione della cooperazione decentralizzata nella sfera d'azione della cooperazione dell'Unione europea è indice della volontà di ampliare la gamma degli interlocutori della cooperazione allo scopo di meglio mobilitare le competenze e le capacità di iniziativa a favore dello sviluppo tanto nei paesi terzi quanto in Europa. Questa introduzione mira a prevedere interlocutori nel quadro dello sviluppo diversi dai governi centrali, di modo che le azioni svolte siano più vicine alle popolazioni locali e contribuiscano alla diversificazione delle strutture della società civile. La cooperazione decentralizzata è stata prevista in primo luogo nel 1989, nella Convenzione di Lomé, e, successivamente, nel 1992, nel regolamento che disciplina la cooperazione con i PVS - ALA.

La proposta di regolamento del Consiglio sotto esame, presentata dalla Commissione, ha lo scopo "di fissare le modalità di gestione" di questo nuovo tipo di cooperazione. In realtà, si tratta di formalizzare ciò che è stato sinora acquisito e che si è sviluppato in modo ripetitivo. Per quel che riguarda l'Unione europea, la cooperazione decentralizzata è un nuovo campo che ha forse grandi potenzialità, ma che inizia soltanto ora ad essere esplorato.

Il regolamento sotto esame non presenta difficoltà per il Parlamento. Al contrario, il Parlamento europeo ha sempre sostenuto nel quadro del bilancio la linea relativa alla cooperazione decentralizzata. E' interessante, comunque, rilevare che il lavoro compiuto sinora in questo settore inizia ad essere riconosciuto sul piano internazionale e che, in materia, l'Unione europea ha assunto un ruolo di riferimento, in particolare a livello delle Nazioni Unite.

2. LE CARATTERISTICHE DELLA COOPERAZIONE DECENTRALIZZATA

Anche se i suoi inizi sono stati modesti sul piano quantitativo, la cooperazione decentralizzata, per le sue caratteristiche, è molto diversa dai metodi abituali dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Sin dagli anni '60, quest'ultimo ha privilegiato la cooperazione al massimo livello (da Stato a Stato), mentre, al contrario, la cooperazione decentralizzata fissa come proprio obiettivo lo sviluppo delle relazioni a livello locale o regionale e, in ogni caso, il più vicino possibile alle popolazioni. Ciò vale d'altronde tanto al Nord quanto al Sud.

Ci si potrebbe stupire che la cooperazione decentralizzata sia stata introdotta così tardivamente, in quanto sarebbe, in effetti, naturale, per dare un esempio, che le collettività locali e le municipalità allaccino relazioni di cooperazione. In realtà, la cooperazione allo sviluppo ha privilegiato per lunghissimo tempo il dialogo a livello degli Stati. Sono i risultati insufficienti ottenuti in questo campo che hanno indotto a prevedere nuove forme di cooperazione. E' per questo motivo, ad esempio, che è aumentato il sostegno a favore delle organizzazioni non governative (ONG).

La possibilità di dare impulso allo sviluppo in modo centralizzato, che sia sul piano statale o mediante massicci investimenti privati, si è presto dimostrata una grande illusione, in particolare nei paesi più poveri. Comunque, è interessante ricordare che questa volontà di accelerare la storia e di far

superare a paesi di nuova indipendenza molte tappe a marce forzate era sostenuta da teorici e politici di diversi ambienti. Essi proponevano, generalmente, un appoggio massiccio all'investimento ampiamente finanziato dall'esterno. Ciò era proposto tanto dagli economisti americani Rostow ed Hirschman quanto dai sostenitori, in una prospettiva "socialista", di sistemi di Stato centralizzati.

Gli attuali interrogativi sul ruolo dello Stato nei paesi in via di sviluppo, ed in particolare nei più poveri, rinvia quindi ad una discussione sui modelli di sviluppo e ad una rimessa in causa di tesi abitualmente ammesse sul ruolo dello Stato nei paesi più poveri. Contrariamente a ciò che si sostiene più comunemente, il fallimento dei sistemi delle economie centralizzate, soprattutto nell'Europa orientale, è soltanto uno degli elementi, e non il solo, che hanno contribuito a far riesaminare, devalorizzandolo, il ruolo dello Stato nel contesto dello sviluppo. Non si tratta di porre un punto finale ad una discussione che non è terminata. Per numerosi paesi si tratta, forse, non di fare meno Stato ma di fare uno Stato che operi meglio. In ogni caso, i criteri sinora adottati non sono stati in grado, molto spesso, di dare impulso ad un reale sviluppo a livello delle popolazioni.

La cooperazione decentralizzata mira, in particolare, ad un ravvicinamento di tutte le organizzazioni della società civile del Nord e del Sud. Essa punta, in realtà, a molti obiettivi e soprattutto ad un miglioramento dell'efficacia dell'aiuto, all'intervento delle popolazioni a livello locale e dei loro rappresentanti (eletti, movimenti popolari, ONG, varie organizzazioni della società civile). Sarebbe, comunque, poco auspicabile fissare sin d'ora una sfera di intervento precisa per la cooperazione decentralizzata. Il suo sviluppo è iterativo, i suoi inizi sono promettenti ed è difficile determinare aprioristicamente quale sarà il suo sviluppo nel futuro. La presente relazione, a parte l'esame del regolamento proposto dalla Commissione, ha l'ambizione di contribuire alla discussione sulle prospettive che sono offerte da questa forma di cooperazione.

La motivazione del progetto di regolamento permane d'altronde assai vaga. Essa ricorda che la cooperazione decentralizzata si iscrive nei grandi orientamenti adottati dall'Unione europea e aggiunge "gli interlocutori locali, le associazioni popolari, le amministrazioni comunali, le cooperative, i sindacati ed altri costituiscono una potenziale fonte di iniziative a favore dello sviluppo, distinta da quella delle ONG tradizionali verso le quali, soprattutto in Europa, si è rivolta in modo esclusivo l'attenzione della Comunità e di specifici strumenti finanziari (ad esempio la linea di bilancio B7-5010).

In Europa, questa dimensione copre una grandissima varietà di iniziative ed impegni solidali di organizzazioni nate dalla collettività (gemellaggi, movimenti di emigranti, settore sociale) e le cui azioni sono state sinora seguite molto marginalmente dalla Comunità.

Nei PVS si tratta del rapido emergere di organizzazioni, movimenti popolari, poteri locali e decentrati che non si riconoscono necessariamente nella storia del movimento ONG europeo e rivendicano una maggiore partecipazione nell'elaborazione e nella messa in atto delle priorità nazionali e delle politiche di cooperazione.

L'azione comunitaria in questo campo è giustificata soprattutto dal fatto che essa permette delle vere partnership europee coordinate ed armonizzate con organismi analoghi nei PVS. Inoltre essa costituisce un utile punto di

riferimento per numerosi Stati membri, che non hanno una politica mirata in materia di cooperazione decentralizzata."

Se la cooperazione decentralizzata entra in rotta di collisione con la cooperazione interstatuale, essa rientra, tuttavia, in modo completo, nello spirito iniziale della politica di sviluppo della Comunità ed in particolare in quello degli accordi di Lomé. Si trattava, allora, di promuovere l'interesse reciproco e di non accontentarsi delle misure di aiuto. Da questo punto di vista, la cooperazione decentralizzata è, forse, un mezzo migliore per raggiungere questo obiettivo usando nuovi metodi.

Il movimento di democratizzazione che permea i paesi in via di sviluppo è un solido punto di appoggio per lo sviluppo della cooperazione decentralizzata. Nel contempo, peraltro, i progressi di questa forma di cooperazione non possono che favorire la democratizzazione. Occorre riconoscere che prima dell'avvio di questo movimento di democratizzazione, l'organizzazione economica e sociale di un gran numero di paesi in via di sviluppo non permetteva di prendere in considerazione questo nuovo orientamento.

La discussione sulla cooperazione decentralizzata è uno degli elementi del dibattito sull'avvenire delle politiche di sviluppo, ed in particolare di quelle dell'Unione europea.

3. L'ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE DECENTRALIZZATA

Nel periodo 1990-1994, molti avvenimenti di grande importanza hanno contribuito a rafforzare l'ottica comunitaria della cooperazione decentralizzata, in particolare nel contesto europeo:

- la diffusione progressiva in Europa di tale concetto, grazie ad una mobilitazione effettiva di istituzioni rappresentative come il CES, il CLONG, l'ARE, le organizzazioni di città (T&D, FMCU, IULA-CCRE, ...) che esprimono, tutte, una forte attesa nei confronti della cooperazione decentralizzata e dell'UE, in particolare le collettività locali, che si sentono escluse dalle iniziative e dagli sportelli comunitari abituali.
- Infatti, in questo stesso periodo, si è assistito ad una crescita delle azioni di cooperazione decentralizzata svolte dalle collettività territoriali (regioni, città, province, ...) in diversi Stati membri (Paesi Bassi, Francia, Spagna, ...) grazie, in particolare, all'adozione di legislazioni appropriate in molti di questi paesi e persino di strumenti finanziari di incitamento. Questa mobilitazione è anche "trascinata" da organismi, quali il Consiglio d'Europa (Congresso dei poteri locali e Centro Nord-Sud) o, anche, le Nazioni Unite, che hanno saputo gettare le basi di un dialogo permanente con tali interlocutori. Sarà precisamente uno degli apporti di maggior rilievo della linea B7-5077 o dei programmi MED quello di aver contribuito a dare un segnale chiaro e mobilizzatore a favore della cooperazione decentralizzata, trascinando sulla loro scia la mobilitazione di centinaia di collettività locali, di università o di ONG in Europa.
- A livello comunitario, la cooperazione decentralizzata è iniziata nel quadro del FES, essenzialmente a livello di azioni tradizionali di ONG di sviluppo. Comunque, essa individua a poco a poco una prospettiva più ampia attraverso una nuova generazione di programmi, che trattano dello sviluppo del mondo rurale o urbano o anche di appoggio alla decentralizzazione o di sviluppo del

settore informale. Questi programmi hanno in comune il fatto di riguardare in maniera molto diretta l'interlocutore di base, di porsi a confronto con dinamiche locali di mutamento istituzionale e sociale e di non poter limitarsi ad apportare risposte esterne "chiavi in mano". Essi devono porre maggiormente l'accento sul rafforzamento delle capacità degli interlocutori locali e sulle condizioni di uno sviluppo endogeno che sia realmente retto e accettato consapevolmente da tali interlocutori. Essi collocano in termini nuovi la necessità di una migliore sinergia tra questi interlocutori (associativi, economici, poteri locali, ONG), da un lato, e l'intervento dello Stato centrale e dell'aiuto esterno, d'altro lato. Alcuni di questi programmi nascono da iniziative totalmente decentralizzate e sono poi attuati in modo decentralizzato, come avviene nel Camerun (sviluppo partecipativo urbano), o nella Repubblica Dominicana (sviluppo della provincia di Puerto Plata).

Gli anni 1990-1994 sono stati contrassegnati da una penetrazione molto graduale della cooperazione decentralizzata nei programmi dell'Unione europea, e cioè sotto forma variabile a seconda delle regioni del mondo interessate, in particolare in funzione delle priorità dell'azione europea per queste regioni, del grado di elasticità del contesto giuridico-istituzionale di attuazione della cooperazione ed infine in funzione delle iniziative particolari adottate a livello di ogni Direzione geografica.

La visibilità del messaggio, ottenuto indicando molto presto (sin da Lomé IV) la cooperazione decentralizzata come un polo forte della politica comunitaria di cooperazione, potrebbe, tuttavia, rischiare di oscurarsi in parte a causa di questa diversità che, nel pubblico, ha alimentato, a torto o a ragione, una certa confusione e persino alcune frustrazioni. Molto schematicamente, sono oggi prese in considerazione tre impostazioni:

- una, ereditata dall'esperienza della costruzione europea, induce a designare sotto l'ottica cooperazione decentralizzata, la cooperazione orizzontale tra i componenti della società civile degli Stati membri e dei paesi terzi (collettività locali, interlocutori economici, ambienti accademici ...). Gli strumenti della cooperazione decentralizzata sviluppati per l'Europa dell'Est (PHARE, TACIS), per il Mediterraneo (programmi MED) e, più recentemente, per l'America latina mirano principalmente alla creazione di relazioni politiche, economiche o culturali più forti e più equilibrate che si fondano, a seconda del caso, su un principio di reciprocità (a livello economico) o di "prossimità" (politica o culturale, in particolare quando si è in una logica di "preadesione"). Tra i settori tenuti prioritariamente in considerazione si trovano gli scambi culturali, economici, tecnologici o scientifici, e persino di ingegneria democratica, con paesi, di fatto, molto spesso a un livello di sviluppo intermedio o in uno stato di economia di transizione. Questi programmi hanno avuto un successo evidente, soprattutto in Europa, ove essi hanno ottenuto un effetto mobilizzatore indiscutibile. Alcuni di essi hanno spinto molto lontana la riflessione metodologica, in particolare intorno al concetto di rete; in questa sede si parlerà, piuttosto, di cooperazione decentralizzata di tipo "integratore".
- L'altra ottica attiene alla sfera dell'aiuto allo sviluppo classico, soprattutto a favore dei paesi meno favoriti e in via di transizione democratica. L'espressione e la partecipazione della società civile nel processo di sviluppo ne sono le poste principali. Erigendo la società civile a soggetto - agente e non più, solamente, a "beneficiario" dello sviluppo, la cooperazione decentralizzata solleva interrogativi tanto sui meccanismi

dell'aiuto allo sviluppo classico quanto sui rapporti della società civile con la potenza pubblica nei PVS. Si parlerà di cooperazione decentralizzata "a vocazione partecipativa" (intendendosi la partecipazione nel senso più ampio). Se ciò comincia a trasparire in un certo numero di iniziative o di programmi pilota, è necessario constatare che, come regola generale, lo sviluppo della cooperazione decentralizzata può essere contrastato dai quadri istituzionali della cooperazione (Lomé IV, in particolare) e dal peso delle regole e delle procedure, per non parlare dei comportamenti di protezione o di sfiducia precedentemente descritti. Pur tuttavia, a causa degli enormi mezzi consacrati dalla CE a questo settore, è proprio su questo terreno che si situano la posta principale e l'avvenire della cooperazione decentralizzata.

- Per essere completi, non si può passare sotto silenzio una terza forma di cooperazione decentralizzata "a vocazione di sostituzione". Precisamente, essa opera nei paesi in cui, per motivi diversi, la cooperazione ufficiale è sospesa o in cui l'aiuto è mantenuto soltanto per necessità prioritarie ed è canalizzato da operatori decentralizzati. Lodevole nel suo principio, si dovrà lamentare che, in alcuni casi, in occasione del ristabilimento delle relazioni ufficiali, la cooperazione decentralizzata non è più una priorità e che questi operatori vengono relegati in secondo piano, o, addirittura, esclusi dal dispositivo, il che può essere gravemente dannoso per la credibilità del messaggio comunitario sulla cooperazione decentralizzata.

Questa diversità di situazioni, congiunta col carattere eminentemente qualitativo e soggettivo dell'impostazione decentralizzata, rende, conseguentemente, impossibile l'elaborazione di un bilancio completo così come è impossibile la ricerca di un "nucleo di norme e prassi" unificatore. La cooperazione decentralizzata non può avere un senso se non quando essa è riferita e confrontata ad ogni realtà locale e alle sue costrizioni particolari.

Se da un punto di vista pratico, ciò porta a riconoscere e ad incoraggiare questa diversità e la varietà delle esperienze del settore, essa sembra però dover appoggiarsi su alcuni principi di base, che permettano di circoscrivere la sua sfera di applicazione, permettendo così che sia trasmesso un messaggio chiaro e visibile destinato a coloro a cui ci si rivolge.

I prodotti sostenuti attraverso la linea B7-5077 sono stati finora, alcune decine. Essi hanno avuto, in linea generale, il carattere di progetti-pilota, ed hanno coinvolto sia reti di municipalità che ONG che altri attori della cooperazione decentralizzata.

Appare difficile esprimere una valutazione esaustiva sul loro impatto reale, data l'esiguità dei mezzi impegnati, anche se essi hanno senza dubbio avuto il merito di attirare l'attenzione sulla tematica della decentralizzazione nella cooperazione allo sviluppo.

4. LA COOPERAZIONE DECENTRALIZZATA IN LOMÉ IV

Il quadro della Convenzione di Lomé, che accorda una preminenza agli Stati e agli Ordinatori nazionali, non è sempre propizio ad incoraggiare la partecipazione. Ciò spiega l'attuale livello, ancora limitato, degli esperimenti. A questo riguardo, Lomé IV bis propone alcuni emendamenti che riguardano:

- l'incoraggiamento alla concertazione tra Ordinatori nazionali e interlocutori decentralizzati (in allegato alla Convenzione),
- la messa in atto, nei PIN, di fondi, d'accesso più diretto ed elastico, per iniziative decentralizzate,
- un più ampio riconoscimento della cooperazione decentralizzata nei programmi classici.

Pur senza poter elaborare un bilancio completo, è, pur tuttavia, permesso prendere in considerazione alcuni risultati di un'inchiesta condotta presso alcune delegazioni dell'Unione europea.

- 3/4 dei 41 paesi che hanno risposto (eccettuati i paesi ACP insulari o paesi per i quali l'aiuto è sospeso o va a rilento) indicano l'esistenza di programmi che rispondono, più o meno, ai criteri della cooperazione decentralizzata (secondo tanto i livelli e l'intensità della partecipazione alle diverse tappe di preparazione dei progetti e, quindi, della loro gestione, quanto l'implicazione dei poteri locali e delle ONG e, infine, il posto accordato ai partenariati decentralizzati Nord-Sud).
- I programmi giudicati più significativi sono 54, che rappresentano un impegno dell'ordine di 574 Mecu a titolo del VI e VII FES (ossia, a titolo indicativo, l'equivalente del 5% delle risorse previste per il VII FES).
- 1/4 dei paesi giustifica l'assenza totale della cooperazione decentralizzata invocando i seguenti ostacoli: assenza di un sufficiente dialogo con le autorità governative, deficit democratico, debolezza strutturale degli interlocutori decentralizzati locali, ma anche organici deficitari nelle Delegazioni, che non permettono di adoperarsi validamente in questo settore estremamente esigente.
- Nei paesi che riconoscono l'azione della cooperazione decentralizzata, vengono in luce alcune costanti: politiche di decentralizzazione recenti, o in corso, che hanno un impatto certo sull'orientamento e l'attuazione futuri dei programmi decentralizzati; mondo delle ONG e interlocutori decentralizzati ancora troppo poco organizzati nel loro insieme, con conseguente esigenza di una grande disponibilità di risorse umane in seno alle Delegazioni, per informare, accompagnare e stimolare gli interlocutori di base e, quindi, assicurare un buon controllo delle azioni decentralizzate.

Questi dati confermano il cammino che resta da percorrere per radicare la cooperazione decentralizzata nelle politiche e nei programmi di aiuto nel quadro di Lomé. La sua applicazione chiede, già sin d'ora, tutta una serie di ripensamenti di ordine metodologico e regolamentare. Inoltre, i programmi di cooperazione decentralizzata sopra descritti non formavano, sinora, oggetto di alcuna disposizione nel quadro della Convenzione di Lomé.

Nonostante queste difficoltà, alcuni paesi si sono già lanciati in un ripensamento approfondito sulla posizione ed il ruolo da affidare alla cooperazione decentralizzata nei futuri PIN, favorendo anche ampie consultazioni tra gli interlocutori locali.

5. LA COOPERAZIONE DECENTRALIZZATA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO DELL'AMERICA LATINA E DELL'ASIA E CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

Rispetto all'attuazione della cooperazione decentralizzata nei paesi ACP, le tipologie di intervento sono, in parte, diverse nella zona del Mediterraneo, dell'America latina ed in Asia, in funzione della diversità dei livelli e dei profili di sviluppo delle diverse regioni del mondo. Questa differenziazione può riguardare il ruolo relativo delle diverse categorie di interlocutori dello sviluppo e dei metodi concreti di sostegno alle loro iniziative.

- I paesi del Mediterraneo

L'accento sulla cooperazione decentralizzata nei paesi del Mediterraneo si è sviluppato con la Politica Mediterranea Rinnovata dal 1990 al 1995: a titolo di esempio, i programmi MEDURES, MEDCAMPUS, MEDINVEST, AVICENNE e MEDMEDIA.

Essi privilegiano essenzialmente lo sviluppo, sotto forma di reti, di partenariati Nord-Sud e Sud-Sud di interlocutori decentralizzati.

Essi si ispirano ad un medesimo principio: creazione di reti destinate ad incoraggiare il dialogo, i trasferimenti di tecnologia e lo scambio di competenze tra omologhi dei paesi europei e dei paesi terzi. Queste reti devono includere, per lo meno, un partecipante dei paesi terzi e due partecipanti di due Stati membri.

MEDURES riguarda le municipalità. L'obiettivo si incentra sul miglioramento del livello di vita e sul rafforzamento della democrazia locale. Le reti riguardano l'ambiente, l'urbanismo, l'esclusione, i trasporti e la gestione municipale. Vi sono impegnate 150 città, dopo il lancio del programma nel 1992.

MEDACAMPUS riguarda gli istituti di insegnamento superiore. I settori interessati sono lo sviluppo sociale ed economico, la gestione delle imprese, l'ambiente e gli scambi culturali. Vi sono implicati 450 università ed istituti.

MEDINVEST incoraggia la cooperazione tra professionisti dei massmedia in vista di trasferimenti di professionalità tecnologica, ma anche il rafforzamento dell'intesa culturale nell'area del Mediterraneo.

Nel periodo 1992-1994, l'impegno finanziario corrispondente a questi quattro programmi si è fissato a 43 Mecu, ossia, a titolo indicativo, all'equivalente dell'1% dell'importo globale del IV Protocollo mediterraneo (1992-1996).

D'altro canto, è in preparazione un programma MED-Associazione destinato alle ONG. Questi programmi hanno ottenuto un innegabile effetto mobilizzatore grazie all'impegno costante di visibilità e ad una buona comunicazione. Si è aperta una discussione, oggi, da un lato sulla perennità a lungo termine di alcune di queste reti (al di là dell'aiuto apportato dalla CE) e, d'altro lato, sulla visibilità e l'impatto al Sud delle azioni intraprese, a causa dei mezzi limitati di cui sono dotate queste reti, principalmente destinate agli scambi "a monte". Ciò pone il problema dell'ulteriore accesso di queste reti a finanziamenti di progetti più conseguenti nonché della loro articolazione con gli altri programmi dell'aiuto europeo in questa regione.

L'Unione europea propone, ora, di spingersi ancora più lontano con gli interlocutori della società civile nel quadro del partenariato euromediterraneo

offerto ai paesi associati del Sud e dell'Est del Mediterraneo. A tale scopo, dovrebbe essere adottato un programma d'azione durante la Conferenza ministeriale, che si svolgerà nel mese di novembre a Barcellona.

- I paesi dell'America latina e dell'Asia

I PVS-ALA

Il regolamento del Consiglio del 1992 relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia prevede che, a titolo dell'aiuto finanziario e tecnico, "possano essere beneficiari e partner, oltre agli Stati e alle regioni, le amministrazioni decentralizzate, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, gli istituti e operatori privati, ivi comprese le cooperative e le ONG".

Tale principio appare di messa in esecuzione più facile di quanto non lo sia il FES. Infatti, il quadro di cooperazione con i PVS-ALA appare molto più elastico, meno dipendente dai governi degli Stati beneficiari e lascia un ampio margine di apprezzamento alla Sede quanto alla scelta dei progetti e degli operatori. I programmi variano molto in funzione delle regioni interessate e delle priorità dell'UE nei riguardi di ognuna di esse.

Se, recentemente, si è notato, in questi due blocchi regionali, un interesse maggiore per la cooperazione economica, la maggior parte delle risorse rimane consacrata ad azioni di lotta contro la povertà a favore dei paesi meno favoriti.

- I paesi dell'Asia

Gran parte dell'aiuto è dedicato ad azioni di sviluppo classico (sviluppo rurale, aiuto alimentare, profughi,...). La cooperazione finanziaria e tecnica si concentra in gran parte sull'Asia meridionale (India, Bangladesh, Pakistan,...).

In tali paesi, il ricorso a ONG locali, che sono numerose, organizzate e, in taluni casi, potenti, è divenuto prassi corrente e costituisce un riferimento incontestabile per la cooperazione decentralizzata.

Nel Bangladesh il 90% dell'aiuto è stato impegnato, ad esempio, attraverso ONG locali (BRAC, PROSHIKA,...), in grandi programmi pluriennali concertati tra lo Stato, le ONG e l'UE, finalizzati soprattutto alla lotta contro la povertà e allo sviluppo comunitario. I contributi comunitari possono raggiungere fino a 30 milioni di ecu in un arco di 5 anni, nel caso di PROSHIKA. A titolo d'esempio, il terzo programma di sviluppo rurale, condotto dalla ONG BRAC, che costituisce la seconda ONG del paese per importanza, mira a rafforzare l'organizzazione dei poveri a livello locale. Il programma, focalizzato sul rafforzamento istituzionale e lo sviluppo delle risorse umane, comporta un'ampio ventaglio di fattori (sanità, credito, formazione,...). L'attuazione è posta sotto intera responsabilità della BRAC, appoggiata da un consorzio di finanziatori.

Ciò non esclude comunque il ricorso ad ONG per la realizzazione di alcune parti di programmi pilotati dallo Stato (ad esempio programma IFADEP).

Il caso del Bangladesh è del tutto esemplare per illustrare l'aumento progressivo di capacità delle ONG locali le quali, all'inizio modeste e poi appoggiate da alcune ONG straniere, sono quindi diventate vere e proprie istituzioni rispettate e riconosciute dai finanziatori internazionali e soprattutto dallo Stato.

Situazioni per alcuni aspetti analoghe si ritrovano nello Sri Lanka o in India. In quest'ultimo paese operano circa 6.000 ONG di grandezza assai variabile. A titolo indicativo, il programma di sostegno all'insegnamento primario è interamente costruito in funzione di un concetto decentralizzato, orientato verso le comunità locali e "bottom-up". Il contributo comunitario si attesta a 150 milioni di ecu in un arco di 5 anni. Sempre in India, uno dei recenti orientamenti adottati dal paese riguarda lo sviluppo e la decentralizzazione a livello di comunità rurali. La Commissione, in collegamento con lo Stato e le ONG, si accinge ad appoggiare tutta una serie di iniziative volte a rafforzare tali comunità e le loro istanze elette.

Parallelamente, nell'ambito della strategia UE in tale regione stanno assumendo una crescente importanza le preoccupazioni economiche, con un'apertura ad altre possibili forme di cooperazione decentralizzata fondate sul rafforzamento, la diversificazione dei partenariati e degli scambi tra operatori europei ed asiatici (operatori economici, enti locali, poli primari,...).

Negli ultimi tempi sono state avviate in tal senso alcune esperienze di reti di municipalità, analoghe a quelle avviate nei programmi MEDURBS, in America latina e in Africa: in Vietnam, ad esempio, si è costituita una rete eurovietnamita di città che opera nei settori dell'urbanistica, dell'ambiente e della gestione urbana. Reti analoghe sono state costituite a livello regionale nel settore dell'ambiente urbano, associando ONG e poteri locali. Nel complesso, tali esperienze rappresentano meno di un milione di ecu. Si può ragionevolmente presupporre che esista un'importante potenziale mobilitabile non solo presso grandi collettività locali europee (regioni, province, grandi città,...), ma anche presso un'ampia serie di istituzioni e operatori decentralizzati dei settori dell'ambiente, della ricerca, ecc. Ciò potrebbe costituire una delle finalità del programma ASIAURBS attualmente in fase di avvio.

- L'America latina

L'aiuto allo sviluppo si concentra principalmente in America centrale e nei paesi andini (in particolare la Bolivia).

Come in Asia, l'esistenza di ONG locali mature e di movimenti sociali affermati costituisce una carta vincente per impegnarsi in una politica più decisa a favore della partecipazione. E' frequente ormai l'associazione di ONG come agenti esecutivi o di appoggio a programmi di aiuto europeo.

E' il caso ad esempio del Perù per quanto riguarda un programma di fornitura di acqua potabile alle bidonville di Lima, il cui successo dipende in ampia parte dalla partecipazione dei comitati di quartiere e dalle ONG. In Bolivia, la partecipazione delle comunità locali e delle ONG alle politiche e ai programmi di sviluppo è diventata una grande priorità del governo centrale (che ha formato oggetto di una "legge di partecipazione popolare") ed uno degli assi sui quali s'incentra l'aiuto dell'UE.

In America centrale, nel quadro dei programmi regionali, cospicui mezzi sono dedicati allo sviluppo delle comunità indigene, del movimento cooperativo, delle organizzazioni contadine o ancora delle microimprese.

Il programma regionale PROCCPCA, ad esempio, per un importo di 22 milioni di ecu, è volto allo sviluppo del movimento cooperativo; si basa su un approccio partecipativo che associa, sotto la responsabilità di un'unità di progetto, gli operatori decentralizzati alla definizione delle priorità, il pilotaggio e l'esecuzione.

Un altro interessante orientamento consiste in una migliore mobilitazione dell'apporto potenziale degli operatori decentralizzati europei nell'ambito delle reti Nord-Sud, sull'esempio del programma ALFA destinato alle università. Tale principio potrebbe essere validamente esteso ad altre categorie di operatori, come i poteri locali (regioni, città,...).

Un programma test di questo tipo è stato avviato nel 1994 (finanziato a titolo della linea B7-5077, ma destinato ad essere quindi spostato su fondi PVS-ALA in caso di successo) e si appoggia in Europa su una rete di una cinquantina di città e di ONG e, in America centrale, sulle associazioni nazionali di municipalità e la loro federazione regionale, per fornire assistenza alla gestione locale delle città dell'America centrale. Tale programma si fonda su consolidati impegni e gemellaggi avviati agli inizi degli anni '80 e che trovano, grazie a tale rete, l'occasione di arricchire e di demoltiplicare non solo gli scambi ma i loro interventi concreti. Tale programma è destinato a sviluppare la cooperazione tra ONG, associazioni di base ed enti municipali.

Altre esperienze analoghe fondate sulle reti di municipalità e centri specialistici (centro di ricerca, ONG,...) sono state condotte in America latina. Questa modalità operativa, che resta ancora limitata, potrebbe essere utilmente sistematizzata per sfruttare al meglio i flussi di solidarietà e di scambio (culturali, economici,...) assai vivaci tra l'Europa e tale regione.

6. CONCLUSIONI SU UN PRIMO BILANCIO DI ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE DECENTRALIZZATA

Questo primo bilancio pone in rilievo tanto la diversità delle esperienze e, soprattutto, quella delle letture che vengono fatte, oggi, per quel che riguarda la cooperazione decentralizzata, quanto le molteplici impostazioni operative alle quali essa dà luogo nella pratica della cooperazione comunitaria, improntata ad una forte differenziazione delle tipologie di intervento in funzione della realtà delle diverse aree geografiche. Esso dimostra anche che si tratta di un campo di riflessione e di azione in piena evoluzione, che offre prospettive ancora non sfruttate.

La svolta è già ampiamente avvenuta nel Mediterraneo, nell'America latina e in Asia ove la cooperazione si è maggiormente sviluppata con i poteri pubblici locali o regionali nonché con le università e le ONG. L'offerta dell'UE, riguardante un vero e proprio partenariato con i rappresentanti della società civile ottiene già un buon successo. Questo è anche l'orientamento adottato in un numero crescente di paesi ACP, in cui la collaborazione delle ONG e dei poteri locali, ma anche del settore privato assume un posto sempre più preponderante.

Il punto comune di tutte queste impostazioni è la ricerca di modelli di cooperazione maggiormente incentrata sugli individui e sugli interlocutori sociali ed economici di base, ossia di modelli più adatti alle realtà e alle dinamiche locali, e conseguentemente più efficaci e vitali.

La cooperazione decentralizzata è anche una componente essenziale per quel che riguarda gli obiettivi della cooperazione dell'UE. Essa contribuisce:

- a raggiungere uno sviluppo economico e sociale duraturo privilegiando l'idea che solo lo sviluppo "appropriato", da parte delle società locali, può essere duraturo e far fronte efficacemente ai bisogni delle popolazioni, soprattutto in funzione dell'obiettivo di lotta contro la povertà,
- a consolidare lo Stato di diritto e la democratizzazione ridando alla società civile il peso necessario nei confronti della politica e dell'economia.

A questo titolo, l'uso della cooperazione decentralizzata deve essere reinserito nel quadro delle politiche e delle impostazioni settoriali, che costituiscono la base del dialogo dell'UE con gli Stati beneficiari e non deve essere semplicemente considerato come una forma di azione isolata. Essa può quindi, e dovrebbe, diventare un elemento chiave di questo dialogo e degli obiettivi iscritti nelle priorità nazionali della cooperazione.

Lo sviluppo sul lungo periodo delle capacità istituzionali e tecniche delle organizzazioni della società civile, del mondo socioeconomico e dei poteri locali, deve essere al centro delle politiche e dei programmi che si fondano sui suoi principi.

Per riassumere, si delineano tre idee fondamentali per una politica a favore della cooperazione decentralizzata, che potrebbero costituirne le principali linee di forza:

- l'apertura verso una maggiore partecipazione dei cittadini e degli interlocutori di base dei PVS alle politiche di cooperazione. Questa partecipazione passerà attraverso un dialogo rafforzato tra gli Stati, l'UE e gli interlocutori locali. I suoi meccanismi sono ancora ampiamente da inventare e potrebbero, per esempio, assumere la forma di Fori di concertazione.
- Un ampliamento, in Europa, della base degli interlocutori decentralizzati interessati alla cooperazione e suscettibili di anticipare l'influenza e l'azione dell'UE in questo settore.
Ciò presuppone, in primo luogo, il rafforzamento dei legami di solidarietà che tradizionalmente sono uno dei punti forti ed originali dell'azione dell'UE nelle diverse regioni del mondo.
L'altro imperativo è in maggior misura la conseguenza dei processi di internazionalizzazione e di concorrenza generalizzata ai quali partecipano con i loro partner economici, sempre di più e al loro livello, gli interlocutori decentralizzati come le città, le regioni o le istituzioni locali. Questi processi dovrebbero stimolare nuove forme di partenariati Nord-Sud, maggiormente fondati su logiche di reti, di ricerca di interessi reciproci e mutui ed infine su una soppressione delle barriere, in Europa, tra le diverse famiglie di interlocutori, che permetta impostazioni più globali in termini di cooperazione.

- Infine, una miglior presa in considerazione della dimensione dello sviluppo locale e, in particolare, un'attenzione maggiore portata alle dinamiche di decentralizzazione e di regionalizzazione nei PVS. E' sempre più a questi livelli che si situano, oggi, le scale di azione pertinenti, si tratti dello sviluppo economico, dell'ambiente e della sistemazione del territorio o anche dell'apprendistato della democrazia. E' una scala d'azione propizia tanto alla partecipazione locale quanto all'intervento degli interlocutori decentralizzati europei.

In conclusione, la politica comunitaria in materia di cooperazione decentralizzata dovrebbe, per lo meno, considerare tre criteri d'attacco:

- il primo imperativo sarebbe quello di gettare le fondamenta di un dialogo più costante con gli interlocutori della cooperazione decentralizzata dei PVS, in modo da instaurare progressivamente le condizioni di una vera e propria partecipazione/consultazione di questi interlocutori a livello delle politiche di sviluppo dei programmi dell'aiuto europeo. Questa concertazione dovrebbe, preferibilmente, situarsi al livello dei paesi o dei sottoinsieme regionali corrispondenti a quadri di politiche di cooperazione specifici (ad esempio i PIN o i PIR nel caso del FES, il Mediterraneo, i paesi dell'America centrale, ...).
- In secondo luogo, occorrerebbe anche creare le condizioni di un dialogo più serrato con gli interlocutori potenziali della cooperazione decentralizzata in Europa. Il CLONG, ad esempio, svolge un ruolo importante, da questo punto di vista, in quanto riguarda la concertazione tra il mondo delle ONG e le istituzioni dell'UE. Non vi è alcuna piattaforma per dialogo di questo tipo per quel che riguarda i poteri locali europei, mentre essi sono molto presenti sulla scena esterna e fortemente impegnati nell'aiuto allo sviluppo. I poteri locali, interlocutori di pieno diritto delle politiche intracomunitarie, vedono così, paradossalmente, il loro ruolo sminuito per quel che riguarda le politiche esterne, il che, d'altronde, porta oggi le regioni dell'Europa a richiamarsi al principio di sussidiarietà a loro favore e cioè a livello della cooperazione europea.
- Infine, occorrerebbe operare un accordo degli strumenti dell'aiuto nel senso di una maggiore elasticità e in modo da permettere alla cooperazione decentralizzata di assumere il ruolo che le è dovuto nelle politiche e nei programmi dell'UE. Occorrerebbe, anche, far sì che vengano armonizzati tutti questi strumenti in modo da garantire tra di essi una buona complementarità, da semplificarne la comprensione nonché da accrescerne la visibilità verso l'esterno. Nello stesso spirito, dovrebbe essere ricercata una coordinazione con gli Stati membri, soprattutto quelli che si sono dotati di una politica di cooperazione decentralizzata.

Appare evidente, per quanto riguarda l'ammontare delle risorse finanziarie stanziare sulla linea di bilancio B7-5077, che nel prossimo futuro sarà necessario ed auspicabile investire maggiori fondi nella cooperazione decentralizzata.

Certamente, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, quello della cooperazione decentralizzata rappresenta un metodo trasversale a tutti gli strumenti di intervento dell'Unione.

Tuttavia, lo sviluppo della linea B7-5077 sarà necessario per potere garantire un consolidamento di azioni che non possono, per vari motivi, essere realizzate attraverso altri strumenti.

Non spetta al relatore indicare in questa circostanza, quali dovranno essere nei prossimi esercizi, gli importi della linea B7-5077, spettando tale compito all'autorità di bilancio. E', tuttavia, necessario sottolineare che sarà opportuno andare ben oltre i 5 milioni di ecu di cui, finora, tale linea è stata dotata.

Nella sua proposta di regolamento la Commissione delinea, giustamente, una metodologia di gestione della linea di bilancio B7-5077 estremamente flessibile ed aperta alla consultazione di tutti i soggetti interessati.

Si propone infatti di ricercare:

- un partenariato effettivo con gli Stati membri e con gli operatori dei PVS (autorità pubbliche locali, ONG, gruppi professionali, gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni di giovani e di donne, Chiese, istituti di insegnamento e ricerca, ecc.), anche per quanto riguarda la loro partecipazione finanziaria ai progetti,
- lo scambio di informazioni e il coordinamento delle azioni in loco,
- lo scambio di opinioni, una volta all'anno, con gli Stati membri nel quadro dei comitati FES, MED e ALA,
- l'informazione regolare del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Occorrerà garantire, nel contempo, un'assoluta trasparenza nella selezione e nella gestione dei progetti e, dato il carattere "pilota" e di orientamento di tale linea di bilancio, la massima flessibilità operativa.

Il relatore ritiene, quindi, che non sia necessario modificare sostanzialmente la proposta dalla Commissione, se non accogliendo alcuni emendamenti volti a garantire la necessaria trasparenza nella gestione della linea di bilancio senza appesantire inutilmente i meccanismi di funzionamento.

PARERE

della commissione per i bilanci

Lettera del presidente della commissione all'on. Bernard KOUCHNER, presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Bruxelles, 31 ottobre 1995

Oggetto: Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (COM(95)0290 - C4-0372/95 - 95/0159(SYN))

Signor presidente,

nella riunione del 30 e 31 ottobre 1995 la commissione per i bilanci ha esaminato la proposta in oggetto e ha approvato le seguenti conclusioni.

La cooperazione decentralizzata della Comunità con i paesi in via di sviluppo rappresenta un elemento supplementare nell'ambito della vasta gamma di azioni della cooperazione allo sviluppo e ha l'obiettivo di far partecipare o di coinvolgere i vari operatori sociali degli Stati membri nelle attività nei paesi in via di sviluppo. Tra gli operatori che partecipano a dette attività si citano come esempio le iniziative civiche, le autorità locali, le cooperative, le organizzazioni e confederazioni sindacali di ogni tipo, non tuttavia le ONG strutturate. Inoltre esistono gemellaggi tra città e associazioni di migranti e di gruppi sociali, il cui impegno nella politica di sviluppo non è stato finora coordinato con le attività ufficiali dell'UE o delle ONG, benché forniscano un contributo efficace per il sostegno alle persone socialmente più deboli.

Un collegamento di dette attività con la politica ufficiale di sviluppo nel quadro di una cooperazione decentralizzata è stato introdotto nel 1989 nella Convenzione di Lomé e nel 1992 è stato recepito anche nel regolamento sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo ALA.

La proposta di regolamento in oggetto ha anche l'obiettivo di creare una base giuridica distinta per la relativa linea di bilancio creata nel 1992.

La dotazione della voce di bilancio B7-5077 nel 1995 era pari a 5 milioni di ecu di impegni e di 3,5 milioni di pagamenti. Per il 1996 la Commissione aveva previsto 5 milioni di ecu di impegno e 3,5 milioni di ecu di pagamenti, tuttavia il Consiglio, in prima lettura, ha soppresso tali stanziamenti e iscritto soltanto un p.m. La commissione per i bilanci intende pertanto, nel quadro della procedura di bilancio 1996, riproporre mezzi per detta linea.

La dotazione della voce di bilancio citata, pari a 5 milioni di ecu di impegni nel 1995 e probabilmente un importo analogo per il 1996, solleva comunque, alla luce del contenuto della proposta di regolamento, il problema che i mezzi non sono assolutamente proporzionati agli obiettivi stabiliti nel testo del regolamento.

All'articolo 1 vengono indicati come obiettivi delle attività che rientrano in detta voce di bilancio la promozione di uno sviluppo partecipativo, che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo (1), la diversificazione e il rafforzamento della società civile (2), il potenziamento della base democratica nei paesi in via di sviluppo (3) e infine la mobilitazione degli operatori decentralizzati nei paesi in via di sviluppo e nell'UE. All'interno di questo quadro vanno promossi in via prioritaria (articolo 2) le risorse umane, le risorse tecniche, il settore sociale e l'economia nelle regioni rurali e urbane dei paesi in via di sviluppo, nonché il sostegno alle capacità amministrative e d'azione degli operatori decentralizzati così mobilitati.

Di fronte a un tale ampliamento delle finalità, tanto sproporzionato rispetto ai mezzi disponibili da sembrare quasi una facezia, la commissione per i bilanci propone di destinare i mezzi limitati, quanto più possibile, per l'utilizzazione nei paesi in via di sviluppo e di escludere tutte quelle misure che vengono attuate soprattutto all'interno dei paesi membri. Inoltre si propone di sottoporre anche la cooperazione decentralizzata alle procedure di controllo, valutazione e resoconto che la commissione per i bilanci ha sollecitato anche per gli altri programmi della cooperazione allo sviluppo.

La commissione per i bilanci richiama infine l'attenzione sul fatto che tutti i mezzi per la cooperazione decentralizzata vengono stabiliti dall'autorità di bilancio nel quadro della relativa procedura annuale e invita la commissione competente per il merito a inserire nella sua relazione le considerazioni sopra esposte nonché gli emendamenti seguenti.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della mia profonda stima.

(f.to) Detlev SAMLAND

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Samland, presidente, Tillich e Willockx, vicepresidenti, Colom i Naval (in sostituzione dell'on. Dankert), Dell'Alba, Elles, Fabre-Aubrespy, Giansily, Haug, Kellett-Bowman (in sostituzione dell'on. Bourlanges), König, Krehl, McCartin, Müller, Rehn, Rusanen (in sostituzione dell'on. Fabra Vallés), Tappin, Theato, Tomlinson, Waidelich, Wemheuer (in sostituzione dell'on. Ghilardotti) e Wynn.

(Emendamento 1)
Articolo 2

Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento vertono in via prioritaria sui seguenti settori:

- valorizzazione delle risorse umane e tecniche, sviluppo locale, rurale o urbano, nei settori sociali ed economici;
- informazione e mobilitazione degli operatori decentralizzati;
- sostegno al potenziamento delle istituzioni e della capacità d'azione di questi operatori.

Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento vertono in via prioritaria sui seguenti settori:

- valorizzazione delle risorse umane e tecniche, sviluppo locale, rurale o urbano, nei settori sociali ed economici nei paesi in via di sviluppo;
- informazione e mobilitazione degli operatori decentralizzati nei paesi in via di sviluppo;
- sostegno al potenziamento delle istituzioni e della capacità d'azione di questi operatori.

(Emendamento 2)
Articolo 4, paragrafo 1

1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono in particolare assistenza tecnica, formazione, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

(Emendamento 3)
Articolo 4, paragrafo 5, lettera b)

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel o nei paesi beneficiari interessati.

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel o nei paesi beneficiari interessati.

(Emendamento 4)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2. I controlli da parte della Commissione possono essere effettuati da personale specializzato di cui essa si può avvalere per il periodo corrispondente alla durata dei progetti; detto personale, il cui impiego è finanziato tramite gli stanziamenti destinati alle misure in questione, opera solo in loco relativamente ai progetti interessati. La Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio il costo di tali misure.

(Emendamento 5)

Articolo 7

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta all'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione.

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta all'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione.

Questo scambio di pareri sarà organizzato nel quadro di una riunione congiunta dei seguenti comitati:

(resto soppresso)

- a) il comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'accordo interno n. 91/401/CEE, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito della Quarta Convenzione di Lomé, concluso il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;
- b) il comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92, adottato dal Consiglio il 29 giugno 1992;
- c) il comitato ALA, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92, adottato dal Consiglio il 25 febbraio 1992.

(Emendamento 6)
Articolo 8

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso.

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori decentralizzati con i quali sono stati conclusi i contratti.

La relazione include altresì un riassunto delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

La Commissione elabora e trasmette trimestralmente all'autorità di bilancio un riepilogo dello stato di avanzamento dei contratti, delle autorizzazioni di pagamento e degli impegni, nonché riepiloghi degli appalti di servizi aggiudicati mediante procedura ristretta e trattativa privata, con l'indicazione dei beneficiari, dell'entità del sostegno accordato e di istituzioni, imprese, organizzazioni ed enti pubblici finanziati.

Entro il primo settembre di ogni anno viene trasmessa agli Stati membri, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'avanzamento dei progetti e sui relativi effetti sul processo di sviluppo negli Stati partner.

Ogni 3 anni a partire dal 1998 tale relazione è sostituita da una relazione interlocutoria, che la Commissione presenta entro il 30 giugno, sull'esecuzione delle azioni sino a tale data.

Le relazioni annuali e la relazione interlocutoria fungono da base per le decisioni concernenti la prosecuzione dei finanziamenti nel quadro dell'annuale procedura di bilancio.

PARERE

(articolo 147 del regolamento)

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore per parere: on. Terry Wynn

Nella riunione del 6 settembre 1995, la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatore per parere l'on. Terry Wynn.

Nella riunione del 25 ottobre, essa ha esaminato il progetto di parere e ne ha approvato l'insieme delle conclusioni all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione gli onn.: Theato, presidente; McCartin, vicepresidente; Wynn, relatore per parere; Colom I Naval, Fabra Vallés (in sostituzione dell'on. Garriga-Polledo), Kellett-Bowman, Kjer Hansen, Müller, O. Rehn (in sostituzione dell'on. Mulder), Tappin, Tomlinson e Wemheuer.

EMENDAMENTI

(Emendamento 1)
Primo considerando

considerando che l'importanza di metodi di sviluppo del tipo della cooperazione decentralizzata è stata sottolineata nella quarta convenzione di Lomé, nel regolamento del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo d'America latina e d'Asia, nonché nella risoluzione del Consiglio del 27 maggio 1991;

considerando che l'importanza di metodi di sviluppo del tipo della cooperazione decentralizzata è stata sottolineata nella quarta convenzione di Lomé, nel regolamento del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo d'America latina e d'Asia, nella risoluzione del Consiglio del 27 maggio 1991, nonché in numerose risoluzioni del Parlamento europeo, in particolare quelle che accompagnano le sue decisioni annuali sul discarico per il bilancio generale e per il Fondo europeo di sviluppo;

(Emendamento 2)
Articolo 4, paragrafo 2

2. Il finanziamento comunitario può coprire spese tanto d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale, secondo le esigenze di esecuzione delle azioni.

2. Il finanziamento comunitario può coprire spese tanto d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento essenziali, nel corso della fase di avvio di un progetto, in valuta o in moneta locale, secondo le esigenze di esecuzione delle azioni.

(Emendamento 3)
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Un contributo finanziario concesso dai partner locali, in particolare per quel che concerne le spese di funzionamento, deve essere prioritariamente ricercato nel caso dei progetti destinati ad avviare un'attività a carattere permanente, onde garantire la vitalità di questi progetti dopo la cessazione del finanziamento comunitario.

(Emendamento 4)
Articolo 4, paragrafo 5

5. Per garantire una maggiore coerenza e complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione prende tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

- a) la creazione di un sistema per lo scambio costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel o nei paesi beneficiari interessati.

5. Per garantire una maggiore coerenza e complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri, dalla BEI e dagli altri donatori bilaterali ed internazionali allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione prende tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

- a) la creazione di un sistema per lo scambio costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità, degli Stati membri, della BEI e degli altri donatori bilaterali ed internazionali;
- b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante regolari incontri e scambi d'informazioni tra i rappresentanti dei donatori nel paese o nei paesi beneficiari interessati.

(Emendamento 5)
Articolo 7, primo comma

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta l'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente dal rappresentante della Commissione.

I rappresentanti della Commissione e degli Stati membri procedono una volta l'anno ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno seguente dal rappresentante della Commissione. La Commissione fissa i suoi orientamenti generali sulla base di consultazioni con le autorità, con le organizzazioni partner e con i beneficiari nei paesi che ricevono assistenza.

(Emendamento 6)
Articolo 7, lettera c bis (nuova)

c bis. Le riunioni svolte conformemente al presente articolo saranno pubbliche e i loro processi verbali integrali verranno trasmessi al Parlamento europeo ed al Consiglio per informazione entro 10 giorni lavorativi successivi ad ogni riunione.

(Emendamento 7)
Articolo 8, secondo comma

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

La sintesi fornisce in particolare dettagli riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti di appalto.

(Emendamento 8)
Articolo 10, terzo comma (nuovo)

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

MOTIVAZIONE

Osservazioni generali

Questa proposta, destinata a fornire una base giuridica alla linea di bilancio B7-5077 (Cooperazione decentralizzata nei paesi in via di sviluppo), si iscrive in una serie di proposte elaborate dalla Commissione a seguito del suo recente impegno di risolvere alcuni casi per i quali non esisteva alcuna base giuridica chiara per le spese (1).

Dato il numero delle proposte presentate simultaneamente su questioni strettamente collegate, non deve stupire che sia discernibile un effetto di "produzione di massa" dato che questa proposta presenta tratti comuni con molte altre sulle quali la commissione per il controllo dei bilanci è stata recentemente consultata (2). Ciò non è di per se stesso riprovevole in quanto un certo grado di coerenza e di fertilizzazione incrociata tra regolamenti consimili deve essere considerato opportuno. Per questo motivo, il relatore per parere non ritiene di doversi scusare se propone emendamenti comparabili o identici a quelli che egli ha sottoposto alla commissione parlamentare in altre occasioni.

Sullo specifico oggetto della proposta non sono necessari molti commenti. Ciò è compito precipuo della commissione competente e, oltre ad essa, del Parlamento europeo; per giunta la commissione per il controllo dei bilanci nel recente passato ha avuto occasione di proporre i suoi commenti sull'impiego delle misure di riabilitazione e ricostruzione nelle operazioni di sviluppo. Questa forma di aiuto è un utile passo intermedio tra l'aiuto d'emergenza e la cooperazione strutturale allo sviluppo sul lungo termine ed ha ottenuto il fermo appoggio del Parlamento.

Emendamenti

Al testo sono proposti i seguenti otto emendamenti:

Emendamento 1

Questo emendamento mira a riconoscere nell'ambito del regolamento la lunga e coerente pressione esercitata dal Parlamento europeo per porre la gestione della spesa comunitaria per lo sviluppo su un piede più decentralizzato.

(1) Cfr. "Comunicazione della Commissione all'Autorità di bilancio sulle basi giuridiche e sugli importi massimali" (SEC(94) 1106 del 6.7.94)

(2) Ad esempio, COM(95) 174 (Sudafrica), COM(95) 175 (Africa australe), COM(95) 293 (HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo)

Emendamento 2

Il relatore per parere ritiene che la dizione dell'articolo 4, paragrafo 2, sia un po' debole in quanto non pone alcuna restrizione su ciò che può essere considerato "spese di funzionamento" e neppure per quanto tempo tali spese possono essere coperte dalla Comunità. Non vi è alcun motivo pratico perché i costi operativi essenziali relativi ad un progetto non debbano essere pagati con fondi comunitari, ma sarebbe imprudente dare la sensazione di concedere un impegno senza limiti per i costi operativi che in ogni caso dovranno essere assunti da operatori locali sul medio e lungo termine.

Emendamento 3

La stessa impostazione è stata adottata per l'emendamento 3 e l'emendamento 2, e cioè che molti progetti comunitari sono considerati operazioni "start-up" per cui viene fornito uno stimolo iniziale per creare strutture che successivamente verranno affidate alla competenza dei locali. Pertanto quando le possibilità di finanziamento disponibili sono scarse la Commissione deve tentare di ottenere il contributo finanziario degli agenti locali in via prioritaria.

Emendamento 4

Questo emendamento ha lo scopo di estendere il principio del coordinamento degli aiuti futuri a tutti i donatori interessati nelle parti del mondo coperte da questo regolamento ed in particolar modo alla BEI che è uno degli strumenti propri per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.

Emendamento 5

Questo emendamento introduce il concetto di consultazione con i co-gestori dei progetti ed i loro beneficiari prima che la Commissione fissi i suoi orientamenti generali per l'esecuzione della voce di bilancio interessata. Il Parlamento ha spesso rilevato l'importanza di tale consultazione, la cui assenza ha causato tanto problemi a livello personale quanto concrete difficoltà di esecuzione.

Emendamento 6

Tenuto conto della modestia del relativo bilancio, le proposte della Commissione in materia di "comitatologia", sono nel contesto di questo regolamento abbastanza "leggere". Ciononostante, viene presentato un emendamento per cui le riunioni che si svolgono nel contesto di quanto stipulato all'articolo 7 saranno pubbliche, poiché si vuol mantenere la coerenza con il punto di vista del Parlamento in materia di comitatologia e si introduce una modica dose di responsabilità nelle attività dei diversi comitati degli Stati membri.

Emendamento 7

Questo emendamento specifica che il Parlamento deve ricevere la più completa informazione su quelli che sono i partner locali della Commissione e sulla natura dei progetti che sono loro affidati.

Emendamento 8

Questo emendamento attribuisce alla Commissione la possibilità di adeguare il regolamento alle circostanze mutevoli e alla precedente esperienza qualora si verificano modifiche significative rispetto alla presente situazione.

200
01.

200
01.

AMCP

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 15794
21 DIC. 1995

BIBLIOTECA

DA

DE

EL

EN

ES

FR

IT

NL

PT

Dossier Indagini conoscitive

Cooperazione allo sviluppo

Documentazione di base

n. 11

seconda edizione

XII legislatura - gennaio 1995

**Camera dei deputati
Servizio Studi**

**C
D**

| | |
|---|----|
| Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", art. 3 | 49 |
| Legge 6 febbraio 1992, n. 180 "Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale" | 50 |
| Legge 19 marzo 1993, n. 68, "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", art. 19 | 51 |
| Legge 16 luglio 1993, n. 255 "Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo" | 52 |
| Legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato", art. 4 | 53 |
| Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" (stralci) | 54 |
| Legge 17 gennaio 1994, n. 46 "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" | 60 |
| Legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" (titolo) | 62 |
| Legge 17 febbraio 1994, n. 121 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo" | 63 |
| DPR 20 aprile 1994, n. 373 "Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina", articolo 6, comma 4 | 65 |
| DPR 9 maggio 1994, n. 608 "Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato", stralci | 66 |
| D-I 30 novembre 1994, n. 658, "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali", stralci | 67 |
| Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 44 | 69 |

Proposte di legge presentate nella XII legislatura

| | | |
|--|---|----|
| A.C. 793 Menegon ed altri " <i>Nuove norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo</i> " | " | 75 |
| A.S. 381 Staglieno " <i>Modifica della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo</i> " | " | 89 |

1. Quadro legislativo

1.1. L'evoluzione della politica italiana di cooperazione

La disciplina della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (PVS) è relativamente recente. La materia ha infatti avuto una definizione legislativa a partire dalla fine degli anni '60 ed è stata caratterizzata da rapidi mutamenti.

In meno di un ventennio si annoverano tre leggi organiche volte a regolamentare compiutamente la materia. Si dà sommariamente conto della legislazione precedente all'attuale assetto normativo, pur ricordando che si tratta di provvedimenti abrogati o che hanno comunque esaurito i loro effetti:

- **Legge 15 dicembre 1971, n. 1222, "Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo"**. E' la prima legge organica in materia, successiva ad alcuni interventi limitati. Ha introdotto il termine "cooperazione" e istituito presso il Ministero degli affari esteri la Direzione generale della cooperazione scientifica e tecnica, nell'ambito della quale era previsto un apposito Servizio per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La legge si limitava a prevedere e disciplinare un aiuto inteso come assistenza tecnica, ossia fornitura di servizi, senza sviluppare il concetto di progetto con impatto sul tessuto socio-economico del Paese beneficiario. Lo stanziamento di 50 mld, inizialmente limitato al primo quinquennio, è stato in seguito aumentato e prorogato con appositi provvedimenti.

- **Legge 9 febbraio 1979, n. 38, "Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"**. La legge attribuiva al CIPES specifiche funzioni nell'ambito della cooperazione e al Ministero degli affari esteri un forte ruolo di promozione e di coordinamento. Veniva istituito, presso lo stesso Ministero, il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo con una particolare struttura ed autonomia amministrativa e contabile. La legge n. 38/79 rappresenta un salto qualitativo nella politica italiana di cooperazione, in quanto prevede strumenti d'interventi più articolati (dono e credito d'aiuto) e finalizzati alla realizzazione del progetto. Lo stanziamento era previsto in 300 mld per il quinquennio 1979-1983, aumentati sia con successive apposite leggi sia con la legislazione di bilancio.

Negli anni successivi, l'affiancarsi della tematica dell'aiuto di emergenza a quella della cooperazione allo sviluppo condusse all'adozione della legge 8 marzo 1985, n. 73, *"Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità"*, che, pur non recando una disciplina organica degli interventi di cooperazione, ha però permesso la realizzazione di importanti investimenti. Si tratta della legge che istituiva il FAI (Fondi aiuti italiani), finalizzato ad assicurare la sopravvivenza di persone minacciate da fame e denutrizione, e che, a tal fine, attribuiva poteri straordinari ad un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro degli affari esteri. La legge, introducendo l'idea dell'intervento straordinario, denunciava i limiti della disciplina posta con la legge n. 38/79 ed apriva così la strada ad una nuova riforma organica del settore.

1.2. La legge n. 49 del 1987

La legge 26 febbraio 1987, n. 49, *"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"*, reca la più recente regolamentazione organica della materia e rappresenta il tentativo di riassumere tutte le precedenti esperienze.

La legge pone infatti come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo (come quelli volti alla *"crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo"*) sia *"gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni"*.

Essa introduce inoltre una grande innovazione, definendo la cooperazione come *"parte integrante della politica estera dell'Italia"*, in tal senso superando la legge n. 38/79 che la collocava nell'ambito delle relazioni economiche internazionali. Si è voluto così differenziare lo strumento della cooperazione dal ruolo di promozione dell'economia italiana sul mercato internazionale. A questo principio si affianca quello in base a cui la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla CEE, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale. Viene altresì stabilito il principio che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di tipo militare.

L'attività di cooperazione è ispirata al criterio delle priorità geografiche e della programmazione dell'intervento secondo piani concordati triennialmente con i paesi beneficiari, secondo criteri di concentrazione geografica.

Il regolamento di esecuzione della legge n. 49/87 è stato adottato con **DPR 12 aprile 1988, n. 177**.

La legge disegna un complesso sistema di **organi e procedure** e rinvia la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa (CICS e Comitato direzionale) che assumono quindi nella sostanza carattere normativo proprio in quanto disciplinano singole fattispecie sulla base delle indicazioni della legge. Gli organi di indirizzo e coordinamento istituiti dalla legge sono i seguenti:

- il *Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)* E' presieduto dal Ministro degli affari esteri per delega del Presidente del Consiglio ed è composto dai Ministri del bilancio, del tesoro e del commercio con l'estero. Ad esso è demandata la determinazione degli indirizzi generali, la programmazione e il coordinamento della cooperazione allo sviluppo. In seguito alla definizione annuale delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione dalla legge di bilancio, il CICS è chiamato a definire gli indirizzi programmatici, le priorità geografiche, i settori e gli strumenti di intervento, la ripartizione delle risorse fra cooperazione bilaterale e multilaterale.

Al Comitato è altresì demandato il compito di deliberare sulle iniziative di cooperazione che il Ministro degli esteri ritiene di sottoporre al suo esame e di approvare la relazione consuntiva sulla politica di cooperazione allo sviluppo da presentare al Parlamento prima dell'approvazione della legge finanziaria.

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è stato soppresso dalla legge **24 dicembre 1993, n. 537, "Interventi correttivi di finanza pubblica"**, all'art. 1, comma 21. Le funzioni del Comitato sono state disciplinate con regolamento adottato con **DPR 20 aprile 1994, n. 373** che, all'articolo 5, comma 4, le ha così redistribute:

- al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli esteri, sono attribuite le funzioni relative alla definizione degli indirizzi programmatici, alle priorità geografiche ed ai finanziamenti delle *joint ventures*;

- al Ministero degli esteri, limitatamente al 1994, spettano la ripartizione delle disponibilità finanziarie tra cooperazione bilaterale e multilaterale.

• il *Comitato direzionale*. E' presieduto dal Ministro degli affari esteri ed è composto da rappresentanti amministrativi dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, del commercio con l'estero e del Mediocredito centrale. Al Comitato spetta l'emanazione delle direttive di attuazione degli indirizzi programmatici deliberati dal CICS, l'approvazione delle iniziative di cooperazione di valore superiore ai due mld di lire e l'espressione di pareri in ordine alla concessione dei crediti di aiuto.

• la *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*. Tale apparato amministrativo, istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, opera in conformità con le direttive del Comitato direzionale, istruendo le questioni attinenti la cooperazione e la realizzazione dei programmi, sia direttamente sia attraverso soggetti esterni (imprese, organizzazioni non governative, enti locali e regioni).

Alla Direzione generale è preposto un *direttore*, il quale decide in merito all'approvazione delle iniziative di valore inferiore ai due mld di lire.

Nell'ambito di tale Direzione opera l'*unità tecnica centrale*, che svolge funzioni di valutazione tecnica dei progetti. *Unità tecniche locali* sono quindi istituite presso le rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi in via di sviluppo, con il compito di fornire elementi di valutazione per le istruttorie nonché dati per la elaborazione di piani di sviluppo riferiti ai singoli Paesi;

• il *Comitato consultivo*. E' composto da esperti designati da amministrazioni statali, dal CNR e dal CUN, da organizzazioni sindacali, organizzazioni non governative (ONG), istituzioni ed enti operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo e dalle regioni. Il Comitato formula pareri sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale e sulla relazione consuntiva annuale da presentarsi al Parlamento.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'art. 1, comma 28, prevede il riordino degli organi collegiali da attuarsi con regolamento. A seguito di tale norma è stato adottato il DPR 9 maggio 1994, n. 608 che, tra l'altro, prevede la soppressione del Comitato consultivo. Lo stesso strumento ha altresì soppresso la *Commissione per le organizzazioni non governative*, che, ai sensi del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 49/87, aveva il compito di collaborare con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle ONG. In particolare l'art. 28 della stessa legge 49 prevedeva il parere della Commissione sul riconoscimento di idoneità delle ONG e sulla revoca di tale riconoscimento.

Per quanto riguarda gli strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione, i principali sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del Paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento (Delibere CICS 17/87, 14/88 e 15/89). Una prima differenza tra i due strumenti d'intervento è che, mentre per i doni i soggetti realizzatori dell'intervento vengono individuati dall'amministrazione dell'aiuto italiano, per i crediti d'aiuto tale determinazione spetta al Paese destinatario, che potrà utilizzare il metodo che ritiene opportuno, a condizione che la realizzazione sia affidata a soggetti italiani.

Lo strumento del dono consiste nella esecuzione di un progetto (dalla semplice fornitura di beni alla realizzazione di impianti) totalmente a carico dell'Italia, salvo, ove previsto, una parte di prestazioni a carico del Paese beneficiario. L'acquisizione dei beni e servizi avviene da parte della DGCS in Italia, con ricorso a soggetti o enti esecutori italiani. L'uso di tale strumento deve essere privilegiato per i Paesi meno avanzati, ossia con un reddito pro capite annuo inferiore ai 500 dollari USA (Delibera CICS n. 15/89).

Il credito d'aiuto consiste nella concessione di un finanziamento al Paese beneficiario, vincolato alla realizzazione di un progetto precedentemente concordato con l'Italia (delibere CICS nn. 30-bis, 81 e 96 del 1988 e n. 3 del 1992). Il credito d'aiuto è normalmente impiegato per la realizzazione di grandi opere che richiedono fornitura d'impianti, macchinari ed altri beni strumentali, incluse le relative attività di progettazione e formazione; ma può anche essere destinato ad aiuti alla bilancia dei pagamenti, a programmi settoriali d'investimenti e a *commodity aid*. Le condizioni di concessione del credito variano a seconda della situazione economica del Paese beneficiario, e sono comunque molto al di sotto dei costi di mercato.

Accanto a tali strumenti vanno segnalati anche quelli del **credito misto**, che consiste in finanziamenti composti in parte da credito d'aiuto ed in parte da credito agevolato all'esportazione; e del finanziamento per la costituzione di **imprese miste**, ossia la possibilità di fornire un credito agevolato ad un investitore italiano che intenda acquisire una quota del capitale di una società mista costituita in un Paese in via di sviluppo con un *partner* locale.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli Paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli **accordi multilaterali**. Questo secondo canale raccorda la

politica di cooperazione dell'Italia con quella svolta a livello internazionale dalla Comunità europea e da organizzazioni che sono per lo più agenzie specializzate dell'ONU.

Il coordinamento tra le politiche di aiuto dei Paesi donatori, oltreché l'incremento dell'intervento multilaterale, sono considerati altrettanti mezzi per massimizzare l'impatto degli aiuti sulle economie dei Paesi beneficiari e per risolvere il problema dell'indebitamento che non sembra poter prescindere da una soluzione globale.

Le singole nazioni partecipano alla politica internazionale degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo in due modi:

- la contribuzione a banche o fondi internazionali;
- il versamento di contributi volontari e obbligatori agli organismi delle Nazioni Unite.

L'art. 4 della legge n. 49 del 1987 attribuisce al Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli esteri e del bilancio, la cura delle relazioni e la partecipazione finanziaria alle banche ed i fondi di sviluppo nonché la concessione di contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai PVS.

Per quanto riguarda invece i contributi volontari a programmi svolti da organismi internazionali, essi sono versati dalla DGCS, a valere sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo. Gli orientamenti del CIPES e del CICS tradizionalmente fissavano al 40 per cento la quota dell'APS destinata all'aiuto multilaterale, mentre il restante 60 era destinato all'aiuto bilaterale.

Ai sensi del DPR 20 maggio 1994, n. 373, la competenza della ripartizione di massima delle disponibilità tra multilaterale e bilaterale è affidata, per il solo 1994, al Ministro degli esteri. Quest'ultimo, con una serie di delibere ha infine stabilito a 482 mld (di cui 30 di residui del 1993) lo stanziamento per contributi volontari e finalizzati a organizzazioni internazionali. Essendo lo stanziamento complessivo del fondo speciale pari a 806 mld per il 1994, la percentuale di questo destinata al multilaterale si è assestata intorno al 56 per cento.

1.3. Successivi interventi normativi

Pur senza giungere ad una riforma organica della disciplina della cooperazione allo sviluppo, l'XI Parlamento repubblicano ha proceduto all'approvazione di una serie di interventi legislativi fortemente incisivi, che contengono, tra l'altro, numerose deleghe legislative e strumenti di attuazione amministrativa che, anche a causa di una intensa delegificazione, concorreranno ad innovare profondamente la normativa del settore.

Nel seguito sono elencati i principali provvedimenti relativi alla cooperazione allo sviluppo, facendo altresì riferimenti agli strumenti attuativi sin qui adottati o in via di adozione.

- **Legge 16 luglio 1993, n. 255, "Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo".** L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 rende obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche secondo la normativa comunitaria, ad esclusione che per gli interventi straordinari e per le iniziative delle organizzazioni non governative riconosciute idonee. Tale deroga è stata estesa, con legge 16 luglio 1993, n. 255, anche al settore delle attività di formazione e di ricerca, inclusa la relativa assistenza tecnica, finanziate ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 49 del 1987.

- **Legge 23 dicembre 1993, n. 559, "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato".** L'articolo 4 della legge tratta del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo. In particolare, la norma citata reca la soppressione del fondo, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, i mezzi finanziari destinati al fondo stesso siano iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. E' inoltre previsto che gli impegni assunti a valere sul fondo anteriormente alla data succitata diano luogo a formali impegni di spesa a carico degli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa.

La legge dà quindi facoltà alla D.G.C.S. di nominare un consegnatario-cassiere, e prevede un apposito DPR di modifica del regolamento di esecuzione della legge n. 49/87.

E' stata conseguentemente modificata la legge n. 49 del 1987 al fine di sopprimere le norme che definivano la natura speciale del suddetto fondo e di ricondurne le procedure alla disciplina di contabilità ordinaria, ponendo alcune deroghe.

• **Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"**. La legge, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1994, reca norme che incidono sulla disciplina della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, in particolare nei seguenti settori:

a) organi collegiali (art. 1)

Al fine di razionalizzare e semplificare l'organizzazione amministrativa vengono soppressi numerosi Comitati interministeriali (art. 1, comma 21), tra i quali il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). La definizione delle funzioni dei comitati soppressi è demandata ad un regolamento, adottato con DPR 20 aprile 1994, n. 373 che, come si è detto, attribuisce al CIPE le funzioni del CICS.

La legge n. 537 del 1993 prevede altresì un regolamento volto al riordino degli organi collegiali (art. 1, comma 28), che è stato adottato con DPR 9 maggio 1994, n. 608, con il quale sono stati soppressi il Comitato consultivo e la Commissione per le organizzazioni non governative.

La stessa legge n. 537 prevede inoltre, all'articolo 2, la ridefinizione di numerosi procedimenti amministrativi che derivano dalle leggi di cui all'elenco 4 allegato alla legge. Per quanto di relativo alla cooperazione allo sviluppo, è prevista la revisione dei procedimenti amministrativi relativi a: riconoscimento di idoneità delle ONG che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo e decadenza di tale riconoscimento; finanziamenti nel campo della cooperazione allo sviluppo.

Lo schema del relativo decreto è stato trasmesso al Parlamento che però, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e delle successive elezioni, non ha mai espresso il prescritto parere. Il regolamento non risulta a tutt'oggi adottato.

b) contratti pubblici di appalto (art. 6)

Sono state introdotte nuove regole in materia di contratti pubblici, relative alla fornitura di beni e servizi, l'appalto di opere e concessioni e la rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione. In tutti e tre i casi sono estese ai contratti di cooperazione allo sviluppo le previsioni delle norme, nella volontà di sottolineare la specificità della materia, pur sancendo l'uniformità di procedure.

La legge 17 febbraio 1994, n. 121, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, di cui si dirà nel seguito, pone una deroga alle norme dell'art. 6 della legge in parola, a favore delle convenzioni con le organizzazioni non governative.

Peraltro, l'efficacia dell'intero articolo 6 della legge 537 del 1993, come del resto quella della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "*Legge quadro in materia di lavori pubblici*" è stata sospesa fino al 30 giugno 1995 con l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, "*Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali*", non ancora convertito in legge.

Da ultimo le norme del citato art. 6 della legge n. 537 sono state interamente sostituite dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*". Scompaiono dal nuovo testo le norme relative ai contratti pubblici di appalto, alle concessioni ed alla rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione, mentre viene rinnovata la disciplina del contratto pubblico per la fornitura di beni e servizi.

• **Legge 17 gennaio 1994, n. 46:** "*Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*". La legge istituisce una Commissione bicamerale d'inchiesta con il compito di accertare le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73 e 26 febbraio 1987, n. 49. La Commissione, la cui durata è stabilita in dieci mesi dal momento del suo insediamento, è composta da venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. Il presidente è eletto dalla Commissione, insieme a due vicepresidenti e due segretari.

La legge ribadisce che, come stabilito dall'art. 82 della Costituzione, dall'art. 141 del Regolamento della Camera e dall'art. 162 del Regolamento del Senato, la Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Contestualmente alla relazione finale sugli specifici accertamenti indicati all'art. 2 della legge, la Commissione presenta una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari della disciplina in vigore.

• **Legge 17 febbraio 1994, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543,** "*Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo*". La legge reca norme volte a riordinare una serie di aspetti dell'attività relativa alla cooperazione con i PVS.

Va innanzitutto segnalato che la legge di conversione, all'art. 1, comma 2, introdotto dal Parlamento, reca una delega al Governo per l'emanazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione

funzionale della DGCS ed alla revisione del regolamento di esecuzione della legge n. 49/87, sulla base dei criteri posti dalla legge e tenendo in considerazione la normativa comunitaria del settore. Gli schemi di decreti legislativi devono essere inviati alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro 60 giorni. Il relativo schema di decreto legislativo è stato trasmesso al Parlamento per il parere il 2 maggio 1994.

La Commissione esteri della Camera, che ha esaminato lo schema nelle sedute del 15 e 22 giugno 1994, ne ha rinviato l'esame constatando la necessità di un maggiore approfondimento.

La Commissione esteri del Senato ha esaminato lo schema nella seduta del 23 giugno 1994. In tale occasione il sottosegretario Rocchetta ha dichiarato che il Governo ritirava lo schema di decreto legislativo, riservandosi di avviare un'iniziativa parlamentare di proroga del termine per l'adozione di tale decreto.

E' stato infatti presentato al Senato, che lo ha tuttora al suo esame, un disegno di legge (A.S. 777) che reca una proroga al 31 dicembre 1994 del termine previsto dalla legge n. 121 del 1994 relativo all'adozione del decreto legislativo.

Quanto alle norme del decreto-legge, modificate nel corso dell'esame parlamentare, esse riguardano i seguenti aspetti:

Contenzioso (artt. 1 e 6):

Al fine di fronteggiare i casi di contenzioso tra il Ministero degli affari esteri ed imprese esecutrici di opere, forniture e servizi per iniziative nel campo della cooperazione allo sviluppo, è prevista l'istituzione di una apposita commissione incaricata di effettuare analisi giuridiche economiche ed amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione.

La commissione, che è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto, ha il compito di verificare lo stato degli interventi, di valutare i costi necessari al loro completamento, comprese eventuali varianti, di proporre misure idonee per la definizione del contenzioso in atto.

E' previsto che, in caso di accertamento della sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, la commissione sia tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonchè al procuratore generale della Corte dei conti. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro e alle competenti Commissioni parlamentari i risultati finali della sua attività.

Divieto di varianti onerose (art. 2):

E' posto, *a contrario*, un divieto alla ammissione di varianti che comportino oneri finanziari aggiuntivi per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in corso di realizzazione o da avviare. Sono infatti ammesse solo varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore che devono essere dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Compiti dell'Unità tecnica centrale (art. 3):

Vengono modificate alcune funzioni che l'art. 12 della legge n. 49 del 1987 attribuiva all'Unità tecnica centrale (UTC). In particolare viene chiarito che fra i compiti attribuiti all'UTC non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che vengono attribuiti a personale diverso della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS); che il funzionario della carriera diplomatica preposto all'UTC può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica; che i compiti attribuiti dalla l. 49/87 all'UTC possono essere affidati ad enti esterni.

Contratti degli esperti dell'UTC (art. 4):

Viene rivista la disciplina dell'assunzione a tempo determinato e del rinnovo del contratto per i tecnici dell'UTC, ed è previsto che al personale assunto a tempo determinato dalla DGCS non si applica la disposizione di cui al comma 23 dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993, "*Interventi correttivi di finanza pubblica*", che sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato.

Proroga di comandi, collocamenti fuori ruolo e contratti (art. 5)

Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle Amministrazioni dello Stato, della scuola e degli enti pubblici ed i contratti a tempo determinato stipulati dalla DGCS sono prorogati al 31 dicembre 1994. E' quindi previsto un DPCM con il quale individuare la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti della DGCS.

Norme di spesa (artt. 6 e 7)

La norma tratta dei compensi ai componenti delle due commissioni istituite dagli artt. 1 e 4 del d-l ed in generale degli oneri derivanti dall'attuazione del d-l, che vengono posti a carico del cap. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli esteri (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo). Della predetta spesa non va tenuto conto ai fini della determinazione della quota stabilita dal comma 4 dell'art. 37 della legge n. 49

del 1987, come modificato dall'art. 7 del d-l in esame. Il comma 4 dell'art. 37 della legge n. 49 del 1987 prevede che vadano a carico degli stanziamenti iscritti nel cap. 4620/esteri una serie di spese di carattere organizzativo e gestionale della DGCS.

L'art. 7 del d-l in esame reca una modifica del citato art. 37 della legge n. 49/87, sostituendo il limite del 5 per cento di cui si è detto in precedenza con la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.

Organizzazioni non governative (art. 8)

E' prevista una riserva, in sede di programmazione finanziaria annuale per gli esercizi 1994-1996, di una quota non inferiore al 15 per cento del Fondo speciale per la cooperazione (cap. 4620/esteri) ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative (ONG) o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento dello stesso fondo deve essere riservata ai programmi promossi dalle ONG. Tale riserva è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente.

E' inoltre previsto un decreto del Ministro degli affari esteri, recante norme per la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi alle ONG e per i relativi controlli.

E' infine posta una deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 537 del 1993, "*Interventi correttivi di finanza pubblica*", che disciplina i contratti pubblici, a favore delle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro, in analogia con quanto stabilito dalla legge n. 255 del 1993 (si veda sopra).

2. L'attività delle precedenti legislature

2.1. XI legislatura

Nella passata legislatura la materia della cooperazione allo sviluppo ha intensamente impegnato la Commissione esteri anche in attività conoscitive.

In particolare la III Commissione della Camera nella seduta del 28 ottobre 1992 ha istituito, come già aveva fatto nella Legislatura precedente, un **Comitato permanente** per la cooperazione e lo sviluppo umano, che si è riunito nelle seguenti date: 9 e 16 dicembre 1992, 4, 18 e 30 marzo 1993. La Commissione ha altresì deliberato, in data 19 novembre 1992, il seguito dell'**indagine conoscitiva** sulla cooperazione allo sviluppo, avviata e non conclusa nella X Legislatura, ma l'iniziativa non ha avuto alcun seguito.

Oltre all'annuale parere in sede di esame dei documenti di bilancio, le due Commissioni hanno svolto in diverse occasioni **attività consultiva** su documenti in materia di cooperazione. In particolare:

- **parere** sugli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo per il 1992 (Camera 15 e 17 dicembre 1992, Senato 17 dicembre 1992). Tale parere, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 412 del 1991, era necessario al fine di rendere utilizzabile il 50 per cento degli stanziamenti di bilancio per la cooperazione allo sviluppo;

- **esame** della relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione per il 1993 (Camera 20 maggio 1993, Senato 17, 31 marzo e 1° aprile 1993). Al termine dell'esame la III Commissione della Camera ha approvato un **documento** elaborato nell'ambito del Comitato permanente, mentre la III Commissione del Senato, che nella stessa seduta ha esaminato anche la relazione consuntiva per il 1991, ha approvato una **risoluzione**;

- **parere** sugli indirizzi relativi all'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo deliberate prima del 31 dicembre 1991 (Senato 21 ottobre 1993). Tale parere era stato previsto dalla legge n. 255 del 1993.

2.2. X legislatura

Nella X legislatura la III Commissione della Camera ha costituito al suo interno di un **Comitato permanente** per la cooperazione allo sviluppo, tra le cui attività si ricordano le seguenti audizioni:

- esponenti dei sindacati del personale della DGCS (1° giugno 1988);
- Ministro Paolo Galli, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo (30 novembre e 20 dicembre 1988 e 1° agosto 1989);

La Commissione ha inoltre avviato, l'11 luglio 1990, una **indagine conoscitiva** sulla politica della cooperazione allo sviluppo, effettuando le seguenti audizioni:

- Ambasciatore Paolo Galli, Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri - 18 luglio e 6 novembre 1990;
- rappresentanti dell'*United Nations Development Programme (UNDP)* - 18 ottobre 1990;
- rappresentanti dell'*Inter Press Service* - 25 ottobre 1990;
- Dott. Domingo L. Siazon, Direttore generale dell'Unido - 17 gennaio 1991;
- rappresentanti dell'*International Fund for Agricultural Development (IFAD)* - 21 maggio 1991;
- rappresentanti del Comitato consultivo ex legge 49\87 - 3 luglio 1991;
- Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Andrea Borruso - 24 ottobre 1991;
- Vicepresidente della BERD, Dott. Mario Sarcinelli - 21 novembre 1991.

L'indagine non è stata portata a termine alla scadenza della legislatura.

Si segnala infine che nella X Legislatura la III Commissione del Senato ha proseguito e portato a termine l'indagine conoscitiva avviata nelle precedenti legislature.

3. Le proposte di riforma

3.1. Il dibattito in corso

Negli ultimi due anni il settore della cooperazione allo sviluppo è stato al centro di vicende, anche giudiziarie, che hanno sollecitato l'attenzione politica sui meccanismi legislativi ed amministrativi che disciplinano la materia. A ciò va aggiunto che una serie di modifiche, benchè parziali, della legge n. 49 del 1987 ne hanno cambiato le procedure di spesa al punto da rendere difficile l'attuazione della politica di cooperazione in assenza di un disegno organico di riforma.

Il dibattito sin qui svolto intorno ad una possibile riforma della politica italiana di cooperazione può ricondursi a tre momenti:

1. Come si è accennato, con legge 17 gennaio 1994, n. 46 il Parlamento ha istituito una *Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*, tra i cui compiti (art. 2, comma 3) è prevista l'individuazione delle "possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo". Con tale previsione il legislatore ha voluto attribuire ad un organo parlamentare una funzione che, se non è legislativa in senso stretto in quanto la competenza in materia rimane alla Commissione esteri, è però di analisi ed elaborazione delle linee di riforma.

2. Tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 sono stati approvati alcuni provvedimenti di legge che contengono deleghe legislative e rinvii a normative secondarie finalizzate alla revisione dei meccanismi amministrativi di funzionamento della cooperazione. Si ricordano in particolare:

a) la legge 17 febbraio 1994, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 "Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo", all'art. 1, comma 2,

reca una delega al Governo per l'emanazione, entro 60 giorni, di un decreto legislativo volto alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e alla revisione del regolamento di esecuzione della legge n. 49/87. Lo schema del relativo decreto è stato trasmesso per il prescritto parere alle Commissioni esteri dei due rami del Parlamento il 2 maggio 1994. Lo schema è poi stato ritirato dal Governo. E' attualmente all'esame del Senato un disegno di legge di proroga del termine per l'emanazione del decreto legislativo (A.S. 777);

b) la legge 24 dicembre 1993, n. 537 "*Interventi correttivi di finanza pubblica*", prevede una serie di regolamenti e decreti che hanno diretta ricaduta sul settore della cooperazione allo sviluppo. Oltre ai già adottati regolamenti per la redistribuzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi (DPR 20 aprile 1994, n. 373) e per il riordino degli organi collegiali (DPR 9 maggio 1994, n. 608), si segnala la previsione, all'art. 2, di decreti volti alla revisione dei procedimenti amministrativi che derivano dalle leggi di cui all'elenco 4 allegato alla legge stessa. In particolare, per la cooperazione, è prevista la revisione dei procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento di idoneità delle ONG ed alla decadenza di tale riconoscimento nonché ai finanziamenti nel campo della cooperazione. Il relativo schema di decreto è stato trasmesso al Parlamento in periodo di *prorogatio* e pertanto le Commissioni non hanno espresso il prescritto parere.

3. Benchè i due strumenti normativi citati al punto precedente, nella versione sottoposta al Parlamento per il parere, configurino nel loro insieme una revisione piuttosto incisiva dei meccanismi di funzionamento della cooperazione, essi non giungono a delineare una riforma organica della materia, mantenendo invece l'impianto di base della legge n. 49/87. Peraltro il Ministro degli affari esteri Martino, fin dalla seduta di presentazione delle linee programmatiche del suo dicastero davanti alla III Commissione della Camera (21 giugno 1994) ha dichiarato l'intenzione di elaborare delle linee di rilancio della politica di cooperazione, nella volontà di segnare una svolta con il passato. Tale intenzione è stata di recente ribadita dallo stesso Ministro in occasione del dibattito sul bilancio del suo dicastero svolto presso la III Commissione del Senato (30 novembre 1994), con l'annuncio che è in via di predisposizione un disegno di legge di riforma organica del settore. Tale disegno comporterà, oltre alla previsione di nuove forme di aiuto, l'affidamento della gestione tecnica dei progetti e della rendicontazione

amministrativa ad una Fondazione esterna al Ministero. A quest'ultimo resterebbe la definizione della politica di cooperazione, la programmazione delle risorse e la negoziazione dei programmi-paese e dei singoli progetti con gli Stati beneficiari. Saranno altresì previsti rigorosi controlli *in itinere* ed *ex post* per assicurare trasparenza ed efficienza nell'esecuzione dei progetti.

Nella stessa sede il Ministro ha altresì annunciato l'intenzione, non appena approvata la legge di proroga del termine, di ripresentare il decreto legislativo *ex lege* n. 121 del 1994, in un nuovo testo da cui saranno espunte tutte le disposizioni di carattere strutturale contenute nel precedente, limitandolo alle misure essenziali a rimettere in moto l'attività di cooperazione.

3.2. Le proposte di legge presentate

Nella legislatura in corso sono state sin qui presentate due proposte di riforma della cooperazione:

A.C. 793 Menegon ed altri "*Nuove norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*" - La proposta ridisegna completamente le competenze in materia di cooperazione. In particolare, attribuisce al Parlamento la definizione triennale, da adottarsi con legge proposta dal Governo, degli indirizzi generali, delle priorità geografiche nonché dello stanziamento e ripartizione delle risorse. Viene poi fatta una suddivisione tra microprogetti di cooperazione bilaterale, promosse, affidate ed approvate da Agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo (ARCS) e macroprogetti di cooperazione bilaterale e partecipazione alla multilaterale, di competenza della FARCS, un'organismo che rappresenta in parte una federazione delle suddette agenzie, ed in parte un organo governativo, presieduto dal Ministro degli affari esteri. E' quindi proposta la disciplina di tali attività di cooperazione bilaterale, multilaterale e multilaterale, dei compiti e della composizione della FARCS e delle ARCS, delle procedure di idoneità delle ONG e di approvazione dei progetti, e degli stanziamenti finanziari. Viene infine abrogata la legge n. 49 del 1987.

A.S. 381 Staglieno "*Modifica della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*" - La proposta, al contrario della precedente, si muove in un'ottica di modifica parziale della

legge n. 49/87 e non di riforma organica. In particolare, la pdl S. 381 propone la revisione dell'art. 29 della legge n. 49/87, ossia quello relativo alle organizzazioni non governative. Viene in particolare proposta la riduzione del contributo pubblico ai progetti affidati o promossi alle ONG.

L'esame delle due proposte di legge non è ancora iniziato.

19

Riferimenti normativi

20

**L. 26 febbraio 1987, n. 49 (1).
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo.**

1. Finalità. - 1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisetoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

2. Attività di cooperazione. - 1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui

all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

3. Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. - 1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.

4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

6. Il CICS:

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11,

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle

organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

4. Competenza del Ministro del tesoro. - 1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

5. Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri. - 1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

6. Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale. - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti (2/a).

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

7. Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo. - 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo.

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale.

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

8. Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo - 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;

d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni;

e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso una adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.

6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.

7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.

8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9. Comitato direzionale. - 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;

c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica

composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

10. Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. - 1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'esplicitamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

11. Interventi straordinari. - 1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (5/a).

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera (5/a).

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.

12 Unità tecnica centrale. - 1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo (5/b).

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli

affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto

amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con il decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. - 1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e

delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

14. Disponibilità finanziarie. - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità (8) (8/a).

15. Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. - 1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge (8/b).

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali (8/c).

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la

cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo (8/c).

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

6. [Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c)] (8/d).

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (8/b).

10. [Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge] (8/e).

16. Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. - 1. Il personale addetto

alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

- a) personale del Ministero degli affari esteri;
- b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;
- c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;
- d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
- e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).

2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

17. Invio in missione. - 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

- a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
- c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

18. Doveri del personale inviato all'estero. - 1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

19. Divieto di emolumenti aggiuntivi. - 1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di

impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

20. Attestato finale. - 1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

21. Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati. - 1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a

determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

22. Dipendenti di enti pubblici. - 1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero - è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

23. Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto. - 1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e

particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di volo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

24. Trattamento economico all'estero. - 1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

25. Congedo e spese di viaggio. - 1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

26. Trattamento economico e assicurativo. 1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può

essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a).

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

27. Missioni inferiori a quattro mesi. - 1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

28. Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative. - 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui

all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

29. Effetti della idoneità. - 1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative

riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (10/a).

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

30. Contributi deducibili. - 1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito] (11).

31. Volontari in servizio civile. - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 (11/a).

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo

sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni (11/a).

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni (11/a).

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

32. Cooperanti delle organizzazioni non governative. -
1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico

dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10 (11/b).

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione (11/b).

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale (11/c).

2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative (11/c).

2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 (11/c).

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

33. Diritti dei volontari. - 1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato (12/a).

34. Doveri dei volontari e dei cooperanti. - 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dal presente legge (12/b).

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima (12/c).

35. Servizio militare: rinvio e dispensa. - 1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

36. Banca dei dati informativi. - 1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono iscritti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

37. Stanziamenti. - 1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi

destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. [Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziare e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo] (12/d).

4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente (13/a)

38. Disposizioni transitorie e finali. - 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73. A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro (16).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.

3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49.

(2/a) Comma abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

(5/a) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(5/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543.

(8) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/a) Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 10 marzo 1988, n. 379, riportato al n. A/LIV-ter.

(8/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/d) Comma abrogato dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8/e) Comma abrogato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(10/a) Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). L'art. 5 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:

«Art. 5. 1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177».

(11) Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

(11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/b) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/c) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(12/a) Con D.P.C.M. 1° luglio 1987 (Gazz. Uff. 30 luglio 1987, n. 176) si è provveduto alla determinazione del contingente di pubblici dipendenti, con qualifica di volontari in servizio civile, da collocare in aspettativa senza assegni.

(12/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(12/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(12/d) Comma soppresso dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(13/a) Comma così modificato prima dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543. Vedi, anche, l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 559 del 1993 sopraccitata.

(16) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177.

**D.P.R. 12 aprile 1988 n. 177 (1).
Approvazione del regolamento di esecuzione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49
sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 38 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto:

1. 1. E' approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. TITOLO I - Disposizioni generali 1 - 5

TITOLO II - Procedure per l'attuazione delle iniziative di cooperazione 6 - 22

TITOLO III - Disposizioni amministrativo-contabili 23 - 31

TITOLO IV - Missioni di cooperazione 32 - 38

TITOLO V - Organizzazioni non governative e volontariato 39 - 54

TITOLO VI - Disposizioni finali 55

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo in esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Nel testo del presente regolamento:

a) il termine «legge» designa la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (2);

b) il termine «comitato consultivo» designa il comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 8 della legge;

c) il termine «comitato direzionale» designa il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 9 della legge;

d) i termini «Direzione generale» e «direttore generale» designano la Direzione generale e il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) il termine «commissione» utilizzato nel titolo V designa la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10, della legge.

Articolo 2

Sedute del comitato consultivo

1. Il comitato consultivo è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, quando egli lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei componenti il comitato ne faccia espressa richiesta scritta, specificando le materie da porre all'ordine del giorno.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Articolo 3

Commissione per le organizzazioni non governative

1. La commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8 della legge è presieduta dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed in caso di sua assenza od impedimento dal vice direttore generale.

2. Essa è convocata dal presidente in relazione alle iniziative da sottoporre all'esame della commissione stessa.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre al presidente.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Articolo 4

Unità tecniche di cooperazione

1. Le unità tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attività di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3.

2. Alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica.

3. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli uffici; sono altresì dotate di veicoli, arredi d'ufficio ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione. I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel Paese d'impiego o in altri Paesi.

Articolo 5

Banca dati

1. L'accesso alla banca dati di cui all'art. 36, comma 1, della legge è dal pubblico interessato richiesto alla Direzione generale, che provvede a fornire la documentazione e le informazioni richieste nel più breve tempo possibile, nel rispetto della vigente legislazione.

TITOLO II

Procedure per l'attuazione delle iniziative di cooperazione

Articolo 6

Principi generali per la stipula di convenzioni e contratti

1. Nello stipulare convenzioni e contratti, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Direzione generale si atterrà comunque ai principi generali dell'ordinamento relativi al divieto di subappalto, al divieto di stipulare interessi o provvigioni, alle condizioni per l'esonero della cauzione, all'accollo delle spese da parte del contraente e alla clausola di revisione dei prezzi.

2. Il Comitato direzionale può approvare convenzioni-tipo e contratti-tipo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, opportunamente diversificati secondo le principali tipologie delle iniziative e interventi stessi e secondo le più ricorrenti categorie di controparti.

3. I testi di cui al comma 2 sono pubblicati sul bollettino di cui all'art. 9, comma 5, della legge.

Articolo 7

Convenzioni

1. La realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione può essere affidata, mediante convenzione, che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, ad altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 5, della legge, e più generalmente ad enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, nonché, ai sensi dell'art. 29, comma 2, ultima parte, ad organizzazioni non governative riconosciute idonee.

Articolo 8

Trattativa privata

1. La Direzione generale può stipulare convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato avvalendosi della procedura della trattativa privata nei seguenti casi:

A) Qualora sia consentito dalla normativa vigente in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

B) Quando ricorrono le particolari esigenze previste dall'art. 15, comma 6, della legge. Nell'ipotesi in cui sulla base di tali esigenze il Paese beneficiario ha designato un ente esecutore, la Direzione generale contrae con l'ente così designato, purché possieda i necessari requisiti di idoneità;

C) Quando, nell'ambito dell'attuazione di iniziative ed interventi di cooperazione, al di fuori della fattispecie di cui alla lettera B), risulti necessario od opportuno affidare l'esecuzione di specifici lavori o la fornitura di beni o servizi ad enti esecutori non italiani aventi sede all'estero;

D) Per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge e del successivo art. 23, nonché per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 15, comma 16, della legge.

2. Il ricorso alla trattativa privata è previamente autorizzato dal comitato direzionale, a meno che, essendo già intervenuta la delibera di approvazione ai sensi di legge del programma o dell'iniziativa, non si tratti di convenzioni o contratti per dare esecuzione in tutto o in parte ad iniziative promosse ai sensi dell'art. 11 della legge o, nei casi previsti dalle lettere A), C) e D) di cui al comma 1, di convenzioni o contratti di importo inferiore a 500 milioni di lire.

Articolo 9

Pubblici incanti, licitazione privata e appalto-concorso

1. Nell'approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b), della legge, le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire, il comitato direzionale, quando non ricorrano i casi di cui agli articoli 7 e 8, stabilisce se si debba procedere ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all'appalto-concorso o alla procedura concorsuale di cui all'art. 10 e stabilisce eventualmente particolari disposizioni che, anche in deroga, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Direzione generale sarà tenuta ad osservare.

2. Il comitato direzionale può approvare capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo ed all'art. 10.

3. Quando si ricorre all'appalto-concorso la Direzione generale procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da un magistrato ordinario o amministrativo o da un funzionario dirigente della

Direzione generale con funzioni di presidente e da almeno due tecnici di elevata professionalità scelti tra il personale addetto alla Direzione generale o tratti dal settore pubblico o dalla libera professione.

Articolo 10

Procedura concorsuale

1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui all'art. 11 della legge e di quelli per i quali si prevede una spesa inferiore ai due miliardi di lire, quando non ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 7 e 8, o quando così disposto dal comitato direzionale ai sensi dell'art. 9, la Direzione generale può invitare con appropriate forme di pubblicità, ovvero direttamente nel numero minimo di tre, persone o ditte idonee, pubbliche e private, a presentare, in base alle norme predisposte dalla Direzione generale e nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali sono disposte ad eseguirli, o le offerte per la fornitura di beni o di servizio o per l'esecuzione di opere, con l'indicazione dei prezzi e delle altre condizioni e modalità di esecuzione.

2. La Direzione generale procede alla scelta dell'offerta che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata dal direttore generale e composta come specificato dall'art. 9, comma 3, la quale, seguendo i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara, si pronuncia sulla validità tecnica ed economica delle offerte e sull'idoneità tecnico-finanziaria delle ditte offerenti, nonché sulla congruità dei prezzi.

3. Preliminarmente ai lavori della commissione, la valutazione tecnica delle offerte, ove necessario in relazione alla particolare complessità, può essere affidata ad enti pubblici specializzati nel settore oggetto dell'iniziativa.

4. Alla ditta che ha presentato l'offerta ritenuta dalla commissione come la migliore la Direzione generale può chiedere ulteriori miglioramenti dell'offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico.

Articolo 11

Controparti contrattuali

1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione possono essere controparti della Direzione generale nella trattativa privata ed essere invitati a partecipare alle procedure concorsuali di cui agli articoli 9 e 10 anche società di consulenza, consorzi di imprese ed associazioni temporanee di imprese appositamente costituite, nonché, con riserva di effettiva costituzione prima della stipula del contratto o convenzione, i promotori della costituzione di un consorzio o di una associazione temporanea.

2. L'impresa invitata individualmente dalla Direzione generale ha facoltà di presentare offerta e di trattare per sé e quale capogruppo di imprese associate o da associare.

3. Alle associazioni temporanee di imprese di cui al presente articolo si applicano gli articoli 22 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

4. Non possono essere stipulati contratti o convenzioni per persone o enti da nominarsi o per società, consorzi o associazioni da costituirsi.

Articolo 12

Approvazione del comitato direzionale

1. Se l'importo della convenzione o contratto da stipulare è superiore a due miliardi di lire, l'esito delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10 è comunicato al comitato direzionale.

Articolo 13

Contratti di concessione

1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione può stipulare, nell'osservanza delle procedure di cui agli articoli precedenti, contratti di concessione, affidando al concessionario la progettazione, l'esecuzione ed eventualmente anche la manutenzione o gestione dell'opera.

2. Il concessionario procede all'esecuzione dei lavori sulla base del progetto, approvato dalla Direzione generale, realizzandolo in proprio o affidandolo ad altre imprese di sua scelta, approvate dalla Direzione generale.

Articolo 14

Stipula di convenzioni e contratti

1. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo superiore ai due miliardi di lire provvede il direttore generale o altro funzionario della Direzione generale delegato dal Ministro degli affari esteri, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto.

2. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti di importo non superiore a due miliardi di lire provvedono funzionari delegati dal direttore generale, il quale approva con decreto motivato la convenzione o contratto.

3. La delega a stipulare di cui ai commi 1 e 2 può avere per oggetto singoli atti o categorie di atti.

4. Restano salve le competenze in materia dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Articolo 15

Finanziamenti a Governi o organismi internazionali

1. Agli accordi e protocolli internazionali che comportino erogazioni finanziarie dirette a favore di Governi o organizzazioni internazionali per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, preventivamente approvati dal comitato direzionale ove l'importo del finanziamento sia superiore ai due

miliardi di lire, è data esecuzione con decreto del direttore generale.

Articolo 16

Rimborsi ad amministrazioni statali

1. Beni e servizi destinati ai Paesi in via di sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla legge possono anche essere forniti, in esecuzione di intese con il Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni statali che ne dispongano, contro il rimborso del relativo importo. Il rimborso è disposto con decreto ed è versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti.

2. Si applica l'art. 159, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 17

Iniziative affidate all'Istituto agronomico per l'Oltremare

1. Per affidare l'attuazione e la gestione di iniziative all'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, con decreto del Ministro degli affari esteri se l'onere previsto è superiore a due miliardi di lire, altrimenti con decreto del direttore generale, si provvede al finanziamento della spesa nelle sue specifiche componenti, ivi comprese le spese per il trattamento economico del personale che sarà dall'Istituto inviato in missione all'estero per la realizzazione di ciascuna iniziativa, nonché le spese di supporto all'attività di gestione da svolgere in Italia quali quelle per prestazioni professionali, per lavori di consulenza, amministrazione e segreteria, per viaggi e missioni sul territorio nazionale, comunicazioni, editing ed altri lavori assimilabili.

2. Relativamente a ciascuna iniziativa, il provvedimento di concessione del finanziamento determina le modalità di attuazione e di controllo, stabilendo eventuali prescrizioni ed obblighi circa il vincolo di destinazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione e gestione dell'iniziativa.

3. All'attuazione delle iniziative provvede il direttore generale dell'Istituto avvalendosi delle strutture e del personale dell'Istituto stesso e, se necessario e previsto dal decreto di cui al comma 1, anche di collaborazioni esterne sia in Italia che all'estero. Sullo stato di avanzamento di ciascuna iniziativa l'Istituto fornisce periodicamente alla Direzione generale idonei elementi di informazione e valutazione.

4. Con il decreto di cui al comma 1 l'Istituto può essere autorizzato, per l'esecuzione delle iniziative di cui al presente articolo, a stipulare contratti con soggetti esterni all'Amministrazione dello Stato con l'osservanza delle procedure di cui agli articoli 8 o 10.

5. Alle missioni all'estero disposte dall'Istituto ai sensi del comma 1 si applica il trattamento economico

e normativo stabilito dalla legge e dalle sue norme di attuazione.

6. I mezzi finanziari destinati alla realizzazione delle singole iniziative con il decreto di cui al comma 1 continuano ad essere gestiti con autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge. Essi sono accreditati su apposita contabilità speciale aperta presso la sezione della tesoreria dello Stato di Firenze.

7. Le spese per la realizzazione delle singole iniziative devono essere giustificate dall'Istituto mediante presentazione di rendiconti semestrali alla ragioneria regionale dello Stato di Firenze, la quale, effettuato il controllo di competenza, li inoltra all'ufficio della Corte dei conti di cui all'art. 15, comma 4, della legge, inviandone nel contempo copia alla Direzione generale.

8. Per le gestioni di cui ai commi 6 e 7 dovranno essere previsti nel bilancio dell'Istituto appositi capitoli per memoria.

9. Le convenzioni di cui all'art. 15, comma 10, della legge possono avere per oggetto anche le attività contabili e di erogazione dell'Istituto relative alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo. Si osserva in tal caso, in quanto applicabile, l'art. 26. Gli ordinativi di pagamento sono disposti dal direttore generale dell'Istituto e soggetti al controllo della ragioneria regionale dello Stato di Firenze.

10. I rapporti tra la Direzione generale e l'Istituto possono essere regolati anche sulla base delle procedure di cui agli articoli 7 e 15.

Articolo 18

Formazione

1. La Direzione generale provvede alla realizzazione delle attività di cooperazione indicate dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed h), della legge:

a) promuovendo corsi di studio o seminari attraverso intese con altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli 7 e 16, nonché mediante la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati o mediante la concessione agli stessi, con decreto del direttore generale, di appositi contributi. I finanziamenti così disposti possono coprire anche l'onere per la concessione di borse di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento delle spese di viaggio in favore dei frequentatori dei corsi o seminari;

b) concedendo direttamente agli interessati, fuori dai casi previsti dalla lettera a), borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi nonché le spese di viaggio, in modo da favorire la frequenza agli studi in Italia, nel Paese di appartenenza o in altro Paese in via di sviluppo nel quale funzionino adeguate istituzioni;

c) concorrendo all'istituzione e al potenziamento, nei Paesi in via di sviluppo, di facoltà di studi universitari, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale attraverso gli strumenti appropriati tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 2 della legge.

2. Per l'attuazione di quanto disposto alla lettera b) del comma 1, la Direzione generale può accreditare alle competenti rappresentanze italiane l'importo corrispondente al trattamento riservato ai frequentatori di corsi e seminari effettuati all'estero. Può altresì stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi atte a facilitare l'erogazione agli interessati delle borse di studio o di tirocinio o degli altri sussidi di cui al comma 1, nonché ad assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo.

Articolo 19

Contributi per attività di informazione

1. Ad enti pubblici o privati o ad organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge possono essere concessi contributi a parziale finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni e conferenze, in Italia e all'estero ovvero per pubblicazioni, studi, produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive, qualora si tratti di iniziative che perseguano la promozione e l'approfondimento di temi della cooperazione allo sviluppo e che risultino di rilevante interesse per la Direzione generale.

2. Il contributo, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo dell'iniziativa programmata, è concesso con decreto del direttore generale o, se di ammontare superiore ai due miliardi di lire, con decreto del Ministro degli affari esteri.

Articolo 20

Interventi straordinari

1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di cui all'art. 11 della legge, nei modi indicati agli articoli 25 e 26, può essere disposta l'istituzione di fondi presso le competenti rappresentanze italiane per il finanziamento delle attività necessarie al completo espletamento dei singoli programmi ed interventi.

2. La Direzione generale può costituire, in Italia e all'estero, mediante opportune intese con altre amministrazioni o con organizzazioni internazionali, o mediante contratti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, depositi di derrate, di medicinali, di vestiario, di attrezzature e di ogni altro bene che ritenga necessario, in modo che ne sia possibile un pronto e rapido impiego nel quadro dell'attuazione degli interventi straordinari di cui all'art. 11.

Articolo 21

Controlli delle iniziative di cooperazione

1. La Direzione generale può procedere al controllo sulla realizzazione delle iniziative e interventi di cooperazione, sia in corso di esecuzione che ad ultimazione delle medesime, oltre che avvalendosi del proprio personale, di quello delle unità tecniche di cooperazione e di quello inviato in missione ai sensi

del titolo IV, anche affidandone l'esecuzione ad altre amministrazioni dello Stato o ad enti pubblici specializzati nel settore o ricorrendo alla nomina di una direzione dei lavori, all'istituzione di commissioni di collaudo, alle prestazioni di organismi terzi e indipendenti, eventualmente sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera A), o ad altre forme appropriate di controllo.

2. Per lavori e forniture di importo fino a due miliardi di lire il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per le forniture non si applica il predetto limite di valore se l'amministrazione si è avvalsa della certificazione di idoneo ente o società specializzata.

Articolo 22

Commissioni

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi e, se residenti fuori dalla sede di lavoro della commissione, il trattamento di missione da corrispondere:

a) ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 9 e 10;

b) ai componenti delle commissioni di collaudo eventualmente nominate dalla Direzione generale nel quadro delle iniziative ed interventi di cooperazione;

c) ai componenti delle commissioni eventualmente istituite per la selezione di personale da utilizzare per missioni nei Paesi in via di sviluppo o negli uffici centrali, in particolare per i reclutamenti di cui all'art. 12 della legge.

2. Il trattamento così stabilito si applicherà anche alle commissioni che hanno operato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III

Disposizioni amministrativo-contabili

Articolo 23

Spese di funzionamento

1. Per l'organizzazione, la sistemazione logistica, il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale ai sensi dell'art. 37, comma 4, della legge, e per la gestione dei relativi servizi la Direzione generale:

A) Può avvalersi, a supporto delle attività di carattere tecnico, contrattuale e operativo di cui alla legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente da enti e società, pubblici e privati, da consorzi e cooperative;

B) Può effettuare lavori, provviste, servizi, acquisti e quanto altro necessario, in particolare relativamente a:

1) funzionamento di comitati e commissioni, con eventuali compensi ed altre indennità a favore dei componenti;

2) traduzioni, da liquidarsi su presentazione di fatture da parte di ditte, società commerciali o interpreti professionisti, sempreché la Direzione

generale non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

3) studi, rilevazioni, analisi e consulenze per lavori ed attività di carattere specialistico mediante contratti di ricerca e consulenza con università, istituti pubblici e privati di ricerca, con esperti del settore pubblico e privati;

4) iniziative di informazione attinenti alla cooperazione, allo sviluppo e all'attività della Direzione generale, quali in particolare l'approntamento e la stampa di pubblicazioni anche a carattere periodico, di ricerche, documentazione, studi e rilevazioni, nonché l'effettuazione di ricognizioni conoscitive;

5) redazione di articoli, servizi, notiziari bollettini, e conferenze corrispondendo i relativi compensi ed onorari e le eventuali spese;

6) spese per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni, seminari e conferenze in Italia e all'estero in materia di cooperazione allo sviluppo;

7) locazione di immobili per la sistemazione logistica della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale;

8) manutenzione ordinaria, lavori di ampliamento adattamento e riparazione degli immobili e degli impianti;

9) acquisto, riparazione, manutenzione e custodia di automezzi; acquisto di pezzi di ricambio; immatricolazione; provviste di carburante, di lubrificante e di altro materiale di consumo; noleggio di automezzi;

10) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, apparecchiature ed arredi;

11) spese di dattilografia e riproduzione di documenti da liquidarsi su presentazione di fattura;

12) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; spese per produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive;

13) trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio relativi a forniture;

14) acquisti di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari e pubblicazioni varie, di documentari cinematografici, di audiovisivi, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spese di spedizione;

15) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografia, di fotoriproduttori, di macchine da stampa e mobili di sicurezza;

16) accertamenti sanitari nei confronti del personale comandato e aggiuntivo e di quello di cui al titolo IV;

17) spese postali, spese di allaccio e di utenza ai servizi telefonici, telegrafici e telex, nonché per il consumo di energia elettrica, gas, acqua e per analoghi servizi, consumi ed utenze;

18) spese per l'organizzazione e l'effettuazione delle visite di cui all'art. 37, comma 4, della legge.

2. I lavori, provviste, servizi e acquisti di cui al comma 1, lettera B), possono essere effettuati in economia ai sensi dell'art. 8, primo comma, del regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Si applicano in tal caso gli articoli da 2 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1981, n. 346, concernente il regolamento per le spese in economia del Ministero degli affari esteri, in quanto compatibili con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con il presente regolamento.

3. La Direzione generale farà gravare sul Fondo di cui all'art. 14 della legge le spese necessarie per gli accertamenti diretti, di cui all'art. 9, quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, disposti dall'Ufficio di ragioneria e dall'Ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale.

Articolo 24

Beni in uso alla Direzione generale

1. Per la gestione, contabilizzazione e vigilanza dei beni mobili dello Stato in uso alla Direzione generale in quanto organo centrale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

2. Tutti i beni mobili ed immobili, anche in dotazione alle sedi all'estero, provenienti dalle cessate gestioni del Dipartimento, di cui alla legge 29 febbraio 1979, n. 38, e del servizio speciale, di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 73, unitamente ai beni mobili ed immobili successivamente acquisiti, costituiscono il patrimonio della Direzione generale in quanto organo deputato allo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'art. 2 della legge, per la cui gestione si applica, per quanto compatibile, l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. La rappresentazione delle risultanze finali dovrà essere analoga a quella del conto generale dello Stato.

Articolo 25

Finanziamenti alle rappresentanze

1. Per la somministrazione di fondi alle rappresentanze diplomatiche da utilizzarsi per le finalità di cui alla legge ed in particolare per l'amministrazione del personale inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione, nonché per le spese relative alla realizzazione delle iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da parte della Direzione generale, il Ministro degli affari esteri, per importi superiori a due miliardi di lire, ed il direttore generale, per importi inferiori, possono disporre ordini di rimastra aventi valore di ordine di accreditamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, da gestirsi con le modalità e procedure previste nella stessa legge, in quanto compatibili, e nel rispetto delle indicazioni operative della Direzione generale.

2. Il controllo è esercitato dagli uffici di cui all'art. 15, commi 2, 3 e 4, della legge.

3. Le somme di cui al comma 1 dovranno essere depositate, a cura di ciascuna rappresentanza, presso un unico istituto bancario.

4. I fondi accreditati ad una rappresentanza italiana all'estero possono dalla Direzione generale essere trasferiti ad altre rappresentanze.

5. I fondi di cui all'art. 13, comma 5, della legge, accreditati alla rappresentanza diplomatica, sono da questa trasferiti all'unità tecnica di cooperazione che li amministra e ne risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente.

Articolo 26

Finanziamenti e pagamenti a mezzo di istituti bancari

1. La Direzione generale provvede periodicamente sulla base degli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari ad alimentare i conti istituiti in applicazione dell'art. 15, comma 10, della legge mediante ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui all'art. 14 della legge, in modo da assicurare in modo permanente sui conti stessi una disponibilità adeguata a far fronte ai pagamenti.

2. Gli istituti di credito di cui al summenzionato art. 15, comma 10, effettueranno, sulla base di ordini di pagamento disposti dalla Direzione generale, le operazioni relative a:

a) pagamento delle spese relative al funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale;

b) pagamenti relativi all'attuazione delle iniziative e interventi di cooperazione di cui alla legge;

c) finanziamenti a governi e ad organismi internazionali;

d) somministrazione di fondi alle rappresentanze italiane all'estero per l'amministrazione del personale inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione, per la realizzazione delle iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da parte della Direzione generale e per ogni altra esigenza connessa all'attuazione della legge;

e) ogni altra erogazione a carico del Fondo speciale di cui all'art. 14 della legge.

3. Gli ordini di pagamento di cui al comma 2, emessi dal direttore generale o da funzionari da lui delegati, sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge.

Articolo 27

Anticipazioni

1. Le convenzioni e contratti per l'esecuzione delle iniziative ed interventi di cooperazione possono disporre anticipazioni nella misura più conveniente in relazione al luogo, ai tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni di servizi e delle forniture, e comunque in misura compresa tra il venti e il cinquanta per cento; a fronte di garanzie bancarie od assicurative riscuotibili a semplice richiesta dell'amministrazione.

Articolo 28

Impegni di spesa

1. I decreti di approvazione di convenzioni e contratti, quelli che danno esecuzione ad accordi e protocolli e quelli che dispongono contributi e finanziamenti indicano l'impegno di spesa globale e specificano quello previsto per l'anno in corso e per l'anno successivo sul Fondo di cooperazione di cui all'art. 14 della legge.

Articolo 29

Ordinativi di pagamento

1. Con propri decreti il Ministro degli affari esteri ed il direttore generale possono delegare funzionari dirigenti a firmare gli ordinativi di pagamento di cui all'art. 14, commi 5 e 6, della legge quando si tratti di pagamenti dovuti in virtù di impegni di spesa regolarmente assunti e che non comportino valutazioni di discrezionalità.

Articolo 30

Riunioni del comitato consultivo

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito un gettone di presenza e, se residenti fuori Roma, il trattamento di missione spettanti ai membri del comitato consultivo per la loro partecipazione alle riunioni del comitato stesso, a quelle dei suoi gruppi di lavoro e della commissione per le organizzazioni non governative, nonché per la partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge, alle riunioni del comitato direzionale.

2. Le stesse disposizioni si applicheranno a coloro che saranno invitati a partecipare alle riunioni del comitato consultivo e dei suoi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge.

Articolo 31

Entrate del Fondo speciale

1. Le risorse provenienti al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo di cui alle lettere b), c) e d), dell'art. 14, comma 3, della legge devono essere gestite nel rispetto del vincolo di destinazione, se esistente.

TITOLO IV

Missioni di cooperazione

Articolo 32

Divieto di esercitare altre attività

1. Al personale inviato in missione ai sensi degli articoli da 17 a 27 della legge è vietato ogni altro rapporto di lavoro o di impiego nel Paese di destinazione, così come l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.

Articolo 33

Approvazione del comitato direzionale

1. Il comitato direzionale approva i nominativi degli esperti inviati nei Paesi in via di sviluppo per periodi

superiori a quattro mesi, sulla base di una relazione dell'unità tecnica centrale di cui all'art. 12 della legge.

2. Detta relazione contiene una motivata valutazione dei titoli e capacità professionali dell'esperto in riferimento ai compiti che si intenderebbe affidargli, per i quali viene indicata la data sia pure approssimativa di inizio e la durata.

3. La richiesta viene trasmessa al comitato direzionale con congruo anticipo, in modo che possa deliberare prima dell'inizio della missione.

Qualora, per cause attinenti ai lavori del comitato, o perché la missione riveste carattere di urgenza, non sia stata possibile una delibera anteriore alla data prevista come inizio della missione, l'esperto può essere inviato in missione ai sensi dell'art. 17 della legge per la durata di quattro mesi, che possono essere prorogati soltanto se interviene l'approvazione del nominativo dell'esperto stesso da parte del comitato direzionale.

4. Per prorogare, nei limiti consentiti dalla legge e dalle norme di applicazione, gli incarichi affidati ad esperti il cui nominativo sia stato approvato dal comitato direzionale ai sensi di commi precedenti, non occorre una nuova delibera del comitato.

Articolo 34

Corsi preparatori

1. La Direzione generale può svolgere direttamente o promuovere nei modi indicati nell'art. 18, comma 1, lettere a) e b), corsi preparatori di orientamento e di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare in missione nei Paesi in via di sviluppo.

2. Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i dipendenti di enti pubblici possono essere collocati in aspettativa in applicazione dell'art. 22 della legge.

3. La Direzione generale può disporre che, immediatamente prima della partenza, il personale da inviare nei Paesi in via di sviluppo per missioni di lunga durata trascorra, per informazione e istruzione sull'iniziativa di cooperazione alla quale dovrà contribuire, un periodo non superiore ad un mese nei propri uffici.

Articolo 35

Rapporti informativi e note di qualifica o informative

1. Il capo della rappresentanza diplomatica territorialmente competente, nell'esercizio delle potestà di cui all'art. 18, comma 2, della legge provvede:

a) nei confronti del personale di cui all'art. 17, lettera a), alla formulazione dei rapporti informativi e delle note di qualifica o informative eventualmente previsti dalla normativa di stato ad esso propria, che resta regolata, ad ogni effetto giuridico, dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva competenza;

b) nei confronti di tutto il personale di cui all'art. 17, a trasmettere alla Direzione generale relazioni sul

servizio prestato, contenenti la qualifica di «ottimo», «buono» o «insufficiente», al termine della missione e comunque dopo ogni anno di servizio.

Articolo 36

Missioni del personale statale e di enti pubblici

1. Al personale messo a disposizione della Direzione generale ai sensi dell'art. 21 della legge gli incarichi ivi indicati sono conferiti con decreto della Direzione generale, che possono essere firmati, a nome del direttore generale, da funzionari dirigenti da lui designati.

Articolo 37

Missioni di personale a contratto

1. Il personale da assumere a contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 17, lettera c), della legge deve possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di precedenti penali ed assenza di carichi pendenti;
- d) non pendenza di obblighi di leva;
- e) possesso di un documento di viaggio valido per l'espatrio;
- f) qualificazione professionale corrispondente ai compiti da svolgere;
- g) sufficiente grado di conoscenza della lingua necessaria allo svolgimento delle mansioni da esercitare nel Paese d'impiego;
- h) idoneità fisica al servizio nel Paese di destinazione.

1. La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 può essere sostituita da dichiarazione rilasciata dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora le dichiarazioni sostitutive risultino mendaci, il rapporto contrattuale è risolto di diritto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge.

3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 è attestato da una relazione dell'unità tecnica centrale di cui all'art. 12 della legge, previa valutazione sulla base dell'esame dei titoli di studio e professionali e di ogni altro accertamento eventualmente ritenuto utile, ivi compresi colloqui e prove. La predetta relazione attesta anche in quale categoria il candidato debba conseguentemente essere inquadrato ai fini del trattamento economico.

4. Il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 è attestato dal certificato del casellario giudiziario e dai certificati dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica e la pretura.

5. Il possesso del requisito di cui alla lettera h) del comma 1 è attestato da certificazione delle autorità sanitarie italiane a ciò abilitate dalla legislazione vigente.

Articolo 38

Missioni inferiori a quattro mesi

1. Per l'effettuazione delle missioni di cui all'art. 27 della legge, acquisito il consenso dell'amministrazione o ente di appartenenza per il personale di cui all'art. 17, lettera a), della legge, si provvede con decreto della Direzione generale.

2. Per l'invio di esperti quali componenti di missioni di soccorso e in ogni altro caso di urgenza la missione può essere disposta con il solo decreto della Direzione generale.

3. Il personale di cui all'art. 12, comma 3, della legge e gli altri esperti di cui all'art. 27, comma 1, della legge, sono designati e inviati in missione con decreto della Direzione generale.

4. I decreti di cui al presente articolo possono essere firmati, a nome del Direttore generale, da funzionari dirigenti da lui designati.

5. Le missioni di cui all'art. 27 della legge possono essere prorogate, prima della loro scadenza, per una o più volte, fino alla durata massima complessiva di quattro mesi.

TITOLO V

Organizzazioni non governative e volontariato
Capo I - Organizzazioni non governative che operano nel campo

della cooperazione allo sviluppo

Articolo 39 Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative

1. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo può essere accordato per i seguenti settori di attività:

a) realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo. Tali programmi possono avere per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi; l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, lettere f), g) ed i) della legge;

b) selezione, formazione ed impiego di volontari in programmi di cui alle lettere a) o c), promossi dall'organizzazione;

c) realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo;

d) programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei Paesi in via di sviluppo;

e) attività di promozione e realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo ed a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Articolo 40

Documentazione per il riconoscimento di idoneità

1. La domanda di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo può essere presentata dalle organizzazioni che siano state costituite almeno tre anni prima della data della domanda e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) atto da cui risultino i nomi ed il domicilio dei legali rappresentanti;

c) bilanci analitici relativi all'ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa dell'esperienza operativa acquisita nello stesso triennio nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché documentazione da cui risulti la tenuta della contabilità.

2. Nella domanda di riconoscimento, autenticata nelle forme di legge, il legale rappresentante dichiara la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 4 dell'art. 28 della legge e si impegna a nome dell'organizzazione ad ottemperare agli obblighi previsti dalle lettere g) ed i) dello stesso articolo.

Articolo 41

Procedure per il riconoscimento di idoneità

1. La Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'art. 40 con la relativa documentazione:

a) verifica la completezza e la correttezza formali della stessa;

b) accerta, anche mediante ispezione presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza dei requisiti per l'idoneità e redige una propria relazione in merito.

1. La domanda, corredata dalla documentazione di cui all'art. 40, e la relazione di cui alla lettera b) del comma 1 sono inoltrate alla commissione per il parere previsto dall'art. 28, comma 1, della legge.

Articolo 42

Revoca di idoneità

1. La Direzione generale sottopone al parere della commissione proposta di revoca della idoneità nei seguenti casi:

a) irregolarità gestionali risultanti dai controlli;

b) mancata presentazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 viene constatata la decadenza dal riconoscimento di idoneità in caso di scioglimento dell'organizzazione o di perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge.

4. Ogni anno la Direzione generale presenta alla commissione una relazione di aggiornamento sulle organizzazioni non governative riconosciute idonee.

Capo II - Programmi ed iniziative di cooperazione realizzati

dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee

Articolo 43 Conformità dei programmi e delle iniziative alle finalità della legge

1. Ai fini della valutazione di conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i programmi e le iniziative di cooperazione promossi dalle organizzazioni non governative, l'organizzazione interessata deve presentare, a mezzo dei propri legali rappresentanti, apposita domanda alla Direzione generale, con allegata documentazione, da cui risultino le finalità, il luogo e le modalità di realizzazione del programma ed il relativo piano finanziario.

2. Per i programmi da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo, dalla domanda deve altresì risultare:

- a) il gradimento dell'autorità locale interessata al programma, salvo nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della legge;
- b) l'indicazione del personale volontario e dei cooperanti che eventualmente si prevede di impiegare;
- c) le modalità di reclutamento, selezione e formazione dei volontari e dei cooperanti;
- d) il trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed assicurativo riservato al predetto personale;
- e) le previsioni circa le modalità del passaggio al personale locale delle iniziative da avviare nel corso del programma; passaggio che deve essere previsto al momento stesso della prima programmazione.

3. La Direzione generale, acquisiti i pareri espressi dalla commissione e, per i programmi nei Paesi in via di sviluppo, anche dalle rappresentanze italiane competenti, trasmette la domanda al comitato direzionale.

4. La delibera assunta dal comitato direzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge viene comunicata agli interessati nonché alle rappresentanze italiane competenti.

Articolo 44
Concessione di contributi

1. La commissione esprime il proprio parere sui contributi richiesti dalle organizzazioni non governative per i programmi nei Paesi in via di sviluppo, per altre iniziative, contestualmente al parere della loro conformità ai requisiti di legge.

2. Il contributo che può essere concesso ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge viene calcolato sull'importo complessivo delle iniziative programmate, comprensivo dei costi di esercizio, logistica e organizzazione ed al netto della remunerazione del personale italiano in servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge.

3. Eventuali residui di contributi concessi per la realizzazione di iniziative o programmi di cooperazione possono essere destinati, su conforme

parere della commissione, ad altre attività di analoga natura affidate alla stessa organizzazione.

4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge sono tenute alla presentazione di rendicontazione annuale.

5. In caso di rateizzazione del contributo, la concessione della rata successiva è subordinata alla presentazione dello stato di avanzamento delle attività per le quali sono stati concessi i contributi.

Capo III - Personale impiegato dalle organizzazioni non governative

Articolo 45
Volontari in servizio civile

1. Ai fini e per gli effetti della registrazione prevista nell'art. 31 della legge, l'organizzazione non governativa contraente deve presentare alla Direzione generale copia autentica del contratto di cooperazione corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana;
- b) certificato penale del casellario giudiziale;
- c) titolo di studio o attestato di qualificazione professionale o di mestiere ed ogni altra documentazione attestante il possesso delle conoscenze tecniche e dell'esperienza professionale necessari per l'espletamento dei compiti affidatigli;
- d) certificato di idoneità psicofisica alle particolari esigenze del servizio di volontariato civile nei Paesi d'impiego rilasciato da strutture all'uopo abilitate;
- e) attestato di formazione rilasciato dall'organismo contraente, conforme alle modalità dell'art. 28, comma 1, della legge;
- f) curriculum vitae corredata da eventuali altri titoli inerenti alla preparazione culturale e alla specializzazione professionale o di mestiere dell'aspirante.

2. Per gli aspiranti volontari dipendenti da amministrazioni o da enti pubblici dovrà inoltre essere allegata una domanda diretta all'amministrazione di appartenenza per ottenere il collocamento in aspettativa previsto dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge.

3. Le domande stesse, a cura della Direzione generale, saranno inoltrate alla competente amministrazione, previo accertamento della disponibilità negli appositi contingenti previsti dal citato art. 33.

4. Ove gli aspiranti volontari dipendenti da imprese private lo richiedano, la direzione generale trasmette all'impresa stessa le domande degli interessati di collocamento in aspettativa senza assegni, accompagnata da copia registrata del contratto di cooperazione e da comunicazione sulla possibilità di assunzione a termine di personale sostitutivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge.

5. In relazione al combinato disposto degli articoli 2, comma 3, lettera e), e 31, comma 2, della legge, la Direzione generale, si farà carico del trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale dei volontari inseriti in programmi di cooperazione

delle organizzazioni non governative, riconosciuti conformi ai sensi dell'art. 29, comma 1

6. Relativamente ai contratti con i volontari con precedente esperienza, l'organizzazione non governativa deve inoltre documentare:

a) la precedente esperienza professionale del candidato, di cui almeno 3 anni maturati nell'ambito della cooperazione,

b) la funzione assegnatagli nell'ambito del programma, che deve corrispondere al ruolo di coordinatore, anche a livello di settore, o ad altra funzione di rilevante responsabilità.

Articolo 46

Cooperanti delle organizzazioni non governative

1. Ai fini e per gli effetti della registrazione prevista nell'art. 32 della legge, l'organizzazione non governativa contraente deve presentare alla Direzione generale copia autentica del contratto di cooperazione, corredata dai documenti di cui all'art. 45, comma 1, nonché da una descrizione dei compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale od organizzativa che l'organizzazione intende affidargli nell'ambito del programma.

2. Per gli aspiranti cooperanti dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici dovrà inoltre essere allegata una domanda diretta all'amministrazione di appartenenza per ottenere il collocamento in aspettativa previsto dall'art. 32, comma 2, della legge.

3. Le domande stesse, a cura della Direzione generale, saranno inoltrate alla competente amministrazione per il nulla-osta di cui all'art. 32, comma 2, della legge.

4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 45.

Articolo 47

Registrazione

1. La Direzione generale, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dagli articoli 31 e 32 della legge, nonché la conformità del contratto di cooperazione alle norme degli stessi articoli, trascrive il nominativo dell'aspirante e gli estremi del contratto in apposito registro e trasmette d'ufficio copia del contratto registrato alla rappresentanza italiana territorialmente competente per l'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all'art. 34 della legge.

2. Nello stesso registro vengono inoltre annotati la data d'inizio e di cessazione del servizio, eventuali rinnovi o proroghe del contratto, il Paese o i Paesi d'impiego ed ogni altra utile indicazione.

Articolo 48

Convalida

1. Nel registro di cui all'art. 47 la Direzione generale, sulla base delle informative della competente rappresentanza italiana attestanti il regolare espletamento del servizio prestato e di ogni altro utile elemento risultante dagli atti, appone una

dichiarazione finale di convalida della qualifica di volontario o di cooperante.

2. A tale dichiarazione di convalida è subordinata la definitiva acquisizione dei diritti e dei benefici previsti dalla legge.

Articolo 49

Certificazioni

1. La Direzione generale, su richiesta degli interessati, certifica la loro qualifica di volontario in servizio civile o cooperante, nonché l'eventuale convalida di cui all'art. 48, per le finalità previste dalla legge e rilascia copia autenticata del contratto di cooperazione depositato e debitamente registrato.

Articolo 50

Doveri d'informazione dei volontari e dei cooperanti

1. Al loro arrivo nel Paese d'impiego, i volontari in servizio civile ed i cooperanti devono presentarsi alla rappresentanza italiana territorialmente competente per sottoscrivere i verbali di inizio del servizio stesso, comunicando gli elementi relativi alla località di destinazione ed all'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attività, il proprio recapito personale ed ogni altra indicazione atta a consentire ed a facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte della stessa rappresentanza.

2. Se il volontario o cooperante si trova ad operare in zone lontane da ogni rappresentanza italiana è sufficiente che i verbali di assunzione in servizio siano sottoscritti dall'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attività o dall'organismo contraente e siano fatti pervenire alla rappresentanza italiana territorialmente competente, per il relativo controllo.

3. Analogo obbligo incombe ai volontari ed ai cooperanti al momento della sospensione e ripresa del servizio, rispettivamente all'inizio ed al termine di periodi di congedo ordinario o straordinario cui essi abbiano diritto, sia che ne godano in loco che in Italia, nonché all'atto della loro partenza, per qualsiasi ragione, dal Paese d'impiego.

4. I volontari nel cui contratto di cooperazione sia previsto un periodo di formazione in Italia sottoscrivono verbale d'inizio di tale periodo, certificato dall'organismo presso il quale si svolge.

Articolo 51

Compiti della rappresentanza italiana

1. La competente rappresentanza italiana vigila sull'osservanza da parte dei volontari e dei cooperanti dei doveri di servizio di cui all'art. 34 della legge, garantendo agli stessi ogni opportuna tutela ed accertamento che il loro trattamento sia conforme alle consuetudini internazionali per il personale in servizio di cooperazione ed alle clausole del contratto individuale.

2. Essa dà comunicazione alla Direzione generale dell'arrivo dei volontari e dei cooperanti nel posto d'impiego, degli eventuali cambiamenti di recapito, della loro partenza, della sospensione o ripresa del servizio in relazione al godimento di licenze ordinarie o straordinarie; redige il verbale di cessate funzioni al termine del servizio; rilascia le attestazioni relative alle attività svolte da volontari e cooperanti in conformità agli impegni assunti in contratto, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, convalidando la documentazione delle autorità locali.

3. Le infrazioni previste all'art. 34, comma 3, della legge sono accertate previa contestazione dei fatti agli interessati e prefissione di un termine di quindici giorni per eventuali giustificazioni da parte dei medesimi.

4. Ai fini dell'applicazione della legge 10 luglio 1960, n. 735, i documenti uniti alla domanda presentata dall'interessato devono essere visti per conferma dalla rappresentanza territorialmente competente, al fine di certificare la loro effettiva provenienza dalla legittima autorità ed il loro regolare rilascio.

Articolo 52

Licenze dei volontari e cooperanti in servizio civile

1. I periodi di licenza ordinaria e straordinaria fruiti dai volontari e dai cooperanti a norma di legge, di regolamento e di contratto sono considerati utili ai fini del computo del servizio prestato.

2. Il periodo di licenza ordinaria, da utilizzare frazionalmente o in una sola volta compatibilmente con le esigenze di servizio, è di trenta giorni all'anno considerati lavorativi nel Paese di impiego.

3. Previa comunicazione alla competente rappresentanza, i volontari in servizio civile ed i cooperanti possono trascorrere, anche fuori dal Paese d'impiego, licenze straordinarie per:

- a) gravi motivi di salute;
- b) matrimonio;
- c) motivi di studio connessi con esami o concorsi;
- d) esercizio dei diritti politici;
- e) gravi motivi di famiglia.

4. Il periodo di licenza straordinaria complessivamente fruito per motivi diversi da quelli di salute o di maternità non può superare il limite di 20 giorni l'anno.

5. Per i volontari in servizio civile alternativo agli obblighi di leva, i periodi di licenza straordinaria non possono superare nel biennio trenta giorni complessivi, salvo nel caso in cui la licenza straordinaria è concessa per gravi motivi di salute debitamente accertati.

Articolo 53

Trasferte per motivi di servizio

1. Il volontario o il cooperante può lasciare temporaneamente il Paese d'impiego per effettuare brevi missioni per motivi di servizio su richiesta dell'organizzazione contraente e previa autorizzazione

della rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente o della Direzione generale.

2. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da:

- a) motivazione e oggetto della missione;
- b) data di partenza e di rientro;
- c) nulla osta dell'ente, istituto o organismo presso cui il volontario o il cooperante presta servizio.

Articolo 54

Prosecuzione del servizio in sede diversa

1. Nelle ipotesi previste dall'art. 34, comma 4, della legge, la Direzione generale può, anziché disporre il rimpatrio, autorizzare, a domanda del volontario o cooperante ed entro trenta giorni dalla data dell'anticipata cessazione, la prosecuzione del servizio di cooperazione in altro Paese, preferibilmente nell'ambito della medesima area geografica o linguistica.

2. La prosecuzione del servizio deve intervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione generale.

3. La durata dell'interruzione non è computabile ai fini del compimento del periodo di servizio contrattualmente stabilito.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 55

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Sono fatti salvi le direttive ed i provvedimenti adottati dal comitato direzionale in applicazione dell'art. 38, comma 1, della legge per assicurare l'immediata operatività della legge stessa e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987.

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1988, n. 129.

L. 9 luglio 1990, n. 185 (1).
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(1/a).

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1.
Controllo dello Stato.

(...)

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:
- a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
 - b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
 - c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;
 - d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;
 - e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1990, n. 163.

**L. 28 marzo 1991, n. 106 (1).
Disposizioni in materia di crediti concessi
dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di
sviluppo.**

1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati.

2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989.

3. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, è autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.

2. 1. A decorrere dal 1991, l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nei confronti dei Paesi che beneficeranno nel 1991 e negli anni successivi dell'annullamento previsto dall'articolo 1, sarà effettuata con doni, salvo diversa, motivata determinazione adottata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo in relazione ai mutamenti favorevoli nelle condizioni del Paese beneficiario.

2. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo determina i settori e gli strumenti d'intervento prioritari per le iniziative finanziate successivamente agli accordi bilaterali di cui all'articolo 1.

5. 1. In attuazione degli accordi bilaterali e della delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro autorizza, con proprio decreto, il Mediocredito centrale ad annullare le rate oggetto degli accordi predetti.

2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno stabilite le modalità ed eventuali criteri di attuazione di quanto previsto dal medesimo comma 1.

3. A decorrere dall'anno finanziario immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale che il Ministro del tesoro è tenuto a predisporre in esecuzione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dovrà contenere specifici elementi sullo stato di attuazione della presente legge.

4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 1991, n. 80.

L. 30 dicembre 1991, n. 412 (1). Disposizioni in materia di finanza pubblica.

Capo I - Disposizioni nei settori dell'economia

(...)

3. Fondi per la cooperazione allo sviluppo. 1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonché ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti.

2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sarà utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, previo parere, su tali indirizzi programmatici, delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni. Il parere di cui al presente comma è espresso anche sulla lista dei programmi-paese e sulle priorità relative ai singoli paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 è abrogato (3).

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonché dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.

6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è integrata con la partecipazione del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

(...)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305.

(2) Sostituisce il terzo comma dell'art. 37, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(3) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi la L. 16 luglio 1993, n. 255.

**L. 6 febbraio 1992, n. 180 (1) Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in
sede internazionale.**

1. 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.

4. Le somme per le attività previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.

6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, può essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1992, n. 51.

Legge 19 marzo 1993, n. 68 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8. recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

(...)

19. Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali. - 1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

1-bis. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

(...)

L. 16 luglio 1993, n. 255.

**Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di
attuazione delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo.**

1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attività di formazione e di ricerca, inclusa la relativa assistenza tecnica, da svolgere in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987.

2. Si intendono «iniziative di cooperazione», di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuali o collegiali dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 412 del 1991. Per le iniziative le cui delibere siano state adottate e per le quali non sia ancora intervenuta la stipula dei relativi contratti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991, il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento ai fini dell'espressione del parere, entro trenta giorni, da parte delle competenti commissioni permanenti, circa i propri indirizzi in materia, con specifico riferimento ai criteri e alle priorità applicati per giustificare l'attuazione delle menzionate iniziative.

**L. 23 dicembre 1993, n. 559 (1) Disciplina della
soppressione delle gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.**

(...)

4. Fondo per la cooperazione allo sviluppo. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo» di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'articolo 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo.

5. Al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: «del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

6(2).

7(3).

8(4).

9. Al comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: «al quale vengono sottoposti» fino alla fine del comma sono soppresse.

10(5).

11(6).

12. Il comma 10 dell'articolo 15 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: «del Fondo speciale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)».

14. Il comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

15. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: «sul Fondo di cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)»; e l'ultimo periodo è soppeso.

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(...)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

(2) Sostituisce il secondo periodo al comma 3 dell'art. 11, L. 26 febbraio 1987, n. 49 (v. *supra*).

(3) Sostituisce l'art. 14, L. 26 febbraio 1987, n. 49 (v. *supra*).

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 15, L. 26 febbraio 1987, n. 49 (v. *supra*).

(5) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 15, L. 26 febbraio 1987, n. 49 (v. *supra*).

(6) Sostituisce il comma 9 dell'art. 15, L. 26 febbraio 1987, n. 49 (v. *supra*).

**L. 24 dicembre 1993, n. 537 (1).
Interventi correttivi di finanza pubblica.**

Capo I - Disposizioni in materia di spesa

1. Organizzazione della pubblica amministrazione. -
1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a: a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo; b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche; c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa; c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali; d) possibilità di istituzione del Segretario generale; e) diversificazione delle funzioni di staff e di linea; f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti; g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa; h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative; i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali.

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi: 1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione; 2)

organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi; 3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione; 5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione; m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria; n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti; o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione; p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro ducentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

(...)

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIFI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica

nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

(...)

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie; b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali; c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali; d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse; e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori. 25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli

elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

(...)

2. Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. (...) 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(...)

6. Contratti pubblici. - 1. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2. 2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento. 4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario. 5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione. 6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi

del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato. 7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati. 9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale. 11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli. 12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo. 13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate. 14. E' fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo. 16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17. 17. E' costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici,

articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17. 20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario. 21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscriverne, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. 23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del

tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati. 25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12. 26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate. 27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione. 28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

29. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario. 30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale

o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non congruità, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire alla data della definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.

32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 28 a 33 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscriverne, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A questo scopo, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.

37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23

agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo.

38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

(...)

Elenco n. 2 (articolo 1, comma 31)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (Legge 18 dicembre 1973, n. 836) +-----+-----

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| + Ministeri N. Capitolo +----- | |
| -----+----- | Monopoli ... |
| | 127 Finanze |
| .. 1086 | Trasporti e navigazione |
| 2052 | 1102 Poste |
| Lavoro | 1093 Commercio |
| estero | 1092 Bilancio |
| | 1139 Tesoro |
| .. 5031 | 5262 5861 Affari esteri |
| .. 1104 | 1135 Difesa |
| 1082 | Università |
| Ambiente | 1062 Industria ... |
| | 1092 1532 5541 da 6031 a |
| 6071 | 2534 Interni |
| Presidenza Cons. min. | 1118 1147 |
| 1162 | +-----+----- |
| ----- | Riduzione complessiva di spesa (in |
| miliardi di lire) | 3,3 |

Elenco n. 4

Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22

novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.

L. 17 gennaio 1994, n. 46 (1). Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

1. Istituzione e composizione. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività di cooperazione svolte dall'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

2. Finalità. - 1. La Commissione ha il compito di accertare le modalità di gestione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, in applicazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49.

2. In particolare la Commissione ha il compito di accertare:

a) i criteri e le modalità adottati nella valutazione e nella approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati;

b) i criteri e le modalità adottati nell'affidamento dei singoli progetti ad esecutori privati, comprensivi dell'elenco dei progetti e degli affidatari;

c) l'ammontare complessivo e dettagliato, anno per anno, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, nonché le relative responsabilità organizzative dei finanziamenti stanziati ed erogati;

d) la conformità dei provvedimenti attuativi alle finalità di cui alle citate leggi n. 38 del 1979, n. 73 del 1985 e n. 49 del 1987, ed in particolare a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987;

e) lo stato di attuazione dei programmi avviati ed in particolare se, in quali casi e per quali motivi gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti;

f) i risultati economici e sociali degli interventi finanziati a titolo bilaterale o multilaterale, con doni o crediti d'aiuto, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla redditività ed alla effettiva continuità di funzionamento degli impianti o delle iniziative, verificando l'efficacia e la congruità delle iniziative realizzate rispetto alle esigenze delle popolazioni destinatarie. La Commissione procederà alle opportune verifiche con i Paesi interessati;

g) i criteri adottati nella valutazione delle iniziative di emergenza e straordinarie ed i criteri di assegnazione dei relativi progetti;

h) la quantità delle risorse stanziati per interventi di emergenza realmente giunte a destinazione;

i) l'esistenza di sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse;

l) l'eventuale destinazione di fondi per la cooperazione a fini militari o comunque per finalità diverse o vietate dalla citata legge n. 49 del 1987;

m) le responsabilità dirette o indirette di soggetti pubblici o privati nelle ipotesi di cui alle lettere i) e l);

n) le eventuali responsabilità politiche amministrative, civili e penali;

o) la corretta attuazione delle procedure concorsuali e contrattuali per la selezione del personale;

p) l'incidenza delle spese di amministrazione e di gestione rispetto all'ammontare delle risorse effettivamente pervenute ai beneficiari finali, cioè alle popolazioni;

q) l'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 8, una relazione che indichi le possibili modifiche legislative e regolamentari finalizzate ad assicurare una corretta gestione nonché più efficaci procedure di controllo nell'uso dei fondi per la cooperazione allo sviluppo.

4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto dell'esperienza di aiuto pubblico allo sviluppo di altri Paesi industrializzati, della Comunità europea e delle principali organizzazioni internazionali.

5. La Commissione accerterà, altresì, i criteri e le modalità di intervento del Mediocredito, della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), della Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) e di quanti altri organismi finanziari abbiano operato nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

3. Poteri della Commissione. - 1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-otties del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

4. Funzionamento della Commissione. - 1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

5. Pubblicità dei lavori. - 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

6. Missioni. - 1. La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e controllo nei Paesi in cui sono stati realizzati i progetti, mediante visite nei Paesi in via di sviluppo. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.

2. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

7. Segreto. - 1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

8. Relazione conclusiva. - 1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1994, n. 19.

**L. 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in
materia di lavori pubblici.**
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41,
S.O.

Legge 17 febbraio 1994, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 1993, n. 543 recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.

1. 1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.

4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività.

2. 1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

3. 1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

4. 1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonché a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data.

2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

3. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo

determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

5. 1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, in numero pari a quello in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.

6. 1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto.

7. 1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.» sono sostituite dalle seguenti: «, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.»

8. 1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento va riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai

sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987.

2. La riserva così costituita è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente. Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31 dicembre 1993.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, emana norme per la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i relativi controlli.

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (1) Regolamento
recante devoluzione delle funzioni dei Comitati
interministeriali soppressi e per il riordino della
relativa disciplina.**

(...)

6. Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD, CIEM e CICS. (...) - 4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

(...)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 138.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1994, n. 608.

Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella deliberazione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il riordino degli organi collegiali dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Organi collegiali soppressi

1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

(. . .)

TABELLA A

Ministero degli affari esteri:

- 1) Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 8
- 2) Commissione per le organizzazioni non governative
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 8
- 3) Commissione italiana per la C.S.C.E.
- 4) Comitato di coordinamento degli uffici del Ministero degli affari esteri di cui al D.M. 4 novembre 1978
- 5) Commissioni di esperti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 288

(. . .)

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 658.

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(. . .)

Art. 5.

Forniture e appalti pubblici

1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1° gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato articolo 3. Per i procedimenti già iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi» e sono soppresse le parole: «dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4». All'articolo 7, comma 1, le parole: «un unico responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «i responsabili» ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: «Il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «I responsabili» e dopo le stesse sono inserite le seguenti: «ciascuno per la parte di propria competenza». All'articolo 24, comma 3, sono soppresse le parole: «di cui alla presente legge»; all'articolo 25, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero qualora non comportino un aumento di spesa». Le disposizioni di cui all'articolo 25, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non

superiore al 5 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente.

5. Fino al termine di cui al comma 1 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. È abrogato l'articolo 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

(. . .)

LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724.

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

(...)

CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE

(...)

Art. 44.

(Contratti pubblici)

1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Contratti pubblici)*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati

in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazio-

ne, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.

10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.

12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.

13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costitui-

to, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedurali.

14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.

15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.

16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.

18. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali

ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica".

19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Proposte di legge presentate nella XII legislatura

CAMERA DEI DEPUTATI N. 793

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENEGON, GRUGNETTI, BONATO, CASTELLAZZI, DALLARA,
FILIPPI, FONTAN, HULLWECK, MAGNABOSCO, MALAN,
MONTANARI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI**

Nuove norme in materia di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 29 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge si inserisce in un contesto di crisi per la cooperazione allo sviluppo, che si manifesta sia a livello internazionale che nazionale.

A livello internazionale, la recente crisi economica ha indotto molti Paesi donatori a ridurre le risorse finanziarie destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo. La fine della guerra fredda, inoltre, ha causato una riduzione degli impegni verso le tradizionali aree di intervento a favore dei paesi dell'Est. In Italia, ai tagli operati dalla legge finanziaria del 1993 all'aiuto pubblico allo sviluppo — con una riduzione del 45 per cento rispetto alla finanziaria del 1992 — si sono aggiunte le indagini della magistratura italiana sulla gestione della cooperazione, che portando alla luce corruzione, sprechi ed inefficienze hanno contribuito ad una disillusione diffusa nell'opinione pubblica e ad un marcato disinte-

resse da parte di molte forze politiche nei confronti della cooperazione allo sviluppo. Anche le valutazioni della Società italiana di monitoraggio (Sim) sugli interventi italiani di cooperazione realizzati negli anni '80 hanno contribuito a mettere in luce l'alto livello di inefficienza che ha caratterizzato la gestione italiana della cooperazione allo sviluppo: una percentuale bassissima di progetti è stata completata ed è funzionante o ha una qualche speranza di divenire funzionante in futuro; le spese sono state enormi e non proporzionali ai risultati; infine, per la maggior parte dei progetti sono mancati studi di fattibilità tecnico-economica, controlli sull'esecuzione, e valutazioni *ex post*.

Oltre ad essere caratterizzata da tali inefficienze, la politica italiana di cooperazione allo sviluppo negli scorsi decenni ha privilegiato i macroprogetti dei grandi complessi industriali italiani, costituendo

spesso una sovvenzione indiretta alle grandi industrie in crisi, non competitive sui mercati internazionali, e producendo le ben note ed inutili « cattedrali nel deserto ». Risulta invece molto più utile incentivare le piccole e medie imprese che intendono operare nell'ambito della cooperazione, poiché esse dispongono di un *modus operandi* e di una struttura che le mette in grado di adattarsi più facilmente alle condizioni economiche dei Paesi in via di sviluppo, nonché di cooperare attivamente con *partner* locali nei Paesi in via di sviluppo favorendo così il loro sviluppo. Questo tipo di partenariato, non sufficientemente favorito in passato, produce effetti particolarmente positivi e duraturi.

È necessario inoltre incentivare i micro-progetti delle organizzazioni non governative che costituiscono tradizionalmente ottimi esempi di cooperazione allo sviluppo in quanto coinvolgono soprattutto il tessuto sociale del Paese donatore come del Paese beneficiario.

La gestione italiana della cooperazione allo sviluppo è stata caratterizzata nel passato anche dal ruolo preponderante dato al Governo italiano in materia di cooperazione, e dalla corrispondente mancanza di indirizzo e controllo da parte del Parlamento. L'importante funzione di definizione delle priorità geografiche e settoriali, ad esempio, è stata esercitata, conformemente al testo della legge n. 49 del 1987 fino alla sua soppressione avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, dal comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) che ha cambiato continuamente priorità in base a motivazioni opportunistiche che poco o niente avevano a che fare con i reali bisogni dei Paesi in via di sviluppo e con una vera politica della cooperazione. La mancanza di indirizzo e di controllo da parte del Parlamento è particolarmente grave perché ha reso possibile una gestione « personalizzata » e poco trasparente della cooperazione da parte dei vari ministri degli esteri e sottosegretari delegati, nonché una strumentalizzazione della legge numero 49 del 1987 che ha privilegiato le grandi imprese di

Stato, il commercio italiano e certi uomini politici, mentre l'anima solidarista ed umanitaria della cooperazione veniva relegata ad un ruolo del tutto secondario.

La mancanza di trasparenza di cui sopra è stata poi favorita dall'eccessiva burocratizzazione che ha accompagnato l'approvazione e la gestione dei progetti. Vi è ora la necessità di semplificare l'*iter* burocratico ed amministrativo e di adottare i rigidi criteri usati in sede comunitaria in materia di gestione del « ciclo del progetto ». In particolare, il monitoraggio e il controllo delle iniziative di cooperazione, che nel passato in Italia è spesso stato solo di natura formale, cartacea, deve divenire sostanziale e maggiore importanza deve essere data alla valutazione successiva alla realizzazione dei progetti.

È necessario reagire alla presente fase di crisi della cooperazione con una riforma profonda e radicale della legislazione esistente in materia, in modo da evitare che si ripetano in futuro gli episodi di « malacooperazione » che oggi stanno venendo alla luce. È necessario innovare la legislazione esistente anche ai fini di accogliere le legittime istanze della società civile, delle associazioni che operano nell'ambito della cooperazione e degli enti locali.

La presente proposta di legge, accogliendo queste istanze, presenta numerose ed importanti novità rispetto alla legge n. 49 del 1987. Una di esse è la maggiore importanza data alla funzione di indirizzo del Parlamento, a cui spetterà di decidere le priorità geografiche e settoriali della cooperazione italiana.

La presente proposta di legge mira poi a rivalutare il ruolo delle piccole e medie imprese delle regioni nell'ambito della cooperazione bilaterale. A questo fine, una netta distinzione viene fatta fra cooperazione di iniziativa governativa, sia multilaterale sia bilaterale, incentrata prevalentemente sui macro-progetti, e quella regionale, riservata ai micro-progetti. Per quanto riguarda il decentramento regionale, vengono istituite le Agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo (ARCS) riunite in una federazione, la Federazione delle agenzie regionali per la cooperazione

allo sviluppo (FARCS). Ad esse vengono affidati vari compiti, tra i quali il cofinanziamento nei micro-progetti, la funzione di supporto informativo, e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana sui temi dello sviluppo. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, si prevede inoltre che esse accedano più facilmente che in passato a finanziamenti agevolati per la realizzazione di *joint-ventures* con imprese del Paese in via di sviluppo. La denominazione « federazione » attribuita alla Farcs è per certi versi impropria, trattandosi di struttura governativa comunque centralizzata e facente capo al Ministero degli affari esteri, ma trae origine dalla composizione del suo organo esecutivo, la giunta, che è composta per metà da rappresentanti delle agenzie regionali.

L'istituzione della Farcs e delle agenzie costituisce una semplificazione rispetto alla complessa struttura prevista dalla legge n. 49 del 1987, rendendo più facili controlli ed accertamenti di responsabilità e, in generale, rendendo maggiormente trasparente l'*iter* procedurale. La nuova struttura prevista dalla presente proposta di legge è inoltre maggiormente indipendente dal Governo rispetto alla struttura prevista dalla legge n. 49, del 1987, senza però costituire una agenzia indipendente.

Ai fini di una maggiore trasparenza e di un maggiore snellimento dell'*iter* burocratico-amministrativo, la presente proposta di legge riconosce una particolare importanza al monitoraggio ed al controllo *ex post*, e garantisce la loro indipendenza affidandole ad organismi indipendenti di esperti, esterni alla struttura della FARCS e delle ARCS. Ciò, oltre ad aumentare la trasparenza nella gestione della cooperazione, facilita l'individuazione delle responsabilità. Sempre al fine di una maggiore trasparenza e snellimento procedurale, vengono inoltre previsti tempi massimi entro i quali le proposte di cooperazione devono essere accettate o respinte dagli organi a ciò preposti. Ciò, unitamente all'alto numero di sedute previste per gli organi della FARCS, permetterà di ridurre notevolmente i tempi relativi alle procedure di approvazione dei progetti.

Per quanto riguarda le finalità generali, la presente proposta di legge introduce il riferimento al rispetto dei diritti dell'uomo e al miglioramento della condizione degli anziani e stabilisce che gli interventi di cooperazione debbano essere conformi alle convenzioni e alle politiche comunitarie e internazionali di cooperazione. Ciò permetterà tra l'altro di favorire il tanto auspicato coordinamento tra le politiche di cooperazione dei Paesi e degli organismi donatori, aumentando in tal modo l'efficienza e l'efficacia degli interventi di cooperazione. Per quanto riguarda la tutela dei diritti dell'uomo, vi è inoltre uno specifico ed innovativo riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo, per cui le iniziative di cooperazione gestite secondo la presente proposta di legge possono essere realizzate solo con i Paesi che non violino in modo sistematico i diritti dell'uomo, fatta eccezione per gli interventi d'emergenza.

Un'altra novità rispetto alla legge n. 49 del 1987 è l'inclusione, tra le attività di cooperazione bilaterale, del riferimento all'alfabetizzazione e alla scolarizzazione nei Paesi in via di sviluppo al sostegno a programmi educativi di procreazione responsabile e al sostegno alla partecipazione popolare nei Paesi in via di sviluppo alla progettazione e gestione delle iniziative di sviluppo. Si tratta di aspetti fondamentali, spesso ignorati dalla cooperazione italiana. Per quanto riguarda la partecipazione popolare *in loco*, in sede internazionale è stato di recente sottolineato da organismi di spicco come l'UNDP (*United Nations development programme*) che le iniziative di cooperazione maggiormente efficaci e realizzate con un maggiore risparmio di costi, sono quelle che coinvolgono la popolazione locale. Ciò inoltre favorisce processi di democratizzazione e di partecipazione popolare che la comunità internazionale, sempre più negli ultimi tempi, intende favorire.

Per quanto riguarda il riferimento alla procreazione responsabile, si tratta di avviare ad una situazione in cui l'Italia è sempre stato uno dei Paesi del DAC (*Development aid committee*) che dedica la quota minore di risorse a questo importantissimo aspetto della cooperazione allo sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La cooperazione allo sviluppo è lo strumento mediante il quale l'Italia contribuisce all'attuazione ed al consolidamento dei processi di sviluppo economico e sociale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, nel pieno rispetto del patrimonio ambientale e della cultura locale, contribuendo altresì al soddisfacimento dei bisogni primari ed in primo luogo alla salvaguardia della vita e dei diritti dell'uomo, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, al miglioramento della condizione femminile, dell'infanzia e degli anziani, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni unite e dalle convenzioni stipulate dalla Comunità europea e dagli Stati membri con i Paesi in via di sviluppo e in conformità alle politiche comunitarie e internazionali di cooperazione allo sviluppo.

2. Lo Stato, le regioni, ed i soggetti pubblici e privati a ciò abilitati, conformemente alla presente legge e nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, attuano e controllano le attività della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo mediante progetti e interventi su scala locale, nazionale e internazionale, e si impegnano a sostenere le finalità della cooperazione previste dalla presente legge nei congressi e nei convegni nazionali e internazionali.

3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per finanziare o realizzare, direttamente o indirettamente, attività di carattere strategico-militare o comunque non perfettamente attinenti alle finalità della presente legge.

ART. 2.

(Indirizzi generali).

1. La definizione degli indirizzi generali dell'attività della cooperazione è demandata al Parlamento, cui spetta stabilire triennialmente, con legge ordinaria e su proposta del Governo, le priorità geografiche e settoriali, nonché lo stanziamento e la ripartizione delle risorse finanziarie da destinarsi alla cooperazione.

2. Per l'attuazione degli indirizzi generali definiti dal Parlamento è istituita la Federazione delle agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo (FARCS), presieduta dal Ministro degli affari esteri. Alla FARCS è demandata la promozione, l'approvazione e l'affidamento, nonché il supporto tecnico, organizzativo e informativo dei macro-progetti di cooperazione bilaterale di cui alla presente legge, nonché la partecipazione alla cooperazione multilaterale e multibilaterale di cui all'articolo 4.

3. Per la promozione, l'affidamento e l'approvazione, nonché il supporto tecnico, organizzativo e informativo, dei micro-progetti di cooperazione bilaterale allo sviluppo sono istituite le Agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo (ARCS).

4. Il Ministero degli affari esteri cura i rapporti della ARCS e della FARCS con i Paesi beneficiari, nonché le relazioni con i fondi, le banche e gli organismi comunitari e internazionali preposti alla cooperazione multilaterale e multibilaterale.

5. L'affidamento dell'esecuzione dei progetti di cooperazione di iniziativa governativa avviene mediante gare d'appalto pubbliche, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, ad eccezione degli interventi straordinari e d'emergenza.

ART. 3.

(Cooperazione bilaterale).

1. Nelle attività di cooperazione bilaterale rientrano:

a) l'elaborazione di studi e progettazioni, la fornitura e la costruzione di im-

pianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, nonché la realizzazione di progetti di sviluppo integrati, avendo come primario riferimento l'inserimento nei programmi-Paese elaborati dai Paesi richiedenti, dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali specializzate in materia;

b) il sostegno all'alfabetizzazione nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla formazione professionale dei soggetti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo, da attuarsi *in loco* ed in Italia;

c) il sostegno alla realizzazione di progetti ad opera di organizzazioni non governative anche tramite l'invio di volontari, cooperanti ed esperti;

d) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile, nonché il sostegno a programmi educativi di procreazione responsabile;

e) l'attuazione di programmi di sviluppo agroalimentare appropriati alle popolazioni interessate e finalizzati al raggiungimento della loro autosufficienza alimentare;

f) l'incentivazione ad una maggiore partecipazione popolare nei Paesi in via di sviluppo alla progettazione e gestione delle iniziative di sviluppo;

g) accordi commerciali privilegiati e la promozione di *joint-ventures* con piccole e medie imprese dei Paesi in via di sviluppo;

h) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo, da operare in concerto con enti pubblici e privati del settore.

2. I macro-progetti di cooperazione bilaterale ammessi ai benefici previsti dalla presente legge debbono essere espressione di proposte ufficializzate dai governi dei Paesi beneficiari. Per i micro-progetti di cooperazione bilaterale allo sviluppo, nonché per le iniziative umanitarie promosse

dalle Organizzazioni non governative è sufficiente il gradimento del Governo del Paese beneficiario.

3. L'attività bilaterale di cooperazione allo sviluppo è finanziata mediante crediti a tasso agevolato, mediante stanziamenti a fondo perduto e mediante il cofinanziamento dei progetti promossi o affidati ai sensi della presente legge, a seconda delle esigenze del Paese beneficiario e della natura dell'intervento.

4. Le iniziative nell'ambito della cooperazione bilaterale allo sviluppo di cui alla presente legge possono essere finanziate e realizzate in tutti i Paesi compresi nella fascia di reddito *pro capite* annuo non superiore ai 3.000 Ecu, i cui governi non siano considerati a livello internazionale responsabili di sistematiche violazioni dei diritti umani, fatta eccezione per gli interventi d'emergenza.

5. Tutti i progetti promossi su iniziativa di imprese o di organizzazioni non governative debbono prevedere forme di partecipazione dei soggetti realizzatori al finanziamento dei programmi secondo modalità da determinare con apposita legge, in misura comunque superiore o pari al 50 per cento delle spese complessivamente sostenute.

6. I progetti affidati sono sostenuti finanziariamente ai sensi della presente legge nella misura del 70 per cento dei costi complessivi sostenuti dal soggetto realizzatore.

7. Possono accedere ai benefici della presente legge anche i soggetti pubblici e privati riconosciuti idonei negli altri Paesi dell'Unione europea.

ART. 4.

(Cooperazione multilaterale e multilaterale).

1. In conformità agli indirizzi generali espressi dal Parlamento, il Ministro degli affari esteri cura le relazioni con le banche, i fondi e gli organismi internazionali che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale e multilaterale e assicura, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la partecipazione finan-

ziaria alle loro risorse attraverso la concessione di contributi obbligatori e volontari.

2. Il Ministro degli affari esteri relaziona annualmente al Parlamento sull'attività di cui al comma 1.

ART. 5.

(Compiti della Federazione delle agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo).

1. Il Ministero degli affari esteri trasmette alla FARCS le richieste di realizzazione di macro-progetti di cooperazione ufficializzate dal Governo dello Stato beneficiario. La FARCS deve decidere, nei tempi e secondo le modalità di cui all'articolo 10, in merito alla approvazione del macro-progetto. Per i macro-progetti approvati, gli studi di fattibilità, il monitoraggio e la valutazione successiva allo loro realizzazione sono effettuati da enti esterni e indipendenti ed i costi sono a carico della FARCS.

2. La FARCS orienta e coordina l'attività delle ARCS nel loro complesso al fine di garantire la regolare ed efficace applicazione della presente legge.

3. Per la cooperazione bilaterale, multilaterale e multilaterale effettuata attraverso la realizzazione di macro-progetti, nonché le politiche di cooperazione allo sviluppo degli altri Paesi e degli organismi internazionali e comunitari, la FARCS ha il compito di curare la tempestiva pubblicità delle informazioni relative a tali progetti e alla loro realizzazione su apposito bollettino.

ART. 6.

(Composizione della FARCS).

1. La FARCS è costituita da tre organi, il consiglio, la giunta e il comitato di controllo, che si riuniscono periodicamente e vengono rinnovati ogni quattro anni.

2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante permanente dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle risorse agricole,

alimentari e forestali, dell'industria del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del lavoro e della previdenza sociale; da un esponente per ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dell'industria, dell'agricoltura, delle piccole e medie imprese, del commercio e dell'artigianato; da dieci esperti nel campo della cooperazione nominati dal Ministro degli affari esteri, da cinque rappresentanti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi dell'articolo 8, più rappresentative o delle loro federazioni, e da una persona esperta nel campo della cooperazione e della situazione femminile nei Paesi in via di sviluppo. Su richiesta del Ministro degli affari esteri, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri il consiglio può avvalersi di volta in volta della collaborazione di rappresentanti di altri Ministeri o di eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, in relazione alle materie all'ordine del giorno, per un numero di membri consultivi non superiore a dieci. Il consiglio delibera sugli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle priorità geografiche e settoriali e della ripartizione delle disponibilità finanziarie decise dal Parlamento e svolge la funzione di orientamento e coordinamento delle ARCS. Il consiglio istituisce fra i propri componenti un organo permanente di supervisione dei progetti promossi dalle ARCS. Il consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno.

3. La giunta è l'organo esecutivo della FARCS ed è composta da un rappresentante per ogni ARCS, da dieci membri nominati dal Consiglio e da dieci esperti di cooperazione nominati dal Ministro degli affari esteri. È presieduta a rotazione da un rappresentante delle ARCS, e si riunisce una volta al mese. La giunta provvede all'attuazione delle delibere del consiglio, ha la facoltà propositiva nei suoi confronti e commissiona, effettua e valuta le verifiche di propria competenza di cui all'articolo 10. Riconosce l'idoneità delle Organizzazioni non governative ad operare ai sensi della presente legge. La giunta relaziona

regolarmente al consiglio e invia annualmente al Parlamento una relazione sull'attività di cooperazione bilaterale italiana svolta nell'esercizio finanziario precedente, dandone informazione al consiglio. La relazione contiene le valutazioni del comitato di controllo e degli organi indipendenti commissionati.

4. Il comitato di controllo è composto da ventuno revisori ufficiali dei conti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti che controllano il bilancio e le spese della FARCS e delle ARCS nonché la legittimità formale e sostanziale del loro operato. Il comitato è presieduto a rotazione in ordine alfabetico da uno dei suoi membri, si riunisce almeno una volta al mese e riferisce al consiglio.

5. Al consiglio è demandata la definizione dello statuto e del regolamento della FARCS e della propria organizzazione e del funzionamento interno.

ART. 7.

(Agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo).

1. Presso ciascuna regione è istituita l'Agenzia regionale per la cooperazione allo sviluppo (ARCS). L'ARCS è composta da quindici membri nominati dalla giunta regionale, che ne nomina altresì il presidente. Ne fanno comunque parte rappresentanti delle associazioni di volontariato e delle piccole e medie imprese più rappresentative a livello regionale. Il suo funzionamento è regolato da apposita legge regionale.

2. Le ARCS promuovono, approvano, affidano e co-finanziano la realizzazione dei micro-progetti di cooperazione socio-economica e umanitaria. Per i micro-progetti approvati gli studi di fattibilità, il monitoraggio e la valutazione successiva alla loro realizzazione, sono effettuati da enti esterni e indipendenti e sono a carico delle ARCS.

3. Sono ammesse alla richiesta di finanziamento agevolato per la realizzazione di

imprese miste le piccole e medie imprese, nonché i consorzi e le società consortili costituite anche in forma cooperativa tra piccole imprese industriali o artigianali, o tra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, che operano e hanno sede nella regione.

4. Le ARCS svolgono un ruolo di supporto informativo a favore dei soggetti cooperanti che operano nel proprio ambito regionale e promuovono iniziative di sensibilizzazione sui temi della cooperazione allo sviluppo, anche mediante la promozione di corsi di studio e di convegni relativi allo sviluppo dei Paesi in via di sviluppo.

5. Le ARCS, sulla base di norme e criteri fissati dalla FARCS, istituiscono un albo regionale delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee.

6. Le ARCS promuovono e sostengono le iniziative delle Organizzazioni non governative idonee e delle associazioni di volontariato nel campo della cooperazione, operanti nella regione.

7. Le ARCS presentano alla FARCS un rapporto trimestrale sulle attività realizzate ed in corso di realizzazione, ed un programma previsionale annuale a carattere progettuale, economico e finanziario.

8. Nell'espletamento delle proprie attività di cooperazione le ARCS possono operare anche su basi di aggregazione multi-regionale.

ART. 8.

(Idoneità delle Organizzazioni non governative).

1. Possono operare nel campo della cooperazione ai sensi della presente legge le Organizzazioni non governative cui è riconosciuta l'idoneità con decreto del Ministro degli affari esteri.

2. L'idoneità è attribuita su indicazione vincolante della giunta della FARCS, sulla base di specifici requisiti stabiliti con apposita normativa, che comprendono la comprovata capacità ed esperienza nel

campo della cooperazione, nonché il non perseguimento di fini di lucro.

3. L'idoneità delle Organizzazioni non governative viene periodicamente verificata dalla FARCS anche in base ai risultati conseguiti dai progetti realizzati dalle stesse.

ART. 9.

(Macro-progetti di cooperazione).

1. Ai fini della presente legge si definiscono macro-progetti tutti i progetti di cooperazione i cui costi complessivi di realizzazione preventivati superino i 50.000 Ecu.

ART. 10.

(Approvazione dei progetti di cooperazione).

1. La FARCS, tramite il proprio consiglio, e le ARCS, valutano la compatibilità dei progetti di propria competenza con le rispettive previsioni di bilancio e di disponibilità finanziarie e con le priorità geografiche e settoriali decise dal Parlamento, nonché la conformità dei progetti alle finalità della presente legge.

2. Le ARCS informano dei progetti esaminati la FARCS che può esprimere entro trenta giorni, attraverso il suo organo permanente di supervisione, parere negativo vincolato sull'approvazione degli stessi.

3. La FARCS e le ARCS si pronunciano circa l'approvazione o meno dei rispettivi progetti entro il termine improrogabile di centocinquanta giorni, sulla base delle valutazioni e delle verifiche di cui alla presente legge.

4. Per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alla gestione del progetto, all'impatto ambientale e al grado di integrazione del progetto nel quadro socio-economico del Paese beneficiario, nonché per il monitoraggio e la valutazione successiva alla realizzazione dei progetti, la FARCS e le ARCS si avvalgono di organismi esterni e indipendenti di consulenza che presentano i requisiti da deter-

minarsi con decreto del Ministro degli affari esteri.

ART. 11.

(Personale addetto alle ARCS e alla FARCS).

1. I criteri e le modalità di assunzione degli esperti e del personale tecnico che a qualsiasi titolo prestino servizio per le ARCS o la FARCS, o negli enti ad essi collegati nonché le loro qualifiche, sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri che tenga in particolare conto e sottoponga a regolare verifica la loro esperienza e qualità professionali.

2. Le retribuzioni e le indennità degli esperti e del personale tecnico che presta servizio per la FARCS e le ARCS non possono superare la media di quelle pagate, a parità di condizioni, negli altri Paesi dell'Unione europea.

ART. 12.

(Risorse finanziarie).

1. Il Parlamento fissa triennialmente con legge ordinaria l'ammontare dei fondi disponibili per la cooperazione italiana allo sviluppo, distinguendo altresì le quote destinate all'attività delle ARCS e della FARCS. Tali fondi sono gestiti dal Ministero degli affari esteri e iscritti in apposito capitolo di bilancio.

2. L'approvazione dei progetti di cooperazione da parte della FARCS è subordinata, a pena di nullità, al rispetto dei limiti di spesa deliberati dal Parlamento nella legge triennale.

3. Il Ministero degli affari esteri stanziava annualmente i fondi da destinare alle regioni per il funzionamento e le attività delle rispettive ARCS sulla base dei progetti da esse promossi e realizzati nell'anno precedente e sulla base del bilancio preventivo annuale da esse predisposto.

4. Le ARCS sono sostenute finanziariamente anche dalle rispettive regioni, secondo i criteri e con le modalità fissati con apposita legge regionale.

ART. 13.

(Contributi deducibili).

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogate da persone fisiche e giuridiche a favore delle Organizzazioni non governative che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo e che sono ritenute idonee dalla FARCS sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), nella misura massima del cinque per cento del reddito.

ART. 14.

(Attuazione della legge).

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono emanate entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli organi di cui alla presente legge devono essere istituiti entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Gli statuti e i regolamenti attuativi che dispongono sugli organi rappresentativi e sul personale che a qualsiasi titolo presta servizio nelle ARCS e nella FARCS devono essere emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

89

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 381

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STAGLIENO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1994

Modifica della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente
nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. - Se, di questi tempi in cui la cooperazione italiana allo sviluppo viene comunemente ridefinita «malacooperazione», vogliamo finalmente interpretare, almeno in parte, lo spirito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che è quello di porre la persona al centro di ogni processo di sviluppo, diventa quanto mai urgente rilanciare il ruolo delle organizzazioni non governative senza fine di lucro, che sono espressione di quella parte della società civile organizzata che ha sempre fatto della solidarietà tra i popoli il motore del proprio agire politico, costituendo il miglior prodotto della cooperazione che si è altrimenti principalmente ispirata più alla promozione del commercio estero italiano con i Paesi in via di sviluppo che non alla solidarietà.

È un fatto incontestabile che le organizzazioni non governative rappresentino tuttora la parte sana, secondo alcuni esperti l'unica, della cooperazione: ora che sprechi e malversazioni della cooperazione del nostro Paese stanno per essere messi in luce dalla magistratura, è indispensabile distinguere nettamente queste due anime della cooperazione italiana, una basata sul volontariato e sul radicamento sociale volto ad un recupero della società civile e al suo coinvolgimento in un forte spirito di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo - come auspicato dalla Lega Nord - e l'altra evidenziata in questi giorni dalle cronache giudiziarie. Caratteristica qualificante di queste istituzioni private di cooperazione e, soprattutto, parametro che consente di distinguere le organizzazioni non governative degne di questo nome da quelle di corto respiro perché prive di radicamento popolare o frutto di iniziative velleitarie ed incostanti, proliferate eccessivamente negli ultimi anni, è appunto il loro radicamento

nella società che si misura tanto nella capacità di condividere la situazione dei Paesi in cui si opera, quanto nel consenso che si riesce ad ottenere dall'opinione pubblica in termini di contributi privati riscossi. È quindi quanto mai opportuno che lo Stato incentivi la raccolta di questi fondi privati per la cooperazione, premian- do le organizzazioni più attive e più qualifi- cate a giudizio delle persone fisiche e giuridiche che hanno versato liberalità a loro vantaggio. Se è vero, come è vero, che si lamenta una eccessiva dipendenza econo- mica della organizzazioni non governative dal finanziamento pubblico, è giusto condi- zionarlo alla effettiva ragione d'essere delle stesse (la partecipazione popolare) e quindi realizzare una sinergia tra finanziamento privato e finanziamento pubblico.

A questo proposito, le condizioni che hanno generato perplessità sull'efficacia dell'operato di alcune organizzazioni non governative e quindi ispirato il presente disegno di legge, consistono, oltre che nell'eccessiva dipendenza dai contributi pubblici di molte organizzazioni non gover- native, nella loro scarsa autonomia proget- tuale che si manifesta nella crescita dei progetti affidati dal Ministero (finanziati non denaro pubblico al 100 per cento) piuttosto che di quelli promossi dall'Orga- nizzazione (finanziati solo fino al 70 per cento).

Per questi motivi chiediamo una riduzione della copertura finanziaria dei progetti «promossi» (dal 70 per cento al 60 per cento) o «affidati» (dal 100 per cento al 70 per cento) dal Ministero, prevedendo però contemporaneamente la possibilità di una loro integrazione proporzionata ai contri- buti deducibili a norma dell'articolo 30 della legge n. 49 del 1987, raccolti fra i pri- vati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

91

Le organizzazioni non governative hanno fino ad oggi gestito solamente una minima parte dei fondi pubblici stanziati complessivamente ogni anno ai fini della cooperazione (circa il 2 per cento), e introducendo il sistema da noi proposto la parte destinata alle organizzazioni non governative rimarrà pressappoco uguale, ma i finanziamenti

pubblici erogati alle organizzazioni non governative diventeranno ancor più un importante o fondamentale riconoscimento, nonché stimolo, delle capacità del volontariato, affinché esse diventino una componente sempre più presente nei progetti finalizzati a migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

*Art. 29. - (*Effetti delle idoneità*) - 1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

2. Le organizzazioni non governative, riconosciute idonee secondo l'articolo 28, sono tenute ogni anno a presentare alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i bilanci consuntivi ed a documentare i contributi in denaro, da impiegarsi ai fini statuari della cooperazione allo sviluppo, erogati a loro favore a norma dell'articolo 30.

3. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo integra annualmente i finanziamenti e i contributi pubblici di cui al comma 4 con una somma complessivamente pari ad un terzo dei contributi deducibili risultanti a favore delle singole organizzazioni non governative riconosciute idonee nel bilancio annuale di cui al comma 2.

4. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività da loro promosse in misura non superiore al 60 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-*bis*, e 32, comma 2-*ter*. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in misura non superiore al 70 per cento.

5. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. Le modalità e le quote di finanziamento o i contributi integrativi computati a norma del comma 3 sono definiti su indicazione delle organizzazioni non governative.

6. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale».

2. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per l'attuazione della presente legge.

ISI ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

1579A

21 DIC. 1995

BIBLIOTECA